



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

**SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

**CORSO DI LAUREA IN
Giurisprudenza**

Tesi di laurea in Diritto penale 2

“Problemi concernenti il delitto di maltrattamenti”

Relatore:
Prof. Paolo Pisa

Candidato:
Lucia Serena Cannone

Anno accademico 2022 - 2023

INDICE

<u>Introduzione</u>	1
----------------------------------	----------

CAPITOLO 1 - Gli elementi essenziali del delitto di maltrattamenti verso familiari e conviventi

1. Caratteri generali e origini della norma	3
2. Il bene giuridico protetto.....	7
3. I presupposti del reato	9
4. I soggetti del reato.....	13
5. Elementi oggettivi del reato: condotta, abitudine, evento.....	17
5.1. La condizione di sopraffazione come carattere tipico della condotta	25
5.2. Abitudine: il maltrattamento come reato abituale.....	27
5.3. L'evento nel delitto di maltrattanti.....	29
6. L'elemento soggettivo nel reato di maltrattamenti: il dolo generico	30
7. Circostanze del reato: aggravanti speciali e comuni	32
7.1. Le aggravanti speciali nel delitto di maltrattamenti.....	37
7.2. Le attenuanti nel delitto di maltrattamenti: esistono?	38

CAPITOLO 2 - Il delitto di maltrattamenti in rapporto ad altre fattispecie di reato

1. La Violazione degli obblighi di assistenza familiare: linee generali	39
1.1. Differenze tra il delitto ex art. 570 e 572 c.p	44
2. Il delitto di abuso dei mezzi di correzione o disciplina.....	45
2.1. Differenze col più grave delitto di maltrattamenti	48
3. Il reato di riduzione in servitù: linee generali	51
3.1. La fattispecie ex art.600 e quella meno grave del delitto ex art 572 c.p.....	54
4. Il reato di riduzione in servitù: linee generali	56
4.1. Il reato di sequestro di persona e quello di maltrattamenti: concorso o assorbimento	59
5. Il delitto di atti persecutori: linee generali	61
5.1. Il rapporto tra il delitto di atti persecutori e quello di maltrattamenti.....	65
6. Il delitto di violenza sessuale: articoli 609 bis e 609 ter	71
6.1. Il delitto di maltrattamenti in rapporto al delitto di violenza sessuale: concorso o assorbimento	74

Conclusioni	78
--------------------------	-----------

Bibliografia	82
---------------------------	-----------

Introduzione

*“Tutte le famiglie felici si somigliano tra loro,
ogni famiglia infelice è infelice a modo suo”*

(Lev Tolstoj, Anna Karenina)

In questa tesi ho deciso di trattare il delitto di maltrattamenti verso famigliari e conviventi, disciplinato all'articolo 572 del Codice penale. La fattispecie è collocata all' interno del titolo undicesimo, e tutela la famiglia e l'assistenza famigliare.

Il delitto di maltrattamenti ha subito delle modifiche, soprattutto a seguito dalla legge 172/2012, abbracciando anche i cambiamenti successivi alla Riforma del Diritto di Famiglia del '75, che porta con sé non solo una famiglia mutata nei diritti e nei doveri tra marito e moglie, ma fondamentale fu, non solo dal punto di vista giuridico ma anche storico e sociale, la parificazione tra figlio legittimo e naturale dinnanzi alla legge. Pertanto, i figli nati fuori dal matrimonio o da relazioni extra coniugali godono degli stessi diritti di quelli nati all' interno di una relazione stabile e fondata sul matrimonio. Così come, a differenza della fase liberale e poi del fascismo, i figli e la moglie non sono più considerati proprietà del marito e subalterni a questo, ma tutti i membri del nucleo famigliare sono obbligati a collaborare al suo interno, prendendosi cura dell'altro. Questa è stata una grande conquista per le donne, da sempre considerate meno meritevoli di garanzie e tutela dal nostro legislatore.

Fu proprio la Costituzione del 48' ad avanzare il primo passo verso la parità, con gli articoli 2 e 3, ma anche l'articolo 37, riguardo le pari opportunità, che lo Stato si impegna a garantire e incentivare. Così come i figli e le figlie hanno il diritto di seguire le loro naturali inclinazioni e non il percorso che il padre gli impone, come avveniva in passato, in particolar modo per le ragazze, destinate spesso a matrimoni indesiderati.

Questa tesi è suddivisa in due Capitoli; il primo presenta la fattispecie in generale, in particolar modo si sofferma sugli elementi del reato, come il bene giuridico protetto, i soggetti, i presupposti, l'elemento soggettivo e le circostanze.

I protagonisti del reato sono persone appartenenti a un determinato nucleo famigliare; difatti si tratta di un reato proprio, a condotta plurima, perché per configurarsi sono necessari una serie di atti lesivi dell'integrità psicofisica del soggetto passivo, altrimenti i reati che si andranno a integrare saranno diversi, in quanto il reato in questione è un reato abituale.

Mentre le condotte potrebbero comprendere anche atteggiamenti che nella loro unicità non costituiscono reato come l'ingiuria, oggi depenalizzata, diventata una condotta sanzionabile sul piano civilistico, attraverso un risarcimento del danno di tipo non patrimoniale, in quanto la personalità del

singolo non è considerato un bene economicamente valutabile, ma sarà il giudice a stabilire il *quantum* risarcitorio, in base all' offesa additata alla persona che l'ha ricevuta.

Un'ulteriore condotta non sanzionabile è l'infedeltà, poiché il legislatore ha scelto di abrogare il reato di adulterio, che comunque costituiva condotta penalmente punita se assunta dalla moglie, mentre era diverso per il marito infedele, che restava impunito. Oggi l'infedeltà, se ostentata, con l'unica funzione di recare sofferenza al coniuge o al convivente, si inserisce tra le possibili condotte del delitto ex art. 572.

Come si realizza il delitto di maltrattamenti è descritto nel primo capitolo di questo elaborato, ovvero una serie di condotte, frequenti e non sporadiche, volte a vessare, a prevaricare la vittima, recando sofferenza nella stessa. Chi subisce le condotte vive un regime di vita insostenibile, spesso a farne le spese non sono solo il coniuge o il convivente, ma anche i figli della coppia, specie se sono minori. E qui il legislatore ha posto una doppia tutela, sia alla vittima diretta che ai minori che vi assistono; si è parlato infatti di violenza assistita e della possibilità di costituirsi parte civile qualora si decida di querelare il maltrattante.

Il reato di maltrattamenti è un reato complesso, perché comprende una serie di condotte che possono spaziare dalle percosse, alla lesione, la minaccia, e comunque si parla di condotte attive, ma può realizzarsi anche attraverso forme omissive, come violazione di doveri di assistenza e solidarietà, come negare le cure o l'istruzione ai figli etc.

È stato fondamentale chiarire la nozione di famiglia, che è mutata con gli anni, le riforme, e i cambiamenti culturali che hanno attraversato la storia del nostro paese; oggi infatti si intende per famiglia anche quelle famiglie diverse da quella tradizionale o naturale, si parla infatti di famiglia di fatto, ovvero tutte quelle unioni che, oltre alla coabitazione, condividono un progetto di vita, una comunione materiale e spirituale, anche se non legate dall'istituto giuridico del matrimonio. Parliamo delle convivenze *more uxorio* e delle unioni civili, vero quelle unioni tra persone dello stesso sesso, introdotte dalla Legge Cirinnà nel 2016.

La fattispecie disciplinata all'articolo 572 però non si limita a tutelare la famiglia in senso stretto, ma anche tutti quei rapporti di "para familiarità", sarebbe a dire tutte quelle relazioni che si fondano sulla condivisione di una quotidianità, abitudini, in cui vi è un soggetto che esercita un'autorità, e un altro subordinato ad esso. Parliamo dei rapporti di lavoro, in quei contesti in cui datore e dipendente lavorano a stretto contatto, ad esempio le piccole aziende, oppure le collaboratrici familiari, le badanti che hanno un dovere di assistenza e cura verso gli anziani, le educatrici di scuole per l'infanzia, di cui ho riportato casi giurisprudenziali.

Nel secondo capitolo ho trattato il rapporto del delitto di maltrattamenti con altri reati, spesso più gravi. È il caso del sequestro di persona che può concorrere col delitto di maltrattamenti, la riduzione

in servitù che può assorbire la fattispecie trattata se il reo sfrutta a fine di lucro la vittima attraverso le condotte criminose e ne implica un totale asservimento perché la vittima si trova in una situazione di difficoltà.

Ancora le violenze sessuali, che possono concorrere quando il coniuge o il partner abusi sessualmente della moglie, quando questa manifesti il dissenso. Di fondamentale importanza è il delitto di atti persecutori, disciplinato all' articolo 612 bis, meglio conosciuto col *nomen iuris* di "Stalking", introdotto nel nostro Codice Penale nel 2009, che comprende tutte quelle condotte persecutorie, innescando nella vittima un persistente stato di ansia nei confronti dello stalker. È importante delineare una distinzione col delitto di maltrattamenti perché il giudice potrà applicare la minor fattispecie ex articolo 612 bis quando le condotte siano realizzate non dal marito o il fidanzato della vittima, ma quando l'autore delle molestie e delle minacce sia una persona qualsiasi, o perché sia venuta meno la convivenza tra autore del reato e la sua vittima, e con essa obbligo da essa derivante. Di fondamentale importanza è il delitto di abuso dei mezzi di correzione o disciplina , meno grave rispetto ai maltrattamenti, perché le azioni, sorrette da *animus corrigendi*, non sono frequenti , ma avvengono una volta sola, e il mezzo con cui vengono poste in essere deve essere illecito, ad esempio la maestra che denigra o fa violenza nei confronti degli alunni , sarà punita per il reato ex art 571, piuttosto che per maltrattamenti, poiché quest'ultimo richiede, come ho detto in precedenza, l'abitudine delle condotte di chi agisce.

Cap.1 - L'articolo 572: elementi essenziali del delitto di maltrattamenti.

1. Caratteri generali e origine della norma

L'articolo 572 del nostro Codice penale prevede, al Capo V, la fattispecie base dei maltrattamenti, situata presso i delitti contro l'assistenza familiare, strutturata in quattro commi.

La fattispecie così presentata, come reato base, senza circostanze aggravanti, punisce chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o persona sottoposta a sua autorità, o a lui sottoposta per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di un'arte o professione.

La pena edittale è compresa fra un minimo di tre ed un massimo di sette anni. I commi 2 e 3 prevedono le aggravanti; la pena è aumentata fino alla metà se la condotta criminosa si ripercuote in danno di minori, donna in stato di gravidanza, persona con disabilità. Il comma 3 dispone che se dal fatto ne deriva una lesione grave, la pena sarà aumentata dai quattro ai nove anni di reclusione. Se dalla condotta ne deriva una lesione gravissima, o addirittura la morte, la reclusione può estendersi fino a ventiquattro anni.

L'ultimo comma sancisce che il minore che assiste ai maltrattamenti si considera persona offesa dal reato. In questo caso si parla di violenza assistita.

La norma, così formulata, è frutto di tre riforme, succedutesi in meno di dieci anni. La prima riforma è quella recepita con la legge 172/2012, ratificando la Convenzione di Lanzarote del 2007 del Consiglio d' Europa circa la protezione dei minori. Dopo un anno, nel 2013, vi sono stati due passaggi, uno avvenuto con il D.L 97/2013 con il quale la dicitura "minore degli anni quattordici" è stata sostituita con "minore degli anni diciotto". Col suddetto D.L. non solo si punivano i fatti in danno dei minori, ma anche quelli cui essi avevano assistito. Da qui il termine "violenza assistita". Il legislatore ha voluto rafforzare la tutela del minore, il quale diviene persona offesa dal reato di maltrattamenti intra-familiari. Il passaggio successivo è consistito nella conversione del D.L. 97/2013 nella Legge 119/2013. L'ultima riforma è più recente, risale al 2019, con la quale è stata data vita al c.d. "Codice Rosso". La riforma attua un inasprimento circa il trattamento sanzionatorio verso chi commette il delitto ivi descritto. Ci si domanda se la fattispecie voglia tutelare la famiglia come istituzione, oppure il singolo individuo in quanto tale.

Oggi sicuramente ciò che maggiormente interessa al legislatore è l'individuo, in particolare la libertà di esprimere la sua personalità. Questa non è solo una tutela offerta dal Codice Penale, ma è una tutela garantita dalla nostra Costituzione, precisamente all'articolo 2, in quanto costituisce un diritto fondamentale e inviolabile. L'invulnerabilità di tale diritto è estesa anche all'interno delle formazioni sociali, quale è, fra le altre, la famiglia. Quindi vi è una valorizzazione della famiglia, ma anche la tutela del singolo che vi appartiene. I maltrattamenti, difatti, creano un ambiente relazionale nel quale il soggetto maltrattato non riesce a esprimere liberamente la sua personalità. In tale direzione si può dire che le condotte descritte dalla norma contenuta all'interno dell'articolo 572 del Codice Penale alterano completamente la funzionalità della famiglia, facendola degenerare, col loro perdurare, in un ambiente ostile e di sofferenza per chi subisce determinati comportamenti posti in atto dal soggetto agente, danneggiando e ostacolando il soggetto offeso, soffocandone in assoluto la sua affermazione. Il maltrattamento si caratterizza proprio per il fatto che il soggetto che si offende è quello che si dovrebbe proteggere. Inoltre, il soggetto attivo non si limita a violare obblighi di assistenza ma sottopone coloro che dovrebbero ricevere quell'assistenza e cura, a una degradazione.

Questa visione, pur valorizzando la famiglia e, indirettamente, i beni dei singoli che la compongono, è da considerarsi aderente al dettato costituzionale, proprio perché in grado anche di dare respiro agli interessi della persona. La famiglia, così ragionando, è concepita come istituzione di piena realizzazione del singolo individuo, nella quale, ove vi fossero condotte corrispondenti alla fattispecie ivi esaminata, tali sviluppo, realizzazione e formazione della personalità non si potrebbero dire compiuti, ma, anzi, soffocati e negati. Vi è un'altra concezione, quella per cui si ritiene di dover

tutelare il singolo individuo dalla reiterazione delle offese, nell'idea che il contesto relazionale possa agevolarle. Quindi si distingue tra offesa all'incolumità della vittima e offesa alla personalità della stessa.

In primis, per quanto concerne l'incolumità, ci si riferisce all'integrità psico-fisica della vittima. In tale prospettiva, il contesto familiare viene considerato come un fattore che può agevolare la reiterazione delle condotte criminose. Ma la seconda variante, invece, mette in secondo piano l'aspetto relazionale e affettivo tra offeso e agente, mettendo piuttosto in primo piano il singolo soggetto in quanto leso nella sua personalità. Giova infatti ripetere che il delitto in questione va a minare e a comprimere la libera e armoniosa espressione della propria personalità.¹

Il reato di maltrattamenti offende, per cui, l'integrità fisica e morale della persona.

Ci sono autori che, pur condividendo la tesi per cui il bene giuridicamente protetto sia la famiglia, ritengono che la stessa non sia il bene protetto in via esclusiva dalla fattispecie, inserendo comunque tale reato fra quelli "contro la famiglia", ravvisando una conformità fra il bene protetto dalla norma e l'offensività che tale condotta racchiude. Il riferimento alla famiglia ci permette di mettere a fuoco quali siano i soggetti attivi e passivi del delitto in esame e allo stesso tempo ci aiuta a comprendere come vadano assolte le funzioni di autorità e affidamento. Leggendo la norma è comprensibile che questa si riferisca a soggetti sottoposti all'autorità, all'affidamento e alla tutela del reo, e possiamo effettivamente dedurre che la fattispecie sia rivolta a persone legate da un rapporto di affettività, ed è inevitabile, altresì, dedurre che, tra le parti coinvolte, una sia sottoposta alla soggezione dell'altra. Perlomeno, c'è un soggetto passivo che ripone, o meglio, riponeva fiducia nel suo carnefice. Oppure, ancora, vi possono essere altri soggetti che ad allo stesso hanno affidato il soggetto bisognoso di protezione. Vi è, insomma, un soggetto attivo, che è colui che, approfittando della propria autorità e della esistente relazione di affidamento, esercita la condotta maltrattante. Esiste dunque un rapporto che, fondandosi sull'autorità di un soggetto verso un altro soggetto e che può essere destinato ad avere una certa durata nel tempo, potrebbe essere terreno fertile per far nascere manifestazioni di prepotenza del soggetto attivo, causando sofferenza al soggetto passivo a causa della difficoltà dello stesso dal potersi sottrarre alle vessazioni. Si tratta di una situazione di disparità; vi è un atteggiamento prevaricatore di un soggetto verso un altro che, essendo più debole, spesso subisce le condotte offensive passivamente e senza opporre alcuna difesa. Il punto cruciale è che può essere autore di questo delitto solo chi ha ricevuto una persona in affidamento, vale a dire chi nel rapporto ricopre una posizione di preminenza. Solo esso può essere considerato responsabile del reato.

Per ravvisarsi la condotta si deve fare uso di "cattivi trattamenti" verso la persona che gli è stata affidata. È considerato responsabile del delitto di maltrattamenti chi percuote o ingiuria abitualmente

¹M. BERTOLINO, *Reati contro la famiglia*, 2020, Torino, Ed. Giappichelli, p. 199 ss.

colui il quale gli è affidato; in mancanza di quest'ultimo elemento non può configurarsi la fattispecie di delitto in esame.

Al legislatore, però, non interessa una qualunque degenerazione in tale rapporto tra le parti coinvolte, la mancanza di fiducia, l'offesa da un soggetto verso un altro soggetto. Al legislatore interessa che l'offesa sia abituale e che si inserisca in un rapporto, in un contesto, in cui c'è una parte più forte che deve attuare dei comportamenti che sfociano in maltrattamenti verso un soggetto più debole.

Quindi, la posizione di autorità o affidamento sono elementi fondamentali della fattispecie e ben delineano quanto descritto nell'articolo 572 del nostro Codice Penale. L'oggetto del reato, quindi, non sono le condotte in sé, ma il rapporto di affidamento e autorità di un soggetto su un altro. Ciò che si vuole tutelare non è tanto l'incolumità psico-fisica del soggetto passivo, quanto lo sviluppo della sua personalità, limitato o soffocato del tutto in un rapporto viziato da ripetute vessazioni succedutesi nel tempo, per tutta la durata della relazione. Le condotte che costituiscono maltrattamento, sia quando rivolte a persone minori, sia quando rivolte a persone affidate o sottoposte all'autorità del soggetto attivo, costituiscono il disvalore punito dalla norma. Così il trattamento sanzionatorio non muta se la condotta delittuosa sia innescata nei confronti di una persona della famiglia o comunque legata al reo per ragioni di affidamento, cura e vigilanza.²

Il fatto costitutivo del reato consiste nel maltrattare, sia sul piano fisico che morale, tramite una condotta commissiva o omissiva. Non costituiscono maltrattamenti i meri litigi, i diverbi, perché funzione della legge è quella di punire i fatti che ledono notevolmente gli interessi fondamentali della persona. Deve trattarsi di fatti ripetuti nel tempo, poiché il delitto in analisi è un reato abituale che si estrinseca in una pluralità di azioni che colpiscono la personalità del soggetto passivo, che danno vita ad una situazione fisicamente e moralmente intollerabile. Non deve interessarci il fatto che le singole condotte, isolate, costituiscano reato (ingiurie, percosse, lesioni, minacce); se adottate in un contesto intra-familiare o in un rapporto per cui un soggetto abbia in custodia, per motivi di educazione e/o istruzione, un altro soggetto, si configura il delitto previsto dall'art. 572 c.p. Si tratta quindi di atti lesivi dell'integrità fisica e morale della persona, dando origine a reati contro la libertà e l'incolumità individuale.

La norma in esame richiede espressamente che il fatto sia commesso fuori da ogni fine educativo e pedagogico o correttivo, diversamente andando a configurarsi la fattispecie prevista dall'articolo 571 c.p.

Per quanto riguarda il delitto di maltrattamenti il tentativo non è ammissibile. È un reato che prevede come elemento soggettivo il dolo generico.

² F. COPPI, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, (voce) in Enciclopedia del diritto, volume XXV, Varese, p. 231 ss.

Per quanto concerne gli eventi più gravi, come lesioni o morte a seguito di maltrattamenti, anche se non voluti dall'autore, si fa riferimento alle norme che puniscono le fattispecie stesse. I delitti di lesioni o di omicidio andrebbero infatti a concorrere col delitto di maltrattamenti. Sotto tale profilo possiamo dire che si tratta di un reato complesso, anche se è importante precisare che, in caso di lesioni gravi o gravissime a seguito di maltrattamenti, si applicherà una pena superiore rispetto al maltrattamento "base", mentre in caso di omicidio a seguito di maltrattamenti, la pena prevista sarà comunque inferiore a quella che si applicherebbe in caso di omicidio doloso, previsto dall' articolo 575 del nostro Codice penale.³

2. Il bene giuridico protetto.

Il delitto di maltrattamenti non è ricondotto nel nostro ordinamento tra i delitti contro la persona, bensì tra quelli contro la famiglia, anche se, leggendo con attenzione la fattispecie, il riferimento a soggetti collocati fuori dal rapporto familiare non è escluso. Lo scopo del legislatore è quello di ricomprendere sotto la sua tutela anche soggetti estranei all'istituzione familiare.

L'indeterminatezza del concetto di famiglia ha avanzato forti perplessità, specie in passato, proprio riguardo il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in questione. È stato impossibile per la dottrina porre una definizione di famiglia analoga a quella fornitaci dal diritto civile e dalla Costituzione. Un problema ulteriore è costituito dal fatto che il legislatore non sa se occorre dare una definizione di famiglia che sia propria del diritto penale e che sia comune a tutte le norme del Codice. Una prima corrente di pensiero individua una definizione unitaria di famiglia, valida per tutto il diritto penale, con la funzione di salvaguardare l'unitarietà di tutti gli istituti tutelati dall'ordinamento. Impostazione contrastante con l'idea che la famiglia prescinde da una concezione unitaria, preferendo che tale definizione sia ricavabile dalla singola fattispecie. Secondo il primo orientamento l'oggetto della tutela è la famiglia come istituzione. Il secondo orientamento pone al centro della tutela il singolo e la sua incolumità fisica. In passato si punivano i comportamenti maltrattanti non tanto perché offendevano il singolo soggetto e la sua personalità, ma piuttosto perché offendevano l'integrità della famiglia, intesa come istituzione. Il legislatore del 1930 pone questo delitto tra i delitti contro la famiglia, perché l'obiettivo del legislatore fascista era quello di tutelare la famiglia come istituzione sociale e di ordine pubblico. La famiglia veniva inserita come un bene a sé stante e per questo meritevole di tutela pari a quella offerta ai singoli individui. Anche se priva di personalità giuridica, la famiglia era concepita come una collettività di individui legati tra loro da vincoli reciproci affettivi e di sangue. Quindi la famiglia era concepita come un'entità autonoma, titolare di una serie di diritti

³ D. PISAPIA, *Delitti contro la famiglia*, 1953, Torino, ed. UTET, p. 739 ss.

e di un complesso di interessi e beni protetti dall'ordinamento, con una soggettività che si distingueva da quella dei singoli membri della stessa.

Ben presto, però, sorse l'idea che il bene tutelato dall'articolo 572 fosse l'integrità fisica e psichica della persona offesa in quanto tale, indipendentemente dal fatto che la stessa fosse un familiare o qualsiasi soggetto sottoposto all'autorità o vigilanza di un'altra persona per ragioni di educazione, istruzione, esercizio di una professione o arte. Questa tesi secondo cui il bene tutelato dalla norma è l'integrità fisica del singolo è risultata essere prevalente, perché i soggetti protetti, a cui la norma ora si rivolge, non sono solo quelli legati da un vincolo di sangue o convivenza.

Il reato di maltrattamenti non colpisce solo l'integrità psico-fisica ma anche la personalità dell'offeso, la quale subisce una lesione all'interno di ben determinati rapporti, caratterizzati dalla supremazia di un soggetto verso l'altro. Appare evidente la necessaria sussistenza di un rapporto tra carnefice e vittima, ed è essenziale che la condotta delittuosa ricada su un bene in qualche modo collegato a quel rapporto che lega i due soggetti coinvolti.

Sembra opportuno identificare l'oggetto della fattispecie nell'interesse del soggetto più debole, esposto all'arbitrio della supremazia di un familiare o di un soggetto che se ne è assunto la cura, la vigilanza o la custodia. La persona che si trova sottoposta alle vessazioni del reo potrebbe trovare difficoltà a sfuggire ai comportamenti del soggetto che detiene l'autorità.

Il maltrattamento consiste in atteggiamenti che denigrano l'altrui personalità, impedendo lo sviluppo di essa, che si vede lesa nella sua dignità umana; di conseguenza le persone offese dal maltrattamento sono persone in condizioni di inferiorità psicologica o materiale, fattore che rende più difficoltoso sottrarsi dalla situazione degradante.

La norma protegge un elemento fondamentale per la società, ovvero la dignità della persona.⁴ Il legislatore ha voluto tutelare la famiglia considerando l'importanza che essa ricopre nel contesto sociale, ma l'oggetto della tutela non deve essere confuso con i singoli beni che ogni norma protegge, sanzionandone la lesione. Sono proprio questi beni che l'interprete deve rilevare analizzando la fattispecie. Dire che il bene tutelato sia la famiglia significherebbe confondere l'oggetto del reato con il bene giuridico protetto.

Il reato di maltrattamenti, come affermato da autorevole dottrina, offende l'integrità fisica e morale di una persona. Non sono mancati gli autori che invece hanno ritenuto vi fosse una corrispondenza tra l'oggetto della norma e il bene offeso dalla condotta. È dato per certo che il singolo bene giuridico protetto dalla norma vada ricercato in ogni singola fattispecie incriminatrice.⁵

⁴ S. MARANI, *La nuova fattispecie di maltrattamenti contro familiari e conviventi*, 2020, Matelica, ed. Nuova Giuridica, p.21 ss.

⁵ F. COPPI, *op. cit.*, p. 230

Per oggetto giuridico del reato si intende ciò che il diritto penale protegge e sanziona, è quindi facile dedurre che l'articolo 572 c.p. tutela l'incolumità fisica e morale del soggetto passivo, per cui in tale protezione è possibile ricavare l'oggetto giuridico del reato. Con la fattispecie prevista dall'articolo 572 c.p., l'ordinamento non ha solo inteso difendere l'incolumità fisica e psichica delle persone coinvolte, ma anche tutelare la famiglia; non a caso il reato non è collocato tra i delitti contro le persone, ma tra quelli contro la famiglia. Se il reato di maltrattamenti avesse come unico obiettivo la tutela dell'incolumità fisica dell'individuo, sarebbero sufficienti le fattispecie di lesioni, percosse, etc., previste dal Codice, pertanto si deve concludere che l'oggetto giuridico del reato è anche la famiglia.⁶ D'altra parte, l'esigenza di individuare nella sfera del diritto penale l'entità giuridica corrispondente al bene famiglia dà luogo ad un nuovo problema, se vi sia una concezione unitaria di famiglia, cioè un significato univoco per tutte le fattispecie del Codice Penale. Una volta chiarita la portata della parola "famiglia", risulterà essere più chiara l'interpretazione di tutte le norme che ad essa si riferiscono. Gli orientamenti principali si possono raggruppare in due indirizzi. Un primo orientamento, nell'intento di salvaguardare l'unitarietà degli istituti tutelati dall'ordinamento, cerca di imporre un concetto unico di famiglia, valido per tutto il panorama normativo penalistico. Un secondo, invece, stimolato da esigenze d'interpretazione, ritiene si debba prescindere da una nozione unitaria di famiglia e piuttosto rifarsi all'analisi delle singole fattispecie per ricavare l'oggetto della tutela, rifuggendo da un concetto generale ed astratto dell'istituto. Se comunque prendiamo in considerazione il primo orientamento, che vuole la famiglia come entità unitaria, il diritto penale ritiene che essa sia come una società, una collettività di persone legate da vincoli di reciprocità, avente una soggettività propria che si distingue rispetto a terzi, sia rispetto ai singoli che ne fanno parte. Ci si domanda se la famiglia abbia personalità giuridica a sé stante, se abbia una sua dignità che il legislatore penale deve tutelare, una sua moralità da proteggere con determinate sanzioni, un regolamento proprio che ne costituisce un insieme di diritti, ai quali corrispondono altrettanti obblighi reciproci tra i suoi membri. Si tratta di una cellula base a cui non vi dà origine l'ordinamento statale, ma si ritrova nella realtà dei rapporti sociali.⁷ La famiglia va intesa come uno stato di fatto piuttosto che un istituto giuridico, comprensiva di tutti i suoi conviventi: non solo i coniugi, ma anche i consanguinei e gli affini, l'adottante e l'adottato, i figli legittimi e naturali, e i domestici.⁸

3. I presupposti del reato.

Per quanto concerne il delitto di maltrattamenti, vi sono dei presupposti che non possiamo lasciare al caso: in linea di principio vi è un primo presupposto comune per applicare la norma incriminatrice di

⁶ A.M. COLACCI, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, 1963, Napoli, ed. Jovene, p.17ss

⁷ A. PANNAIN, *La condotta nel delitto di maltrattamenti*, 1964, Napoli, ed. Morano, p.19 ss.

⁸ A. PANNAIN, *op cit.* p.24

cui trattasi, ovvero la convivenza, o quanto meno di compresenza nella vita di qualcuno, frequentazione reiterata, ma comunque non per forza di lunga durata. Il reato di maltrattamenti implica che si crei un regime di vita intollerabile dovuto alla condotta del maltrattante verso il soggetto maltrattato; tale regime si caratterizza a causa di vessazioni, che devono ripetersi nel tempo, perché si tratta di un reato abituale. L' autore del reato deve essere presente, per un determinato periodo, nella vita della persona offesa.

Il reato de quo può realizzarsi anche in altre forme di convivenza, para-familiari; è il caso delle convivenze more uxorio, o extra familiari, in cui vittima e reo hanno condiviso lo stesso ambiente, ospedale, carcere, luogo di lavoro etc. È il caso di rilevare che anche il delitto previsto dall' art. 571 c.p. (abuso dei mezzi di correzione e disciplina), la cui fattispecie di maltrattamenti si impone in un rapporto di sussidiarietà, indica che non solo il rapporto fra vittima e autore del reato possa collocarsi in un rapporto extra-familiare. Questo sta a significare che il bene tutelato dalla norma ex art 572 non è esclusivamente la famiglia, ma l'incolumità e la dignità della persona che subisce le condotte vessatorie.⁹

È stato riconosciuto colpevole per il delitto di maltrattamenti, oltre al delitto di violenza sessuale, in concorso col primo, un uomo, titolare di una farmacia, in danno di alcune sue dipendenti. L'accusa per il reato di maltrattamenti verso famigliari e conviventi era stata mossa perché i reati imputati al soggetto agente erano stati commessi in contesto lavorativo, con una certa abitudine. Si trattava di condotte lesive della loro integrità morale.

Le vittime in questione sono la magazziniera e una farmacista. Le singole azioni maltrattanti consistevano in offese continue, appellativi disonoranti, impedimento dell'uso dei servizi igienici, se non dietro pagamento di una quota, costrette a punizioni umilianti se commettevano errori sul lavoro, a volte integranti percosse, svolgimento di lavori domestici, anche nell'abitazione dell'imputato e a lavare la sua auto, mansioni che, ovviamente, non erano previste nel contratto di lavoro stipulato tra le due donne e il loro aguzzino, nonché minacce di licenziamento.

I giudici di merito ritennero che le condotte ivi elencate integrassero il reato di maltrattamenti perché, oltre all'abitudine delle vessazioni poste in essere dall'imputato, questo clima intollerabile si era instaurato in un luogo di ridotte dimensioni, ove le mansioni di ciascun dipendente avvenivano in stretto contatto tra loro, anche fisico, sotto la sorveglianza e la direzione del datore di lavoro; pertanto, quel sito poteva considerarsi familiare o para familiare, proprio come richiede la disposizione trattata. Contro la sentenza d'Appello l'imputato propone ricorso in Cassazione, ritenendo violata la legge penale, e per vizio di motivazione, in relazione agli articoli 606 c.p. e 572 c.p. Il ricorrente, nel motivare le sue ragioni, sostiene che il vizio riguardi proprio il fatto che non si può imporre una

⁹ G. PAVICH, *Il delitto di maltrattamenti*, 2012, Milano, ed. Giuffrè, p.4ss

condanna per maltrattamenti, relativamente ed esclusivamente sul presupposto che le condotte siano state poste in essere in luogo di lavoro e sul rapporto di subordinazione tra vittime e reo, anche perché al tempo dei fatti il reato de quo si rivolgeva solo alla famiglia in senso stretto e ai fanciulli.

La Cassazione rigetta il ricorso per le ragioni che andremo a illustrare: Innanzitutto l'articolo 572 del nostro Codice Penale si rivolge a tutti quei soggetti coinvolti in relazioni di affidamento, subordinazione e autorità di qualcun altro. A tutti quei soggetti non necessariamente conviventi con l'autore delle condotte offensive e degradanti, ma a tutti coloro che si affidano ad altri per ragioni di educazione, istruzione, lavoro. Pertanto, un rapporto di natura para familiare, se connotato da comportamenti svilenti, umilianti e lesivi della dignità umana possono integrare il delitto di maltrattamenti.

La Suprema Corte ha affermato che condotte persecutorie nei confronti dei dipendenti assunte sul luogo di lavoro, configurano il delitto di maltrattamenti.

Per familiarità deve intendersi ogni rapporto in cui sussiste una certa intensità, abitualità, ove si crea una soggezione di una parte nei confronti dell'altra, vi sia fiducia, affidamento e assistenza, tanto da connotare una situazione di "familiarità". Inoltre, occorre che i singoli fatti appaiano uniti da un nesso di abitualità, tali da denotare un'unica intenzione criminosa. I soggetti coinvolti devono vivere un rapporto di prossimità permanente, nascente da una relazione, una comunanza di vita, condivisione dei medesimi spazi, deve esservi un intenso rapporto di lavoro, destinato a durare nel tempo, così che la vittima possa divenire un soggetto vulnerabile e meritevole di tutela.¹⁰

Il maltrattamento può configurarsi se si ha una certezza circa l'esistenza di una relazione sentimentale, instauratasi su un vincolo di solidarietà fra la coppia. Si richiede uno stabile e concreto progetto di vita e non una mera coabitazione occasionale tra i partner. Per cui si parifica la figura del convivente more uxorio a quello del coniuge come persona offesa dal reato di maltrattamenti. Ai fini dell'applicazione della norma, si può parlare di convivenza laddove sia certa l'esistenza di una relazione affettiva, connotata dal carattere della continuità e dalla stabilità del vincolo affettivo. Lungi dall'essere confuso con la mera coabitazione, deve trattarsi di una relazione personale, con la caratteristica di essere improntata dalla comunione materiale e spirituale di vita.¹¹

Uno dei problemi più delicati circa il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi è quello di una corretta interpretazione del concetto di persona della famiglia. Il legislatore del 1930 si riferiva alla famiglia legittima, quella fondata sul matrimonio. Era evidente che l'esigenza di tutela si

¹⁰ C.FIANDESE, *Il reato di maltrattamenti può essere integrato anche quando le condotte siano poste in essere in ambito lavorativo?* Nota a Cass. Pen 28/02/2021, n 23104, Sez. III, in "IlPenalista.it", 2021, 8,

¹¹ A. IEVOLELLA., *Violenze fisiche ai danni della compagna: la convivenza non basta a integrare il delitto di maltrattamenti*, nota a Cass. Pen. 28/09/2022, Sez. VI, "Diritto e giustizia", 2022, 176

Per configurarsi il reato di maltrattamenti non è sufficiente la mera coabitazione, ma deve trattarsi di una convivenza stabile e con un comune progetto di vita tra reo e offeso dal reato.

rivolgeva all'istituto della famiglia, mentre l'integrità fisica e morale dell'individuo passava in secondo piano.

Un'altra impostazione era portata a considerare la famiglia come un gruppo di persone legate da rapporti non solo di parentela e coniugali, ma nascenti da legami di reciproca assistenza, con la conseguenza che anche i rapporti more uxorio dovevano essere considerati meritevoli di protezione. Quest'ultimo orientamento ha preso il via dalle profonde innovazioni nel diritto di famiglia, fino a giungere all'equiparazione tra figli legittimi e naturali attraverso la l. 151/1975, così da uscire dal concetto di famiglia tradizionale, nascente dal matrimonio, ma in senso più esteso, da famiglia civile a famiglia di fatto. Quindi si deve riconoscere che il delitto di maltrattamenti non si consuma solo tra persone familiari in senso giuridico, ma anche tra persone legate da rapporti di fatto, che comunque hanno relazioni somiglianti a quelle delle relazioni coniugali, basti pensare che anche l'amante del soggetto maltrattante è considerata vittima.

Un orientamento più recente ha esteso la fattispecie anche a soggetti, tra cui è cessato il rapporto di convivenza, a seguito di separazione legale o di fatto.¹²

Nel delitto di maltrattamenti deve richiedersi un'aspettativa tra le parti di solidarietà e reciproca assistenza, determinata da una stabile e duratura relazione affettiva, fondata sul coniugo o parentela, comunque da comune condivisione del luogo di abitazione, altrimenti, in assenza dei requisiti ora nominati, in occasione di cessata convivenza more uxorio tra due persone, si configura l'ipotesi aggravata del delitto di atti persecutori, previsto dall'articolo 612 bis c.p.¹³ Si configura il delitto ex art 572 quando tra due persone, anche se cessata la convivenza, sussistono ancora obblighi di reciprocità e assistenza, morale e materiale, rispetto a ciò, sarà imputabile il delitto di maltrattamenti.¹⁴

Il reato di maltrattamenti in famiglia potrebbe assorbire quello di atti persecutori se nonostante sia interrotta la convivenza, i rapporti tra le parti, connotati da reciproci obblighi di assistenza, educazione verso eventuali figli, istruzione di questi, siano ancora persistenti.¹⁵

Nella comune terminologia di convivente, il legislatore ha voluto ricomprendere tutti quei soggetti legati all'autore materiale del fatto che con esso condividono gli stessi spazi, abitazione, anche se questi luoghi sono differenti a quelli del focolare domestico. Giova ribadire che il concetto di famiglia non è esclusivamente quello che pone le basi sull'istituto giuridico del matrimonio, o dalla

¹² S. MARANI, *op.cit.* p.27 ss.

¹³ Cass. Pen...Sez. VI, 16/03/2022 n.15883

¹⁴ Cass. Pen. Sez. VI, 05/12/2018 n.6506

¹⁵ Cass. Pen Sez. VI, 03/11/2020, n.37077

convivenza more uxorio, quanto può estendersi anche a quelle relazioni comunque caratterizzate da doveri quali la solidarietà e l'assistenza reciproca. Ai fini della configurabilità del reato de quo è sufficiente la condivisione di un progetto di vita comune. Non è invece necessario che il rapporto permanga in maniera continuativa, piuttosto è necessario che tale rapporto si fondi su aspettative reciproche di mutua solidarietà, potendo il reato configurarsi anche se la relazione abbia avuto una durata limitata, o comunque si sia trattato di un rapporto instabile, anomalo. Difatti la fattispecie ex art. 572 assorbe quella contenuta nell' articolo 612 bis, anche quando la relazione sia giunta a termine, ma nonostante continuano a permanere i vicoli derivanti dalla famiglia, la cosiddetta "*affectio familiaris*". Il giudice, invece, deve applicare la norma dell' articolo 612bis, ovvero gli atti persecutori, ogniqualvolta, non esiste o comunque siano cessati i vincoli di rispetto, fedeltà, solidarietà, reciprocità, vincoli che restano in piedi anche durante la separazione o il divorzio, in maniera particolare se le parti sono legate tra loro da doveri di genitorialità. Se ci sono dei figli, è dovere del giudice indagare sulla qualità e frequentazione dei genitori, per capire se bisogna fare riferimento al più grave delitto di maltrattamenti, oppure al delitto di stalking, come oggi si usa chiamarlo. Infatti, ciò che contraddistingue le due fattispecie è il bene giuridico protetto; l' articolo 572 tutela la famiglia sia come comunità di persone legate tra loro da un vincolo sanguineo ma anche di doveri di solidarietà, assistenza, protezione, legami affettivi, e altresì il singolo e la sua dignità, in quanto persona meritevole di tutela. Il delitto all' art 612 bis, ricompreso tra i reati contro la libertà personale, tutela la libertà morale, fisica, sessuale della persona, come singolo individuo, la sua integrità psico/fisica, di cui il legislatore si è fatto carico. La presenza dei figli non implica che debba per forza di cose applicarsi l' articolo 572, perché la norma di specie richiede che la filiazione non deve essere un evento occasionale, ma tra la coppia deve ab origine esservi stata una relazione stabile o comunque qualificata dalla volontà di far fruttare nel tempo quel legame.¹⁶

4. I soggetti del reato.

Considerando la denominazione della fattispecie non sarà difficile intuire quali siano i soggetti del reato. La nozione di famiglia da tempo si è estesa oltre la nozione di "diritto", fino a concepire quella che oggi è conosciuta come famiglia di fatto, comprensiva di tutte quelle situazioni di convivenza, caratterizzate da legami affettivi fra due o più persone. Innanzitutto, le condotte vessatorie possono realizzarsi nei confronti di persone della famiglia, ossia legate al soggetto agente da un rapporto di coniugo o parentela. Rispetto a questa fattispecie il vincolo familiare è elemento costitutivo del reato. Già la Cassazione aveva chiarito che deve considerarsi famiglia ogni consorzio di persone legate da

¹⁶D. POTETTI, *Corte Costituzionale e Corte di Cassazione alle prese con un regolamento di confine tra maltrattamenti e stalking*, in "*Cass.pen*", 01 ottobre 2022, 17, p. 3703

rapporti di reciprocità e assistenza. Nonostante ciò, già una giurisprudenza non troppo recente, aveva chiarito, che il reato di maltrattamenti può configurarsi anche tra persone legate da un puro rapporto di fatto, rapporti caratterizzati da relazioni intime tra le stesse, che comunque abbiano somiglianze col rapporto tra coniugi; stiamo parlando delle convivenze more uxorio. La giurisprudenza tradizionale nega che tale rapporto debba necessariamente trattarsi di una vera e propria convivenza., ritenendo sufficiente che le condotte siano reiterate e idonee a determinare nella vittima un regime di vita intollerabile, ammettendo che il reato possa configurarsi anche in ipotesi di cessazione del rapporto di convivenza fra i coniugi. In ogni caso, è indispensabile che tra vittima e reo vi sia quanto meno una frequentazione.

In tal caso la Corte di appello di bologna conferma la pronuncia del Tribunale di Modena, che aveva condannato A. per i reati ex art 572 c.p. e 624 c.p., per aver maltrattato la compagna con continue violenze fisiche e verbali, nonché per essersi appropriato di alcuni gioielli della vittima per trarne profitto. L'imputato A.A presenta ricorso perché ritiene non sussista alcuna relazione familiare tra lui e la persona offesa, tantomeno di convivenza, tantomeno un progetto di vita comune, ma piuttosto una coabitazione occasionale. Ancora il ricorrente deduce un nuovo motivo di doglianza, in quanto nelle condotte a lui contestate non sussisteva il requisito dell'abitudine, piuttosto si trattava di atti isolati e sporadici. La Cassazione accoglie il ricorso in quanto fondato. Per quanto concerne la lettura e il significato dell'art 572 c.p. la giurisprudenza di legittimità ci offre diverse soluzioni: 1) Per un verso, si sostiene che il reato di maltrattamenti possa configurarsi in un contesto in cui vi è un'accertata esistenza di una relazione sentimentale tra le parti, nel quale si è instaurato il vincolo di solidarietà tra i partner. 2) Un altro orientamento, più aderente al caso in esame, si sofferma sulla figura del convivente, parificata a quella del familiare, come persona lesa dalla fattispecie; il legislatore ha voluto ricomprendere il convivente tra i componenti della famiglia, intesa come comunità qualificata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale tra soggetti, lungi dall'essere riconoscibile nella presenza non continuativa di una persona nell'abitazione di un'altra, a cui è sentimentalmente legata. La coabitazione della coppia deve avere una certa durata e stabilità. Rispettando il principio di legalità ai fini dell'applicazione della norma ex art 572, si può parlare di convivenza laddove risulti una certa e stabile relazione affettiva, connotata dalla continuità, senza confondersi con la mera coabitazione.

Il concetto di convivenza deve essere espressione di volontà di vivere una vita insieme, trattandosi di una comunione sia materiale che spirituale. Nel caso di specie, pur in assenza di una prova del cosiddetto "progetto di vita comune" e di un'organizzazione stabile della quotidianità, la relazione tra l'imputato A. e la vittima B., interrotta per alcuni mesi, è poi culminata in una convivenza della durata di sole tre settimane; pertanto, si esclude la mera occasionalità.

Riguardo invece gli atti aggressione fisica e verbale ai danni di B. si devono considerare tali condotte idonee a generare un clima di sopraffazione. Non è stato però specificato se le aggressioni fossero tra loro ravvicinate e la frequenza col quale si sono verificate all' interno della relazione.

La Cassazione conclude con l'annullamento della sentenza in riferimento all'imputazione per maltrattamenti, mentre resta ferma quella per furto.¹⁷

Sempre a riguardo il rapporto tra le parti, sulla stabilità o meno della relazione, possiamo citare un altro caso, in cui il Tribunale di Velletri aveva condannato un uomo per i reati ex art 572, 582 e 583 *quinquies* c.p., commessi in danno della compagna convivente. In particolare, era stato commesso il reato di deformazione del viso a seguito di un tatuaggio sul viso, fatto dalla vittima, su costrizione dell'imputato. In particolare, l'uomo aveva costretto la donna a tatuarsi il nome di lui sul volto. L'imputato ha poi presentato ricorso per Cassazione perché ritiene violati gli articoli 393, 395 e 396 c.p.p. per omessa notifica al difensore di fiducia dell'ordinanza di ammissione dell'incidente probatorio, relativo alla deposizione della persona offesa. Il difensore di fiducia dell'imputato è l'Avv. Vito Alberto Calabrese, domiciliato a Roma; per errore la notifica venne fatta al suo omonimo Avv. Vito Calabrese. Per cui l'incidente probatorio venne eseguito in assenza del difensore scelto dall'imputato ma alla presenza di un difensore d'ufficio. La difesa avrebbe tempestivamente eccepito l'inutilizzabilità delle stesse, con esito negativo, riproponendo l'eccezione in appello, ma anche la Corte aveva ritenuto non fondato il motivo.

L'altro motivo di doglianza, quello che ci interessa maggiormente, è quello circa l'inosservanza della legge penale, in relazione l'articolo 572 c.p. La difesa sostiene che non sarebbe configurabile il delitto de quo perché nella relazione tra l'imputato e la persona offesa mancherebbe il requisito della stabilità, della continuità, né vi è traccia di un legame di reciproca assistenza per un apprezzabile periodo di tempo. In effetti la relazione tra reo e vittima sarebbe durata solo quattordici giorni. Così la difesa deduce sempre l'inosservanza della legge penale circa i reati 582 e 583 *quinquies*.

Il reato di lesione è stato confessato in sede di interrogatorio dall'imputato ma comunque non denunciato dalla vittima. La procedibilità d'ufficio è legittimata quando sussiste l'aggravante del nesso teleologico col reato di maltrattamenti.

Ancora la difesa sostiene che la sentenza di appello sia priva di motivazione, questo perché fondata su dichiarazioni esclusivamente fornite dalla vittima, mentre non sono state valutate in maniera adeguata le dichiarazioni di alcuni testimoni; dichiarazioni potenzialmente fondamentali ai fini del giudizio.

Il primo motivo del ricorso è infondato perché nel momento in cui fu nominato l'avvocato difensore, era stato soltanto menzionato il nome del procuratore e non il suo indirizzo, né il recapito telefonico.

¹⁷ Cass. Pen. Sez. VI, 11/10/22, n 38336

Il secondo motivo, per noi di maggiore importanza, è stato ritenuto infondato. Dalla precedente decisione impugnata emerge che, pur non essendo duraturo il rapporto tra vittima e imputato, questo poggiava su un progetto di vita insieme, un desiderio di comunione di vita. Pertanto, giustamente, la Corte d'Appello ha ritenuto si trattasse di una effettiva convivenza giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 572 del codice penale. Al riguardo, bisogna precisare che è configurabile il delitto in esame anche in un rapporto di convivenza di breve durata, anche se anomalo e instabile, purché vi sia una prospettiva di stabilità e reciproca solidarietà. Deve ritenersi infondato anche il terzo motivo circa il nesso teleologico, rimanendo ferma l'aggravante che presuppone la procedibilità d'ufficio.

Si è ritenuto altresì che le sentenze di merito siano adeguatamente e correttamente motivate. Al rigetto del ricorso per Cassazione, segue la condanna al pagamento delle spese processuali.¹⁸

Quando invece il soggetto passivo sia minore degli anni quattordici, il reato può essere commesso da chiunque. In questa ipotesi la fattispecie non richiede un rapporto specifico tra le parti, ma resta immutabile la condizione della ripetibilità degli atti da parte del soggetto attivo. Negli altri casi, la norma resta riferibile soltanto ad alcuni soggetti legati da quei rapporti, legami e vincoli sopra citati, o per ragioni di autorità, affidamento o custodia. Proprio perché le percosse, le ingiurie, le lesioni avvengono tra le mura domestiche, o all'interno di un rapporto di fiducia di una persona verso l'altra, le condotte assumono maggiore gravità, rispetto a situazioni fuori da tali contesti, offendendo la personalità della vittima.¹⁹ Per quanto concerne il soggetto attivo, abbiamo già più volte detto che può essere una persona della famiglia, potendo trattarsi del marito verso la moglie, dei fratelli verso le sorelle, figli verso genitori o viceversa. Si evince che per quanto riguarda la realizzazione del delitto in questione, non ci sono soggetti autoritari e soggetti ad essi sottoposti.

Mentre se si tratta di una relazione in cui una persona è affidata ad un'altra per ragioni di educazione o istruzione, in questi casi, il soggetto attivo del reato potrà essere solo colui al quale le persone offese gli sono state affidate, o comunque hanno un rapporto di dipendenza e subalternità nei suoi confronti. Se quest'ultime, commettono una delle condotte prevista dall'articolo 572 c.p. non potrà comunque configurarsi il delitto di maltrattamenti. Quindi, riassumendo, il soggetto attivo deve avere una determinata qualifica ed essere in una determinata e specifica relazione col soggetto passivo. Il soggetto attivo deve essere a conoscenza della qualifica che riveste o della relazione che lo lega al soggetto passivo. Per tanto, possiamo classificare la fattispecie in esame come reato proprio.

Il delitto di maltrattamenti ammette il concorso di persone. Tra i concorrenti nel reato, vi possono essere anche soggetti esterni al sodale familiare (*extraneus*), ma che in qualche modo dipendono da

¹⁸ Cass. pen. Sez V, Sent. 26/09/22 n 36194

¹⁹ F. COPPI, *op.cit.*, p. 237

un altro soggetto agente, quest'ultimo invece membro della famiglia di cui fa parte l'offeso. (*intraneus*).²⁰

5. Elementi oggettivi del reato: condotta, abitudine, evento.

È necessario delineare le condotte del reato, ovvero come si realizza la fattispecie in questione.

Il reato di maltrattamenti si manifesta attraverso tre elementi: vessatorietà, intesa come sopraffazione in danno della persona offesa, mediante condotte reiterate che vanno a pregiudicare l'integrità fisica e morale della vittima, fino a ledere la personalità di questa. Queste condotte devono necessariamente ripetersi nel tempo, poiché il delitto in analisi appartiene alla famiglia dei reati abituali.

Il delitto, inoltre, per realizzarsi deve determinare un contesto familiare intollerabile.

Per il resto, questo può realizzarsi attraverso condotte attive o omissive, fra loro uguali o diverse, purché ripetute e intollerabili, manifestandosi attraverso condotte che, prese singolarmente, costituiscono reati differenti, quali le lesioni, le percosse, le minacce, denigrazioni, etc. che se tenute in ambiente familiare e protratte nel tempo, configurano il più grave e delicato delitto ex art 572, per il quale la tutela si contraddistingue proprio per il bene protetto da siffatta fattispecie.²¹

Il delitto di maltrattamenti è un reato proprio, poiché deve necessariamente essere commesso da un componente della famiglia, o alla vittima legato per ragioni di custodia ed educazione; a condotta libera, purché le condotte siano ripetute nel tempo e che avviltino lo stato fisico e psicologico di chi li subisce.

Le condotte poste dal soggetto agente sono tra loro collegate da un nesso di abitudine, e possono essere quelle tipiche come le lesioni o le minacce, o atipiche purché siano causa di sofferenza psicologica della persona offesa. Il soggetto attivo agisce con la sola funzione di ledere l'integrità psico fisica della vittima.²² Il reato di maltrattamenti può configurarsi anche semplicemente attraverso condotte verbali che possano avviltire lo stato psicologico della vittima, senza tradursi necessariamente in violenza fisica.²³

Nell'ambito dei maltrattamenti e della violenza domestica, quella psicologica si ritrova frequentemente in relazione ad altre forme di violenze. Di fatto questo tipo di violenza accompagna il soggetto maltrattato in tutta la durata del reato, perché tale forma di violenza costituisce il *modus operandi* di soggiogare e sottomettere la vittima a comportamenti violenti e autoritari del soggetto attivo, costituiti da minacce, denigrazioni, ingiurie, creando un ambiente di tensione e forte sofferenza per chi subisce tutto ciò. Tali condotte raramente si manifestano in presenza di testimoni, piuttosto

²⁰ M.A COLACCI, *op.cit.*, p. 66 ss.

²¹ G. PAVICH, *op.cit.*, p. 13

²² Tribunale Cassino, 10/02/22, n 1516

²³ Tribunale di Torino, 01/08/22, n. 1417

invece tendono a liberarsi entro le mura domestiche. La vittima, spesso, subisce passivamente e giustifica tali condotte al fine di salvaguardare l'unione familiare. Questo atteggiamento di resistenza verso le condotte vessatorie del partner, portano, considerando il loro protrarsi nel tempo, a una condizione di scarsa autostima, impotenza, depressione, sensi di colpa, ansia, inadeguatezza etc.

Altre forme atipiche di manifestazione del reato in questione possono essere quello di controllare, o dominare le scelte della vittima, ad esempio a che ora mangiare, chi essa debba frequentare, il lavoro o gli hobby da intraprendere, come spendere il denaro, fino a isolare la vittima, completamente o quasi, dai suoi affetti più cari, come amici e famiglia, in modo tale che solo il maltrattante possa essere il centro della vita della maltrattata/o.²⁴

Proprio questa situazione di controllo di chi maltratta, verso il maltrattato, fa sorgere in rilievo un'altra forma di violenza che potrebbe inserirsi tra le diverse e reiterate azioni che caratterizzano il delitto de quo, parliamo della violenza economica, insieme alla violenza fisica e psicologica, viene riconosciuta dalla Convenzione di Istanbul, che appunto disciplina e contrasta la violenza di genere e domestica. Tale Convenzione definisce violenza di genere tutti gli atti lesivi della personalità fisica, morale, sessuale, e anche economica. L'articolo 18 della Convenzione prevede l'obbligo per tutti gli stati aderenti a essa, di tutelare e garantire l'indipendenza economica delle donne vittime di violenza, perlopiù le misure prese dai singoli Stati devono essere volte a garantire l'indipendenza economica delle donne dai loro carnefici. Ma in cosa consiste la violenza economica? Si attua questa forma di violenza quando il partner/coniuge controlla o limita tutte le risorse dal quale la donna può trarre un beneficio economico, decidendo lui come questa debba spendere il denaro, fino a privarle di lavorare e avere una fonte di reddito, dal quale possa rendersi indipendente. In questo tipo di violenza la disparità tra uomo e donna nella relazione è pressoché evidente e accentuata, nonostante la Carta costituzionale prevede la parità tra i sessi, anche sul piano lavorativo.

Per cui si può contestare tale comportamento da parte del marito verso la moglie, all'interno dei maltrattamenti in famiglia, ovvero tutti quei comportamenti che si manifestano attraverso la gestione, il controllo dei beni, denaro, di appartenenza della donna, la quale si trovi impossibilitata di disporre come meglio vorrebbe. Tutte queste condotte hanno sempre la stessa funzione che caratterizzano il delitto di maltrattamenti: isolare e umiliare la vittima.²⁵ Quindi, possiamo dedurre che quella economica possa ricomprendersi, insieme alla violenza psicologica e fisica, tra le forme di violenza di genere. Si tratta di una tipologia in cui chi la esercita sfrutta il disinteresse economico, o la poca attenzione per l'economia della donna offesa. Così realizzandosi attraverso controllo, manipolazione,

²⁴ A. BRAMANTE, V. LAMARRA, *Maltrattamenti e violenza psicologica: disfunzionalità delle relazioni in ambito familiare*, in " *IPenalista.it* ", 2018

²⁵ I.PELIZZONE, *La violenza economica contro le donne. Riflessioni di diritto costituzionale*, in " *Diritto di difesa* ", 2020, p.567

estorsione e la privazione di risorse monetaria della vittima, nel corso della relazione, e anche quando sia giunta a termine. Proprio la violenza fisica si accompagna, nella maggior parte dei casi anche a quella economica, che, purtroppo, è percepita con minor impatto dalle donne che ne sono vittime, e dalla società nel suo insieme. Proprio la citata Convenzione di Istanbul parla di violenza di genere come ogni forma di discriminazione e lesione dei diritti e delle libertà delle donne, di natura fisica, sessuale, morale ed economica, facendo spazio così a tutte quelle azioni che comportano danni e sofferenze sul piano economico alla donna.²⁶

Sembrerebbe che l'espressione maltrattare sia caratterizzata da indubbia indeterminatezza, potendo comprendere fra le condotte che ne caratterizzano il reato, sia atti leciti che non. Per questo può definirsi sia un reato abituale proprio, che abituale improprio. Quando le condotte ripetute siano lecite, siamo di fronte a un reato abituale proprio, mentre se si tratta di una serie di condotte che, prese singolarmente costituiscono reato, siamo di fronte a un reato abituale improprio. La ratio di tale interpretazione racchiude la tutela che si vuole dare alla persona offesa dalle suddette condotte, ovvero se si attribuisce rilevanza agli atti che di per sé costituiscono reato, si vuole tutelare la personalità dell'offeso, mentre se ci si dà uno sguardo alle condotte lecite ma che se ripetute configurano il maltrattamento, a subire il disvalore è la famiglia come bene giuridico protetto dalla fattispecie. Per ciò, considerati i due modi appena descritti di manifestazione del delitto in questione, può dedursi che il maltrattamento si realizza anche attraverso condotte prive di rilevanza penale: ci sono svariatissimi modi di trattare male una persona e sicuramente tra quelli più subdoli, vi è quello di mettere in atto più episodi in sé non particolarmente eclatanti, i quali però se reiterati sviliscono la personalità di chi li subisce. Questi atti isolatamente considerati leciti, si manifestano attraverso condotte vessatorie, atteggiamenti irosi, ingiurie, umiliazioni, asservimenti, scherno, disprezzo. Mentre gli atti illeciti a sé comprendono percosse, lesioni, minacce, violenza privata, fino a integrare il sequestro di persona. Le ipotesi in cui sono presenti atti che di per sé costituiscono reato presentano un disvalore diverso e maggiore rispetto all'insieme di atti di per sé leciti prima menzionati.

Si ritiene sussista il maltrattamento anche nei casi in cui si costringe la moglie a tollerare la presenza della concubina in casa o l'ostentare la propria infedeltà o commettere cattiverie e atti meschini, detenere un atteggiamento prevaricatore nei confronti del partner, umiliandola e sottoponendola a continue sofferenze psichiche e fisiche, rendendo l'esistenza di quest'ultime penosa e intollerabile.

Proprio riguardo l'ostentata infedeltà da parte del coniuge, generando sofferenza e intollerabilità nei confronti della vittima, la Corte d'Appello di Torino, decisione poi confermata in Cassazione, rigetta il ricorso da parte di un uomo, già condannato in primo grado, il quale nel corso di una relazione

²⁶ B. PEZZINI, A LORENZETTI, *La violenza di genere dal Codice Rocco a Codice Rosso*, 2020, Torino, Giappichelli, p.145 ss.

conflittuale e burrascosa, intratteneva relazioni con altre donne. Quest'ultimo riteneva che l'infedeltà non costituisse causa di umiliazione e motivo di rimprovero, tanto da integrarsi una condotta criminosa, in violazione dell'art 572 c.p. Inoltre, l'imputato, in sede di legittimità contesta gli atti di violenza fisica verso la compagna, in quanto non possano configurare il delitto de quo poiché distanti tra loro, per cui è assente il requisito essenziale dell'abitudine. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso perché l'ostentata frequentazione del ricorrente di altre donne, comportando il disprezzo da parte della persona offesa, a lui legata da una stabile relazione, richiede un obbligo di rispetto reciproco; pertanto, la Corte dichiara inammissibile il ricorso.²⁷

La giurisprudenza della Cassazione, di recente, ha compreso tra le numerose condotte che possano considerarsi maltrattanti, anche l'exasperata avarizia (Cass. N 6785/2000), ancora la richiesta abituale di atti sessuali contro la volontà del coniuge o convivente, non esplicitamente rifiutati dalla stessa.²⁸ Circa l'atteggiamento eccessivamente parsimonioso, è recentissima la pronuncia della Cassazione, per un caso in cui un uomo è stato condannato per maltrattamenti, sentenza poi confermata dalla Corte Suprema.

Il ricorrente costringeva la moglie a fare la doccia solo una volta alla settimana. L'uomo, oltre a vessare la moglie con condotte violente, imponeva a quest'ultima l'uso limitato della doccia, oltre a riciclare tovaglioli. Pertanto, si era instaurato un clima di sopraffazione, elemento tipico del maltrattamento, che prescindeva dalle difficoltà economiche, tra l'altro inesistenti, considerando che entrambi i coniugi lavoravano. Nonostante ciò, l'uomo imponeva uno stile di vita fatto di rinunce e sacrifici. Il marito controllava ogni tipo di spesa della moglie, costringendo questa a comprare vestiti solo in negozi economici. Lui decideva dove e quando poteva fare la spesa. La cosa più raccapricciante, stando ai racconti della vittima, è che l'uomo imponeva anche la quantità di carta igienica da utilizzare, per la precisione due strappi, oppure a riutilizzare acqua di una bacinella per il lavaggio del viso. Per il pranzo doveva usarsi un solo piatto, e una sola posata.

Questi atteggiamenti costringevano la donna ad azioni esasperate, come buttare via gli scontrini o a lasciare la spesa a casa dei genitori, o a chiedere alle amiche di dire che gli acquisti fatti erano regali fatti dalla stessa.

Il matrimonio comporta un regime di scelte comuni, quali anche il risparmio, ma non deve diventare un obbligo. Purtroppo, i medici hanno diagnosticato alla donna un disturbo post traumatico.

La tirannia economica rappresenta una delle forme più subdole di controllo e violenza, divenendo terreno fertile per altre forme di violenza.²⁹

²⁷ Cass. Pen., Sez. VI, 03/11/22 n 41568

²⁸ M. BARTOLINO, *op.cit.*, p. 217 ss.

²⁹ Cass. Pen, Sez. VI, 17/02/23, n.6937

La quotidiana inflizione da parte del marito nei confronti della moglie di un atteggiamento di prevaricazione, finalizzato a imporre le proprie convinzioni, attraverso l'uso della forza, e della violenza verbale, nonché l'imposizione di regole di vita quotidiane, limitando la libertà personale della vittima, anche costringendola a subire rapporti sessuali, tali condotte perpetrate anche in presenza dei figli.³⁰

Integra il reato di maltrattamenti nei confronti dei figli minori qualora siano sistematicamente spettatori di violenze fisiche e verbali di un genitore nei confronti dell'altro, portando esiti nefasti nel ciclo di crescita e sviluppo sociale del minore.³¹

Tra le condotte attive che l'agente possa mettere in atto, la Cassazione precisa che integrano reato di maltrattamenti le condotte prevaricatrici del marito nei confronti della moglie, volte a isolarla dal contesto sociale, dal lavoro, all'imporre a essa l'uso del velo o negarle l'uso degli elettrodomestici, o alla gestione dell'uso denaro, fino alla privazione dei rapporti coi figli minori.³²

Altra situazione utile a delineare la condotta nel delitto di maltrattamenti potrebbe consistere nel carattere iperprotettivo di un genitore nei confronti del figlio minore tali da incidere sullo sviluppo psico fisico dello stesso, a prescindere dal fatto che il minore abbia percepiti quei comportamenti come tali ed eccessivi.³³

L'offesa nel delitto preso in considerazione, può realizzarsi attraverso condotte commissive, ovvero quelle finora analizzate e descritte, e quelle omissive, che ora andremo a esaminare da vicino.

I maltrattamenti in forma omissiva si collegano al rispetto degli obblighi di mantenimento all'interno della famiglia. Col termine mantenimento si vuole dire quei doveri di soddisfare ogni necessità della famiglia. Questo in riferimento a quei principi costituzionali, quali il principio di uguaglianza e solidarietà, e resi ancora più forti dalla riforma del diritto di famiglia, facendo riferimento all'articolo 143 del Codice Civile secondo comma che dice che dal matrimonio deriva l'obbligo di fedeltà e assistenza reciproca, morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse per la famiglia e alla coabitazione. Il capoverso successivo dice che ciascun coniuge è tenuto, in base alle proprie capacità e sostanze, a contribuire ai bisogni della famiglia. L'articolo 147 impone ad ambedue l'obbligo di istruire ed educare i figli, tenendo conto delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni. Non

³⁰ Tribunale di Pescara, 21/07/22 n 1190

L'uso quotidiano di violenza fisica e verbale integra il reato di maltrattamenti in famiglia

³¹ Cass. Pen. Sez. VI, 10/12/2014 n 4332

Violenza assistita nei confronti dei figli minori ogni qualvolta siano spettatori delle violenze subite da un genitore da parte dell'altro genitore

³² Cass. Pen sez. VI, 25/05/22, n 28623

Sussiste il reato di maltrattamenti se il marito isola la moglie dal contesto sociale

³³ A. PANETTA F. PANETTA, *Comportamenti di carattere iperprotettivo nei confronti del figlio minore: sussiste il reato di maltrattamenti? nota a Cass. Pen 14/07/2022, n34280, Sez. VI, In "Diritto e giustizia", 2022,160, p. 9*

solo i genitori, ma anche i figli hanno doveri verso i genitori, sempre in ossequio al principio della solidarietà familiare, e questo è confermato dall' articolo 315 c.c.

La rilevanza penale della condotta omissiva in tale fattispecie è condizionata dalla mancata azione doverosa, prevista dall' ordinamento, o dal mancato impedimento di un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, tale ipotesi, è ovviamente verificabile, quando un soggetto agente violi obblighi di garanzia nei confronti della vittima, omettendo di mettere in atto condotte che avrebbe l'obbligo di tenere. Rispondono di maltrattamenti in forma omissiva, per cui, quei genitori che non adempiono all' obbligo di mantenimento e istruzione dei figli, oppure anche gli operatori sanitari che non rispettano i loro doveri di vigilanza e custodia verso chi viene affidato alle loro cure.³⁴

Si sostiene che, l'elemento oggettivo del reato, possa caratterizzarsi dalla presenza di condotte omissive, purché accompagnate dalla volontà specifica di maltrattare. Solitamente si fa riferimento a quelle situazioni in cui si priva l'offeso di cibo e medicinali. Tali condotte inattive, possono provocare sofferenze della stessa rilevanza di quelle derivanti da condotte attive, la gravità espressa dalle une così come dalle altre possono raggiungere la medesima intensità.

La rilevanza penale di un comportamento negativo è correlata alla mancata osservanza di un comportamento doveroso che si è tenuti a osservare, o a impedire l'accadimento di un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire.

Circa il concorso nel delitto di maltrattamenti in forma omissiva è invocato non solo per chi tiene il comportamento illegittimo, ovvero in ipotesi monosoggettiva, ma anche per chi abbia il dovere di intervenire, per impedire quelle condotte offensive e degradanti se ne astenga, restando indifferente.

35

La Corte di legittimità ha dichiarato punibile per maltrattamenti il padre che omette di intervenire nei confronti della figlia minore, vittima di abusi sessuali da parte del marito, col quale è legata da matrimonio celebrato con rito indiano, con la convinzione che l'atteggiamento di dominio del marito sulla moglie sia giustificato da una cultura differente dalla nostra. Si parla di reati culturalmente orientati, puniti nel paese del soggetto passivo ma invece accettati nei paesi di provenienza del soggetto agente.³⁶

Circa le condotte omissive, sopra menzionate, sono ricomprese quelle azioni che un soggetto, proprio per la qualifica da lui rivestita, avrebbe potuto e dovuto evitare, si parla delle cosiddette posizioni di garanzia, perlopiù tipiche di strutture come case di cura, scuole per l'infanzia etc. Proprio gli asili, luoghi deputati alla cura, all' accudimento, e alla crescita di soggetti minori e vulnerabili, incapaci

³⁴ S. MARANI, *op.cit.*, p.40 ss.

³⁵ T. VITARELLI., *Maltrattamenti mediante omissione?* In *“Riv.it. dir. e proc. pen”*., 1979, p. 179

³⁶ F. LOMBARDI, *L'incidenza del fattore culturale sulla posizione di garanzia del padre nei confronti della prole*, in *“Cass.pen”*, 2017, 1, p. 229

di difendersi, possono trasformarsi in luoghi ostili ai piccoli, dove educatori e soggetti che dovrebbero esercitare posizioni di garanzia, pongono in atto atteggiamenti che integrano le condotte descritte dall' articolo 572.

A riguardo la Corte d'Appello di Milano aveva condannato l'appellante a tre anni di reclusione e al pagamento del risarcimento alle parti civili, da liquidarsi in separata sede. In particolare, le accuse mosse nei confronti dell'imputato erano quelle di concorso nel reato di maltrattamenti con l'educatrice C.M, autrice di varie e riprovevoli condotte verso i piccoli ospiti dell'asilo, quali lesioni, ingiurie, e aver privato alcuni di essi della libertà personale. La concorrente aveva patteggiato. Il giudice di primo grado ritenne che venisse a delinearsi una posizione di garanzia su tutti i soggetti operanti materialmente all' interno della struttura, volta a garantire l'integrità fisica e l'incolumità dei minori affidati dai genitori. Per cui ogni adulto autorizzato ad operare all' interno della scuola d' infanzia, avrebbe dovuto impedire gli eventi lesivi in concreto posti in essere attraverso le condotte della C.

L'imputato era appunto titolare dell'asilo nido per cui in capo suo sorgeva l'obbligo giuridico di proteggere i minori in loco ospitati. La sua responsabilità, secondo il gip, sorgeva non solo circa il concorso materiale nei fatti assieme alla coimputata C., a lui legata sentimentalmente, che non impediva in alcun modo gli atteggiamenti collerici e irosi della donna verso i fanciulli, conscio che le manifestazioni rabbiose della stessa fossero dovute alla scarsità di personale addetto alla cura dei bambini. L' imputato aveva la possibilità materiale di impedire i fatti in quanto egli stesso era coinvolto nelle varie attività educative e accudimento dei bambini. Anzi, in numerose ipotesi aveva assunto un ruolo anche attivo, come chiudere un bambino in bagno perché piangeva o invitando le educatrici a non rivelare ai genitori le vere cause delle lesioni riportate dai bambini. In sede di appello l'imputato aveva contestato l'effettiva conoscenza delle condotte assunte dalla concorrente C, già condannata in via definitiva in primo grado. Questa sua tesi difensiva era ampiamente contestabile poiché vi erano filmati che provavano la presenza costante all' interno della struttura dell'imputato nell' arco della giornata, era impossibile non accorgersi delle pratiche contrarie a ogni scopo educativo messe in atto dalla C, quali uso di toni minacciosi, ingiurie, tutto ciò all' insaputa dei genitori de minori. La questione su cui la Corte si sofferma maggiormente non son le condotte dirette e materialmente assunte dall' imputato, quanto la sua posizione di garanzia, consistente nell' evitare ogni situazione pericolosa e lesiva dello stato psico fisico dei bambini.

Avverso la sentenza di secondo grado, che conferma la condanna del primo giudice, l'imputato presenta ricorso in Cassazione, denunciando vizi di motivazione ex art 40 c.p. comma2 e violazione di legge in relazione al dolo eventuale. Il tribunale dell'appello aveva ritenuto il ricorrente un

concorrente morale ex art 110 c.p., con la C. diretta responsabile dei maltrattamenti verso i fanciulli a loro affidati dai genitori, totalmente estranei alle vicende.

Per quanto concerne la privazione della libertà di locomozione dei piccoli, quando questi venivano chiusi in bagno, al buio, il giudice del primo grado, esclude il concorso col reato ex art 605 c.p., quanto piuttosto integrando la condotta all' interno del reato di maltrattamenti. La Cassazione ridefinisce i criteri per differenziare il reato di sequestro di persona da quello di maltrattamenti. Per configurarsi la fattispecie ex articolo 605 c.p. il soggetto agente deve agire con la volontà di comprimere la libertà di movimento illegittima, per tanto annullando il provvedimento del merito che aveva confuso il dolo coi motivi dell'agire. Nella sentenza di appello circa la questione del dolo contestata nelle difese dell'imputato, che nonostante non approvasse il *modus operandi* della C, non impediva a quest' ultima di chiudere i bambini al buio, perché tali pratiche erano state consigliate dalla pedagogista. La pratica utilizzata dalla C non costituisce reato di sequestro perché il mandato dei genitori comprendeva anche quello di porre i bambini a dormire in luoghi bui e su sdraie assicurate da cinture di sicurezza.

La Cassazione dichiara infondato il ricorso e pertanto non può essere accolto, poiché l'imputato avrebbe potuto rappresentarsi il fatto e agire per impedirlo, ovvero si può confermare che l'elemento psicologico del dolo generico sia sussistente perché è sufficiente che il garante abbia conoscenza dei presupposti fattuali del dovere di attivarsi per impedirne gli eventi criminosi. È sufficiente la consapevolezza del compimento delle condotte descritte nella norma incriminatrice. Il Tribunale di legittimità inoltre ha accertato che l'imputato fosse in alcune occasioni presente alle violenze della C nei confronti dei bambini, adoperandosi per eliminare i segni dei maltrattamenti lasciati sui piccoli. Così il clima di altissima tensione, accompagnato da quello di isolare i bambini in spazi bui e angusti, inseriscono tali condotte nel delitto di maltrattamenti. Non si trattava di separare i bambini piangenti da quelli quieti, con la sola finalità educativa, quanto piuttosto un modo per punire il loro pianto. Pertanto, tale pratica non può considerarsi legittima. Tra l'altro la pratica della segregazione dei bambini avveniva in maniera così frequente durante l'arco della giornata, per cui era impossibile che passasse inosservata agli occhi del ricorrente. Proprio la frequenza e il contesto di ostilità in cui avveniva, portano la Corte a escludere ogni fine educativo, ma piuttosto punitivo.

In conclusione, il ricorso viene rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.³⁷

La Cassazione è tornata a pronunciarsi sul delitto di maltrattamenti in famiglia anche circa il rapporto genitori figli e il dovere di educazione dei primi verso i secondi. I comportamenti provocatori dei figli e il contesto familiare non possono legittimare il ricorso alla violenza da parte del padre, che per tanto

³⁷ Cass Pen, Sez. VI 20/07/22, n.28613

deve essere condannato per il reato ex articolo 572. I giudici ritengono non ammissibile la richiesta della difesa di far rientrare tali condotte all' interno della fattispecie minore dell'abuso dei mezzi di correzione, prevista dall' articolo 571 c.p. Secondo la tesi difensiva dell'imputato, le lesioni gravi e dolose nei confronti dei figli minori avevano l'unica funzione di correggere e porre fine a comportamenti poco educati e difficilmente gestibili. Nonostante l'atteggiamento provocatorio dei figli, l'eccessiva violenza usata dal loro padre non può essere assolutamente giustificata e legittimata come *modus educandi*. Per cui i giudici concludono confermando che, se le violenze perdurano nel tempo nei confronti dei minori, non ci troviamo dinnanzi al più blando delitto ex articolo 571 c.p. ma nella più grave fattispecie dei maltrattamenti, anche se le condotte attuate dal genitore siano esclusivamente sorrette da *animus corrigendi*.³⁸

5.1. La condizione di sopraffazione come carattere tipico della condotta.

Ciò che necessariamente caratterizza il rapporto tra vittima e autore del reato, è la condizione di sopraffazione, ovvero una situazione di disparità preesistente tra le parti in causa nel delitto. Potrebbe dedursi tra genitore e figlio minore, attraverso una potestà genitoriale eccessiva, agli insegnanti con gli alunni, all' operatore sanitario con l'infermo, oppure tra soggetti, che, almeno formalmente, abbiano un rapporto ab origine paritario, ad esempio tra coniugi, parificazione conquistata successivamente alla riforma del diritto di famiglia del 75'.

Proprio circa il rapporto tra coniugi, il soggetto attivo del reato può essere il marito oppure la moglie, in base alla situazione di fatto in cui il rapporto paritario tra coniugi esce dal normale equilibrio, andando a crearsi un rapporto di supremazia- soggezione tra marito e moglie.³⁹

È qualificabile come delitto di maltrattamenti colui che attraverso condotte aggressive cerca di imporre il proprio predominio sulla moglie, seguendo determinati modelli culturali ormai superati, nel quale il marito impartisce ordini e la moglie obbedisce, altrimenti deve essere punita. I giudici di merito condannano l'uomo per maltrattamenti, responsabile di condotte violente verso la moglie e in presenza della figlia minore. Il legale presenta ricorso in Cassazione sostenendo l'incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti e l'assenza di stabilità della convivenza tra i due coniugi, il quale già da oltre quattro anni era cessata. La Cassazione però respinge il ricorso innanzitutto perché il disturbo psichico sofferto dall' uomo non incide circa la punibilità delle condotte, anche perché tale 'disturbo' su chi fa fronte la difesa, è in realtà una questione di matrice culturale; l'uomo si esprimeva attraverso l'uso dell'aggressività e della violenza perché secondo il suo pensiero, ovviamente errato e tramontato, l'uomo e la donna avevano precisi ruoli sociali da rispettare. Inoltre i giudici della

³⁸ A. IEVOLELLA, *Figli provocatori, il padre prova a rimmetterli in riga con la violenza: condannato per maltrattamenti, nota a Cass. Pen 08/06/2022, n 31534, Sez.VI*, in 'Diritto e giustizia', 2022, 145, p. 13

³⁹G. PAVICH., *op.cit.*, p 10

legittimità precisano che, anche se la convivenza sia cessata, gli obblighi di mantenimento verso la figlia minore permangono, pertanto resta ferma la condanna per il delitto di maltrattamenti.⁴⁰

In una società multiculturale come la nostra, che si muove assieme al fenomeno migratorio, non concepisce un solo modello familiare, come quello della famiglia "tradizionale" che gode di un favore della Costituzione, ma piuttosto sono previsti nuovi modelli di famiglie, come quella di fatto, ovvero more uxorio, quelle nascenti dalle unioni civili, che godono di minor tutela legislativa vivendo una realtà del tutto parallela e infine quelle segnate da culture differenti come le famiglie di religione musulmana. L'immigrazione ha introdotto modelli di famiglia a noi sconosciuti, provvisti di istituti come il ripudio, la poligamia, che nel nostro ordinamento, per ovvie ragioni riguardanti l'ordine pubblico, non sono accettati. Con l'immigrazione si aprono nuovi scenari familiari, che riguardano perlopiù il ruolo della donna all'interno della famiglia, da noi oggi superati con la riforma del diritto di famiglia, già pocanzi menzionata. Proprio a causa del fenomeno migratorio oggi in Europa ci troviamo a confrontarci con culture diverse dalla nostra, specie riguardo a questioni che toccano la parità dei sessi e la famiglia. In molti paesi islamici si lascia la disciplina del diritto di famiglia a quella religiosa. Così il reato di maltrattamenti si pone nella condizione di tutelare l'individuo nelle formazioni sociali come la famiglia e di proteggerne la personalità.

Per cui la Suprema Corte si era ritrovata a respingere il ricorso di un cittadino marocchino, condannato dai giudici di merito di Torino per maltrattamenti, violenza sessuale e sequestro di persona nei confronti della moglie. Questo perché un diverso trattamento sarebbe contrario ai principi di uguaglianza sanciti dall'articolo 2 e 3 della Cost., volti alla salvaguardia dei diritti inviolabili dell'uomo e della parità sociale, senza distinzioni di sesso, lingua, religione, razza, opinioni politiche, per cui la Cassazione precisa che non si debbano applicare sconti di pena qualora l'imputato sia una persona di religione musulmana. Il reato di maltrattamenti non può essere scriminato dal consenso dell'avente diritto, anche se affermato da sub-culture diverse dalle nostre, poiché tali subculture sono in contrasto coi nostri principi costituzionali circa i diritti inviolabili dell'uomo ex art. 2 Cost. Quindi l'orientamento giurisprudenziale è portato a scartare l'ipotesi che la differente cultura del reo possa escludere il configurarsi del delitto in questione.⁴¹

Il reato di maltrattamenti si configura attuando una serie di condotte lesive della libertà, dell'integrità e della personalità del soggetto passivo, devono essere atti programmati e che avvengono con una certa frequenza, in cui prevalgono la prevaricazione e la sopraffazione del soggetto attivo, rendendo intollerabile una convivenza.⁴² Per quanto riguarda reciproci dispetti e litigi fra coniugi o conviventi,

⁴⁰ A. IEVOLELLA, *Comportamenti prevaricatori verso la compagna: condannato l'uomo per maltrattamenti*, nota a *Cass. Pen* 30/05/2022, n.27166, Sez. VI, in 'Diritto e giustizia', 2022, 125, p.6

⁴¹ P. PALERMO, *Parità coniugale e famiglia multiculturale in Italia*, in 'Dir. Famiglia', 2012, 4, p. 1886

⁴² Tribunale di Torino, 25/05/2021, n 993

in assenza di una condizione di timore e sofferenza per la vittima, non può configurarsi il delitto ex art 572, perché questo deve essere qualificato come una serie di atti posti sistematicamente e con la funzione di causare sofferenza fisica e psicologica nei confronti della vittima. Per cui non può trattarsi del delitto di maltrattamenti senza che vi sia una condotta di sopraffazione tale da rendere dolorosa e umiliante la vita di coppia.⁴³ Inoltre, una giurisprudenza di merito afferma che episodi violenti e minatori, che si instaurano in un clima familiare di astio e litigi continui, non integrano il delitto in questione se la “persona offesa” reagisce e affronta il soggetto agente alla pari, venendo meno quella situazione di disparità e di sopraffazione che caratterizza il delitto ex art. 572. Per tanto, una situazione descritta sopra, non potrà integrare il reato di maltrattamenti, ma piuttosto fattispecie autonome, come le minacce, le percosse, le lesioni etc.

La fattispecie criminosa dei maltrattamenti si realizza in un contesto in cui il regime di vita vissuto dalla vittima sia vessatorio e intollerante.⁴⁴ Il reato di maltrattamenti richiede una condotta oggettivamente idonea a ledere l'integrità psico fisica della vittima, tanto che deve trattarsi di una serie di atti vessatori ripetuti, provocando in essa sofferenza, paura, umiliazioni. Perciò il reato non si esclude se la persona che subisce le vessazioni manifesta comportamenti di ribellione, ovvero per configurarsi il reato non è necessario si inneschi un rapporto vittima-aguzzino. Quindi la vittima non deve essere per forza totalmente succube del suo carnefice. Si richiede l'imposizione da parte dell'autore del reato di un determinato regime di vita, oggettivamente intollerabile, ma non la completa sottomissione a tale regime. Il fatto che la vittima soggiace alle condotte del maltrattante rileva solo circa gli effetti su di essa, ma il reato si realizza comunque.⁴⁵

5.2. Abitualità: il maltrattamento come reato abituale.

Il delitto di maltrattamenti per configurarsi necessita di una serie di condotte ripetute nel tempo; quindi, devono realizzarsi più atti per aversi il reato descritto dall' articolo 572 c.p. Si tratta di un reato di durata. Un solo atto non integra il reato in questione, ma può integrare un reato diverso, come la percossa, la lesione, la minaccia etc. Se invece si tratta di un atteggiamento isolatamente non punibile, ci troviamo nell' irrilevanza penale. Proprio per quei comportamenti che non costituiscono reato che assume significato la loro durata nel tempo.

Innanzitutto, pare fondamentale chiarire se si tratti di un reato permanente oppure no. Per definire un reato permanente, questo deve protrarsi senza soluzione di continuità. Mentre la reiterazione è

⁴³ M.I, CARDILLO, *Maltrattamenti: la Cassazione si pronuncia nuovamente*, in *'IlPenalista.it'*, 2021
La Cassazione si è pronunciata circa gli elementi costitutivi del delitto abituale, tra cui la sopraffazione

⁴⁴ Tribunale di Rovigo, 12/04/21, n 295

⁴⁵ A. IEVOLELLA, *Offese, minacce e violenze alla convivente, la capacità di reazione della donna non mette in dubbio il reato*, nota a *Cass Pen 17/10/2022, n809, Sez. VI*, in *'Diritto e giustizia'*, 2023, .9, p.4

l'aspetto che fa assumere al reato trattato la sua tipicità. Anche se questo delitto può mutare in un delitto ancora più grave, di carattere permanente, come il sequestro di persona o la riduzione in servitù. Ovviamente lo si può qualificare come un reato abituale proprio e improprio. Proprio se è costituito da una serie di condotte che, prese singolarmente, non costituiscono reato, mentre è improprio se la singola condotta integra reato differente, disciplinato da diversa norma del Codice, appunto le lesioni o la minaccia. È proprio la serialità del reato di maltrattamenti che ne fonda il disvalore.

Altro aspetto importante è chiarire il concetto di abitudinalità: non sono sufficienti la mera ripetizione di determinati atti, ma è richiesto un *quid pluris*; rilevano la vessatorietà, la sopraffazione, la protrazione degli atti per un apprezzabile lasso di tempo, l'idoneità di questi a causare l'evento ossia l'intollerabile convivenza col soggetto agente. Gli atti non devono necessariamente ripetersi in maniera ravvicinata tra loro, ma comunque secondo un ritmo uniforme o comunque con non indifferente frequenza.⁴⁶ Le condotte maltrattanti devono essere poste in maniera persistente, vessatoria, tali da ledere la personalità, mettendo in pericolo l'incolumità dell'offeso, la sua libertà, la sua dignità; proprio l'abitudinalità delle condotte deve condurre a un regime di vita insostenibile, doloroso, umiliante e vessatorio.⁴⁷ Proprio perché si tratta di reato abituale, la semplice e frequente litigiosità, senza l'abituale sopraffazione del soggetto agente su quello passivo, non integra il reato di maltrattamenti⁴⁸. Le condotte in questione devono essere tra loro collegate da un nesso di abitudinalità, ovvero più atti determinanti sofferenza fisica e morale, realizzati in momenti successivi tra loro, quindi sistematicamente, ma comunque legati da una volontà cosciente di ferire e ledere la personalità di qualcuno. Non è necessario che questi comportamenti siano realizzati per un tempo prolungato, ma è sufficiente che si realizzino anche solo per periodo limitato di tempo.⁴⁹ Quindi, essendo necessario per configurarsi il delitto di maltrattamenti la serialità delle condotte poste in essere dal reo, ovvero si richiedono atti di continua vessazione, tali da rendere il regime di vita insostenibile e intollerabile, non conciliante con le normali condizioni di vita richieste in una famiglia, mettendo in pericolo l'incolumità e il decoro di quest'ultima, anche se tali atti, tali momenti, siano alternati da momenti di calma.

Gli episodi sporadici lesivi della personalità, che non si inseriscono in quella cornice unitaria volta a imporre un regime di vita oggettivamente vessatorio, non costituisce maltrattamento, ma piuttosto potrebbe integrare reati differenti.⁵⁰

⁴⁶ M. BARTOLINO, *Op.cit.*, p. 221 ss.

⁴⁷ Cardillo M. I, *op.cit.*

⁴⁸ Corte d'Appello di Ancona, 20/07/22, n 1150

⁴⁹ Tribunale Bari, Sez. I, 25/11/2021, n 3713

⁵⁰ Tribunale di Bari, Sez. I, 22/09/2021 n 2316

Difatti, la Cassazione si è espressa con una sentenza in cui afferma che fatti episodici lesivi di diritti fondamentali, che possono avvenire nelle relazioni familiari, non integrano il reato oggetto di questo elaborato, ma andranno a configurare autonome fattispecie, comprese nei reati contro la persona del nostro Codice Penale.⁵¹ Proprio perché il reato abituale è caratterizzato da una serie di atti che, presi singolarmente, costituiscono un altro reato, non può ravvisarsi il tentativo. C'è una dottrina minoritaria che, però, ritiene possa esistere il tentativo nel reato abituale, ovvero ogniqualvolta si realizza un'azione delittuosa senza successo. In ogni caso, non si ammette il tentativo nel delitto di maltrattamenti perché tale reato costituisce un insieme di fattispecie che, da sole, integrano reati diversi.⁵²

5.3. L'evento nel reato di maltrattamenti.

Il delitto di maltrattamenti è collocabile tra i reati di azione ed evento. Può definirsi di evento perché si realizza proprio attraverso continue sofferenze fisiche o psichiche patite dal soggetto passivo, come risposta alla pluralità dei fatti messi in atto dalla condotta del reo. La condizione in cui deve trovarsi il soggetto passivo deve avere una certa durata, ovvero avere un tempo considerevole, prodotta attraverso fatti che ledono particolarmente determinati beni protetti dall'ordinamento giuridico.⁵³

L'evento si concretizza nel regime di vita degradante e mortificante, come imposizione di un regime di vita oppressivo, umiliante e vessatorio a cui viene sottoposta la vittima, costituendo fonte di un disagio continuo, incompatibile con le normali condizioni di vita che una persona dovrebbe vivere. Ciò che accomuna queste vicende, è il protrarsi delle sofferenze fisiche e morali, ma l'evento non si esaurisce semplicemente con la condotta lesiva, per questo si parla di "regime la vita intollerabile", ovvero una condizione di vita caratterizzata da un clima anormale, penoso per la vittima.

L'evento non si riferisce alle azioni nella loro unicità, quindi alla percossa, al timore per la minaccia, al sentimento di umiliazione dopo ingiurie e parole denigranti, quanto al complesso di quelle condotte vessatorie, che si traduce in un clima di sofferenza costante, che ha una durata nel tempo. Potrebbe anche accadere che la vittima possa subire eventi ulteriori, come lesioni gravi o gravissime, o addirittura la morte. Qui, però, si parla di "evento ulteriore".⁵⁴ In tema di maltrattamenti in famiglia potrebbe derivarne come conseguenza delle condotte poste in essere dal reo, la morte della vittima. Proprio in riferimento al comma terzo dell'articolo 572 c.p., l'espressione "derivare" fa riferimento

Gli atti episodici lesivi della personalità se non collegati dal nesso di abitudine, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma reati autonomi contro la persona.

⁵¹ Cass. Pen, sez. VI, 20/04/22, n 21646

⁵² M. TELESCA, *Considerazioni sul tentativo nel delitto abituale*, in "Riv.it dir. proc pen", 01 dicembre 2021, 4, p. 1441

⁵³ A.M. COLACCI, *op. cit*, p. 85

⁵⁴ G. PAVICH, *op.cit* p. 27 ss

alla possibilità che la morte della vittima e la condotta maltrattante del soggetto attivo siano legate da un nesso di causalità ex articolo 41 c.p.⁵⁵

La Cassazione, inoltre, si è pronunciata circa il suicidio della vittima come conseguenza delle condotte vessatorie del soggetto attivo. Anche qui viene in auge il riferimento al nesso causale, ovvero sussiste tra la condotta maltrattante e l'evento nefasto del suicidio della vittima, se questa vi ricorre come unica soluzione per porre fine alle sofferenze derivate dai maltrattamenti subiti, senza avere causa autonoma e indipendente, inseritasi successivamente nel processo causale, in maniera improvvisa ed eccezionale. Circa l'imputazione soggettiva del soggetto agente, possiamo dedurre che l'evento più grave, quale il suicidio della vittima, possa considerarsi prevedibile, anche se non voluto, dal reo in quanto conseguenza diretta della sua condotta criminosa di base; pertanto, non potrà considerarsi il suicidio come una scelta autonoma, libera e cosciente della persona offesa.⁵⁶

6. L'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti: il dolo generico.

I fatti posti in essere dal soggetto agente sono legati tra loro da una volontà *ab origine*. Proprio l'abitudine che abbiamo preso in considerazione nel paragrafo precedente ne è l'elemento rilevante di tale intenzione. La pluralità di condotte messe in atto dal reo, sono il frutto di un disegno criminoso, come realizzazione graduale e progressiva della volontà iniziale. Abbiamo visto che per la realizzazione di tale fattispecie, sono necessarie una serie di condotte attive o omissive, purché siano potenzialmente lesive della personalità di chi le subisce. Le singole condotte, che possono costituire reato autonomo o essere penalmente irrilevanti, sono il mezzo per la realizzazione dell'evento, per cui il nesso tra abitudine e dolo è inscindibile. L'obiettivo di chi commette queste azioni è quello di arrecare sofferenza alla vittima. Per cui, ciascuna azione deve essere voluta con la consapevolezza di instaurare un rapporto di sopraffazione con la vittima e un regime di vessazioni che avviliscono la personalità.

Il reato di maltrattamenti richiede un dolo prolungato, per cui non può esaurirsi in rari e pochissimi episodi violenti, dovuti a dolo d'impeto, andando a configurare reati diversi di minor gravità.

Come si accerta il dolo? Esso deve essere individuato nel primo episodio della serie.

Il dolo, come qualificazione di volontà giuridica, regge l'azione iniziale. Altrimenti, se tale azione, non sia direttamente voluta dall'agente, non può parlarsi di reato abituale, qual'è il reato di maltrattamenti.⁵⁷

Nel delitto ivi descritto l'elemento soggettivo è insito nella rappresentazione e nella volontà dei singoli fatti, preesistente nel primo atto di una lunga serie, o meglio, dalla rappresentazione di tutti

⁵⁵ Cass. Pen Sez. VI, 16/05/2019 n 4121

⁵⁶ Cass Pen Sez. VI, 23/11/2021 n 8097

⁵⁷ A. PANNAIN, *op.cit.* p.79

gli atti e dall' astratta intenzione di compierli, volontà già esistente prima di porre in atto la pluralità di condotte offensive della personalità altrui. E qui che fa riferimento la giurisprudenza quando parla di condotta unica, programmata, come volontà di commette abitualmente sevizie, di maltrattare in maniera continua e abituale qualcuno; insomma deve trattarsi di un dolo unitario, perdurante e programmatico che va' a confluire in unica fattispecie criminosa. Da ciò si devono escludere tutti gli atti non caratterizzati dal dolo, per cui può accadere che non si configuri il reato di maltrattamenti per insufficienza di condotte dolose. Si parla di una volontà di maltrattare abituale. Però normalmente i maltrattamenti non nascono come l' esecuzione di un regime di vita che il maltrattante si era posto dall' inizio, ma piuttosto come una serie progressiva di atti che trova la sua fonte nei primi stati di degenerazione del rapporto, raggiungendo una maggiore significatività col passare del tempo.

Più difficile pensare che un soggetto abbia programmato quei comportamenti lesivi già anteriormente, pensando di sottoporre un soggetto a una serie di azioni vessanti e umilianti, ma piuttosto l' esperienza ci porta a credere sia molto più facile che i maltrattamenti abbiano origine da fatti occasionali, che poi tendono a ripetersi nel tempo con maggior frequenza e intensità.⁵⁸

Perché ritenere sia sufficiente il dolo generico e non quello specifico? Perché l' articolo 572 non ritiene necessario un ulteriore elemento del reato, perché tale fattispecie richiede solo i maltrattamenti, ovvero le condotte attive o omissive idonee a offendere la personalità altrui e che tali condotte siano accompagnate dalla volontà di maltrattare qualcuno. Non deve confondersi il dolo specifico col movente, cosa che accade non raramente. Il movente è ciò che spinge l' autore del reato ad agire, a commettere il fatto criminoso, la spinta che lo porta a compiere un' azione penalmente punita dall' ordinamento. Nel movente possono essere ricompresi atti mossi da sentimenti come l' odio, la gelosia, l' egoismo, ira etc. L' Antolisei direbbe 'la molla che fa scattare il volere'. Nel Codice Penale al movente si fa riferimento nell' art. 108 ove si parla di particolare inclinazione a delinquere, ovvero di personalità malvagia. I maltrattamenti possono essere espressione di malvagità, ma questa resta nella disciplina del movente, ma non riguarda l' elemento soggettivo del reato, quale resta il dolo generico.⁵⁹

Invece, si intende per dolo specifico quella volontà che, oltre agli elementi di fattispecie, si richiede un ulteriore finalità, che giustifica l' azione dell' agente. Per dimostrare la sussistenza del dolo specifico è necessario che, oltre alla rappresentazione e volontà del fatto tipico, si deve provare che dietro le condotte messe in atto dal reo, vi fosse una precisa finalità. Mentre per il dolo generico la finalità è irrilevante dal punto di vista soggettivo, piuttosto il fine che anima l' agente può rilevare dal punto di vista sanzionatorio per il giudice, magari integrando un' aggravante o attenuante.

⁵⁸ F. COPPI, *op.cit.*, p. 251 ss.

⁵⁹ A.M. COLACCI, *op.cit.* p 112 ss.

Il dolo generico è la semplice e volontaria rappresentazione di una fattispecie criminosa.⁶⁰ Difatti, la giurisprudenza di Bari ha espresso che nel delitto di maltrattamenti non si richiede che il dolo sia accompagnato da uno specifico programma criminoso, fin dalla prima condotta posta in essere dal soggetto maltrattante, ma è sufficiente la consapevolezza di sottoporre altrui persona a un regime di vita vessatorio, ad abituali sofferenze, tanto da persistere in tali condotte.⁶¹ Un' altra sentenza di merito torna sulla questione dei reati culturalmente orientati, questa volta riferendosi all' elemento soggettivo, ovvero che il reato de quo non può escludere il dolo qualora il soggetto agente appartenga a cultura o religione che tollera determinati comportamenti, di potestà su mogli e figli, perché si tratta di concezioni in contrasto con le norme del nostro ordinamento, per tanto andando a configurare il delitto di maltrattamenti.⁶²

Considerando che il delitto di maltrattamenti è un reato abituale, si richiede la cosciente e volontà nelle singole condotte, accompagnate dalla consapevolezza che queste si aggiungono alle precedenti, dando vita a un sistema di comportamenti offensivi. Le singole condotte comunque non sono sorrette da un disegno criminoso unitario, ma è sufficiente la consapevolezza di commettere un reato abituale, quindi non continuato. La continuazione, invece, è sorretta dalla convinzione che ogni condotta è in funzione di unico progetto criminoso. Ma altresì si evita anche il concorso di reati.

Per la sussistenza del dolo di maltrattamenti è sufficiente la volontà cosciente per ogni singola azione, quale, prese nel complesso, vanno a costituire il maltrattamento.⁶³

7. Le circostanze del reato: aggravanti speciali e comuni.

L'articolo 572 c.p., al 2 comma, prevede due circostanze speciali: si fa riferimento all'ipotesi in cui il fatto sia compiuto in danno o in presenza di soggetti vulnerabili, di questi sono compresi minori di anni 18, donne in gravidanza, persone disabili oppure che il fatto sia commesso con l'utilizzo di armi. Il comma 3 prevede aumenti di pena circa la gravità dell'evento, se si tratta di lesione grave, la pena prevista è di quattro a nove anni, se è gravissima dai sette ai quindici, in *extremis* se ne deriva l'evento morte la reclusione è compresa tra i dodici e i ventiquattro anni.

Per quanto concerne la prima circostanza della vulnerabilità, sono da intendere i soggetti che presentano disabilità ai sensi della legge 104 del 92', ovvero coloro che abbiano menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali, tale da avvertire uno svantaggio sociale legato all'emarginazione, donne in

⁶⁰ C.F GROSSO, M. PELISSERO, D. PETRINI P. PISA, *Manuale di diritto penale, parte generale.*, 2017, Milano, ed. Giuffrè, p.335 ss.

⁶¹ Tribunale di Bari, Sez. I, 12/08/2022, n3660

⁶² Tribunale di Vicenza, 22/03/2021, n 1107

⁶³ M. TELESCA, *op.cit.* p. 1441

gravidanza e minorenni. Per quanto riguarda quest'ultimi, il fatto può essere realizzato o in loro danno o in presenza.

In danno, si fa riferimento alle situazioni per cui il soggetto agente abbia fatto uso di violenza direttamente nei confronti della vittima vulnerabile, si tratta di fatti tipici, che proprio in virtù della particolare situazione in cui versa la persona offesa, l'ordinamento prevede un trattamento sanzionatorio maggiore. Sempre in riferimento al minore si pone il problema della violenza assistita.⁶⁴

La suprema corte nel 2010 aveva attribuito rilevanza penale anche al fatto in cui i minori siano esposti alla percezione di atti violenti compiuti nei confronti di altri componenti del nucleo familiare, così moltiplicando i soggetti passivi del reato in questione.

Così grazie all'interpretazione giurisprudenziale fra i soggetti passivi del reato sono ricompresi anche minori che, pur non essendo destinatari diretti delle aggressioni, abbiano in qualche modo partecipato alle condotte vessatorie innescate dal soggetto attivo nei confronti del coniuge o del convivente more uxorio. Secondo la cassazione, la sofferenza e l'umiliazione sentita dalla vittima, poteva anche essere frutto di un clima instauratosi all'interno della comunità familiare, a seguito di atti di sopraffazione commessi a carico di persone sottoposte a soggezione altrui.

Negli ultimi anni il fenomeno in questione si è instaurato nel tessuto legislativo assumendo uno spazio sempre più ampio, anche a seguito delle sollecitazioni provenienti dalla convenzione del Consiglio d'Europa, sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne conclusasi a Istanbul nel 2011, per cui è stato inserito all'articolo 61 comma 1 del Codice Penale il numero 11 quinquies, prevedendo, un aumento di pena per il soggetto attivo, nel caso in cui avesse commesso delitti di carattere doloso contro la vita, l'incolumità individuale e la libertà personale, compreso l'articolo 572, se il fatto sia commesso alla presenza o in danno di un minore di anni 18.

Su tale impianto di recente è intervenuta la legge 19 luglio del 2019 numero 69 , determinando una frantumazione circa le misure punitive, questa legge elimina il riferimento al delitto di maltrattamento contenuto nell'articolo 61 comma 1 numero 11 quinquies c.p. inserendo piuttosto un secondo comma all'articolo 572 ampliando il ventaglio della tutela, differenziata per tipo di minori, di fatti la distinzione avviene circa situazioni nel quale il minore che assiste agli episodi di maltrattamento e situazioni nel quale il minore che percepisce tali episodi, comunque lesivi della sua personalità ma, che non si ricomprendono nell'articolo 572.

Se in riferimento al delitto de quo, l'articolo 61 comma 1 n 11 quinquies, considerato circostanza aggravante comune, attribuiva un aumento di pena sino a un terzo, il Codice Rosso ha ampliato il margine sino ad aumentare la pena della metà, ove il fatto sia commesso alla presenza o in danno del minore ovviamente resta nella disponibilità del giudice di modellare la pena da irrogare tenendo conto

⁶⁴ M. BARTOLINO, *op.cit.*, p. 237

delle peculiarità del caso concreto, facendo riferimento al panorama legislativo, potendo disporre dell'aumento di pena pari alla metà qualora gli atti delittuosi siano realizzati in presenza di un minore, e l'aumento di un terzo ove alla presenza del minore venga consumata una violenza sessuale ex articolo 609 bis. Continua quindi ad applicarsi la disciplina contenuta nell'articolo 61 comma 1 numero 11 quinquies riguardo la violenza sessuale.

L'articolo 9 comma 2 (lett. c), del Codice Rosso, prevede che il minore che assiste ai maltrattamenti possa considerarsi persona offesa dal reato, pertanto, legittimato a costituirsi parte civile.⁶⁵ Inoltre, la Cassazione precisa che è sufficiente che il minore di anni 18 anni, per configurarsi l'aggravante comune della violenza assistita, partecipi anche a un solo episodio delle diverse e reiterate condotte maltrattanti poste dal genitore, verso l'altro più debole.⁶⁶

Nei casi di maltrattamenti in famiglia è esclusa l'aggravante dei minori in tenera età, in quanto quest'ultimi non sono in grado di avvertire la situazione di disagio, così si è espressa la cassazione in una recente sentenza in caso di violenza esercitata dal marito, nei confronti della moglie alla presenza del figlio poco più che neonato.⁶⁷

Possono integrare il diritto di maltrattamento non solo fatti commissivi ovvero posti sistematicamente nei confronti della persona offesa, volti a ledere la sua personalità, ma anche condotte omissive, ovvero caratterizzate da una deliberata indifferenza e trascuratezza verso i più semplici bisogni affettivi ed esistenziali del soggetto in tutela, così l'offesa è estesa anche verso la posizione passiva dei figli minori, ove questi siano sistematicamente spettatori obbligati delle manifestazioni violente e psicologiche nei confronti della madre.⁶⁸

Quindi si ammette che si debba trattare di una prospettiva di fatti commissivi abitualmente lesivi della personalità materna ma al tempo stesso i soggetti maltrattanti si pongano in una posizione di indifferenza omissiva ovvero frutto di una deliberata e inconsapevole indifferenza verso i bisogni affettivi dei figli stessi.

Non è necessario che il minore veda essendo sufficiente anche l'ascolto o addirittura la conoscenza a posteriori degli effetti fisici (segni sul corpo della persona offesa, oggetti rotti in casa) o psicologici (paura-tensione) sentiti dalla vittima. Si distingue dalla violenza il conflitto, che può essere un'incomprensione, anche grave, tra due persone, caratterizzato però da una sostanziale parità tra le parti, anche se abbia causato un clima violento e inquietante.

⁶⁵ D.M SCIRO', *Circostanze del reato e tutela del minore*, in " *Riv.it. dir. proc. Pen.* ", 2020, p.107,

⁶⁶ Cass. Pen, sez.VI, 29/06/2022, n 40045

⁶⁷ Cass. Pen., Sez. V, 10/05/2022, n 21087

⁶⁸ D. FALCINELLI, *La violenza assistita nel linguaggio del diritto penale, il delitto di maltrattamenti in Famiglia*, in " *Riv.it. dir. proc. pen* ", 2012, p.103

Mentre la violenza domestica, in questo caso il maltrattamento in famiglia, richiede che vi sia una relazione sbilanciata, un rapporto di subordinazione, sopraffazione, autorità e dominio di una parte sull'altra.

Un caso estremo di violenza assistita è quello subito dagli orfani di femminicidio, di fatti questi subiscono l'omicidio della madre a opera del padre, perdendo entrambe le figure genitoriali e gli effetti di tale violenza sono devastanti per la loro esistenza.

La violenza assistita rappresenta la seconda forma di maltrattamento diffusa nel nostro paese: su circa 100.000 minorenni in carico ai servizi sociali per maltrattamento, il 19 per cento ha subito violenza assistita. La violenza assistita costituisce una forma di violenza psicologica, poiché non lascia tracce sul corpo delle vittime.⁶⁹

In riferimento alla violenza assistita, prendiamo in esame un caso di condanna del Tribunale di Rieti, confermata dalla Corte d' Appello di Roma. L' imputato condannato anche in Appello per reati 572 c.p. commi 1 e 2, 582, 585, 586, 576 e 577 del Codice Penale. (Capo A). Inoltre, sono altresì contestati i reati ex articolo 609 bis e 609 ter, numero 1 e 5 quater 8 violenza sessuale e violenza sessuale aggravata, ai danni della convivente (Capo B). I reati 582, 585 e 586, 575 e 576, in danno del figlio minore della coppia. (il capo C riguarda le imputazioni per i delitti di lesioni aggravate in danno di minore). Avverso tale sentenza l'imputato presenta ricorso in Cassazione. I motivi del ricorso si poggiano sulla questione circa la testimonianza della parte civile, il quale, secondo le argomentazioni della difesa, devono avere dei riscontri. Un secondo motivo poggia sul fatto che, secondo la difesa, non può essere fatta una parificazione tra delitto commesso in danno di minore e delitto commesso in presenza di minore, in violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza.

La Suprema Corte rigetta il ricorso; vediamone le ragioni. In merito alle dichiarazioni della persona offesa in assenza di riscontri , i giudici di legittimità ritengono che , facendo riferimento a un consolidato orientamento, che , le regole previste dall' articolo 192 c.p.p. circa la testimonianza , non si estendono alle dichiarazioni della persona offesa , che da sole sono sufficienti ad affermare la responsabilità a carico dell' imputato , senza necessitare di ulteriori testimonianze , con la specifica finalità di confermare le dichiarazioni della persona offesa. Certamente , per affermare la colpevolezza dell' imputato , le dichiarazioni della persona offesa devono essere maggiormente dettagliate rispetto a quelle di una comune testimonianza .Inoltre , nel caso di specie , i giudici di merito , avevano tenuto conto anche di referti medici, le dichiarazioni della polizia giudiziaria , della madre della donna , le quali non facevano altro che confermare la posizione dell' imputato , come responsabile delle violenze poste in essere nel contesto familiare. Gli ulteriori riscontri di cui si sono

⁶⁹ B. PEZZINI, A. LORENZETTI, *LA Violenza di genere dal Codice Rocco al Codice Rosso*, Torino, Giappichelli, 2020, p.65ss

serviti i magistrati al fine decisionale, sono giustificati dal fatto che la vittima nel caso de quo si è costituita parte civile, al fine di vedere concretizzata la richiesta risarcitoria di tipo economico, motivo per ammettere ulteriori fonti probatorie. Passiamo alla seconda motivazione. Tale questione, circa la parificazione tra delitto commesso in danno di minore e delitto commesso in presenza di minore. Fino alla legge 93 del 1993 circa il delitto di maltrattamenti, se commesso in danno di minore degli anni 14, la pena era aumentata. L' introduzione dell' articolo 61 n 11 *quinquies*, pone una parificazione tra delitto commesso in danno di un minore e la violenza assistita, che diviene aggravante della fattispecie contenuta nell' articolo 572 c.p. La difesa ritiene la scelta di parificare le due situazioni illegittima, pertanto contestabile attraverso ricorso in Cassazione. La Corte rigetta anche questo motivo, perché il minore, quale soggetto vulnerabile, se quotidianamente testimone di violenze in danno di un genitore, è immancabilmente sottoposto a una compromissione della sua integrità psicofisica; pertanto, la scelta del legislatore è legittimata dal voler tutelare la posizione del minore quale diretto spettatore delle violenze domestiche.

La legge 69/2019 prevede un aumento di pena fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di un minore. La finalità sia del legislatore che della giurisprudenza di legittimità è quella di salvaguardare l' integrità psicofisica della minore vittima di violenza intra-familiare. La sofferenza del soggetto passivo può avere origine non soltanto per aver patito direttamente, sulla propria pelle le vessazioni, le sopraffazioni, le umiliazioni del soggetto maltrattante, ma anche chi assiste a un contesto familiare intollerabile, quel contesto che dovrebbe proteggerlo e permettergli un' equilibrata crescita psicologica. Il fatto di obbligare ad assistere a reiterate condotte di violenza fisica e psicologica di un genitore verso l' altro, dimostra una consapevole indifferenza, noncuranza delle esigenze e i bisogni dei piccoli discendenti della coppia, la violazione degli obblighi di genitore verso i figli, obblighi elementari di tipo affettivo, assistenziale e di protezione.

La giurisprudenza, inoltre, ha precisato che per applicarsi l' aggravante di violenza in presenza di minore, o violenza assistita, non è necessario che il piccolo discendente assista a tutte le manifestazioni violente di un genitore verso l' altro, ma è sufficiente che partecipi a una delle singole e reiterate condotte offensive dell' integrità psicofisica e della dignità del genitore considerato più vulnerabile.

Sempre il Codice Rosso (l. 19/2019) stabilisce che il minore degli anni diciotto che assiste alle violenze entro le mura domestiche si considera persona offesa dal reato al pari di chi le subisce in prima persona.⁷⁰

⁷⁰ C. FIALDESE, *Maltrattamenti commessi in presenza o in danno di minore*, nota a Cass Pen. 27/04/2022, n 21024, Sez. III, in *''IlPenalista.it''*, 10 ottobre 2022,

Negli ultimi anni nel nostro ordinamento penalistico si è assistito alla conversione a un sistema vittimo-centrico, ovvero un sistema che mette al centro della tutela la vittima in particolare la vittima considerata debole, ovvero particolarmente vulnerabili, tutele che vedono maggiormente protagonista rispetto ad altre discipline il diritto penale. In particolare, questa tutela è concessa e ampliata con l'entrata in vigore del già più volte menzionato Codice Rosso, che offre una tutela a una determinata categoria di persone offese, e in automatico si individuano tipi determinati di autori pericolosi. Col Codice Rosso si creano fattispecie di nuovo conio, in altri casi si innalza il trattamento sanzionatorio di altri reati già esistenti, per altri versi si aggiungono nuove aggravanti a quelle già contemplate dalle singole norme. In campo processuale si creano corsie preferenziali circa la comunicazione della notizia di reato al pubblico ministero da parte della polizia giudiziaria, così che il magistrato inquirente possa sentire la persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione della notizia *criminis*. Anche la Riforma Orlando aveva favorito tale politica criminale, allungando i termini di prescrizione per i reati ex articolo 392 c.p.p., iniziando a far decorrere i termini dal giorno del compimento del diciottesimo anno d'età per i minori vittime di violenze che vi abbiano assistito. Il Codice Rosso risponde a una logica emergenziale, con la finalità di rispondere a ogni esigenza di tutela. Sullo sfondo legislativo si staglia una differenziazione dal punto di vista delle esistenti figure del panorama vittimistico, si contraddistinguono la figura della persona offesa vulnerabile e la super vittima, ovvero il minore. Le tutele offerte dal Codice Rosso sono estendibili anche a forme di violenze ricomprese nei delitti di atti persecutori e maltrattamenti. La stessa Corte Suprema nel 2010 è giunta a coprire sotto il mantello della tutela anche quei minori che assistono con una certa frequenza alle violenze perpetrare dal padre verso la madre, quale vittima vulnerabile.⁷¹

Un ulteriore aggravante comune è quella in riferimento all'articolo 61 numero 4 c.p., ovvero l'aver agito con sevizie e crudeltà, tale aggravante è stata riconosciuta nel caso in cui le condotte vessatorie siano connotate dal volere di infliggere un dolore, ulteriore rispetto alle ordinarie modalità esecutive del reato, senza inserirsi nel processo causale del reato, tutto ciò connotato da una particolare malvagità di chi agisce. Viceversa, l'aggravante dei motivi abietti o futili all'art 61 n 1 c.p. non è stata riconosciuta nel delitto in questione, ovvero quando le condotte siano compiute per ragioni di gelosia o manifestazioni di intolleranza all'insubordinazione della vittima.⁷²

7.1. Le aggravanti speciali del delitto di maltrattamenti.

Le Circostanze aggravanti speciali ricorrono quando, la vittima riporti, anche se come conseguenze non volute dal reo, lesioni gravi, gravissime, o addirittura, nel peggiore dei casi la morte. Se essa

⁷¹ M. BERTOLINO, *La violenza di genere e sui minori, tra vittimologia e vittimismo*, in "Riv. it. dir. proc. pen.", 01 marzo 2021,1, p. 65

⁷² G. PAVICH, *op.cit.*, p.46

subisca una lesione grave, la pena prevista dall' articolo 572 c.2, è dai 4 ai 9 anni, se la lesione è gravissima, dai 7 ai 15 anni, se ne deriva la morte, dai 12 ai 24 anni di reclusione. Quando invece l'agente ha voluto realizzare , attraverso le sue condotte criminose, gli eventi più drastici su indicati, allora gli saranno imputati il maltrattamento in concorso agli altri reati autonomi, quali la lesione o l'omicidio volontario ex art 575 c.p. Ai fini dell' esistenza dell'aggravante, non è necessario che i maltrattamenti siano la causa esclusiva dell' evento più grave, trovando applicazione l' articolo 41 c.1 c.p. secondo cui il sussistere di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute , anche se autonome dalle condotte del maltrattante , non esulano il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento del reato. Un caso tipico a riguardo è il suicidio della vittima. Quando sussiste:

- 1) I maltrattamenti hanno determinato, come conseguenza unica e diretta, uno stato esasperante e umiliante, tale da porre fine alla propria vita come forma di liberazione dalle incessanti sofferenze.
- 2) Tale nefasto evento è concretamente prevedibile, considerando le condotte di base poste dal soggetto attivo nei confronti della vittima suicida. Per cui anche se l'evento più grave è posteriore, non esclude il nesso eziologico col reato base (572 c.p.).⁷³ Rimanendo sul tema del suicidio della vittima, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che l'imputazione dell'evento aggravato della morte della persona offesa dal reato di maltrattamenti, si debba imputare solo se concretamente prevedibile da chi pone in essere le condotte, tali da escludere che la scelta estrema della vittima fosse una scelta libera e cosciente.⁷⁴

In ogni caso il tema del suicidio della vita era stato anticipato, e ampiamente approfondito, nel paragrafo sull' evento del reato ex art 572.

7.2. Le circostanze attenuanti nel delitto ex art 572: esistono?

Restando nel tema delle circostanze del reato, dopo aver esaminato con attenzione le circostanze aggravanti, sia di tipo speciale che comune, veniamo alle attenuanti. La giurisprudenza ha escluso l'applicabilità dell'attenuante della provocazione, ovvero quando il soggetto agente attua determinate condotte offensive, magari in stato d' ira, rispondendo a un'ingiustizia altrui.⁷⁵ Tale attenuante, sostiene la Cassazione, è incompatibile con un reato a condotta abituale come quello di cui trattiamo, che si contraddistingue proprio per la reiterazione dei comportamenti penalmente rilevanti nel tempo.⁷⁶

⁷³ P. Di NICOLA *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in "IIPenalista.it", 06 aprile 2016

⁷⁴ Cass. Pen, Sez. VI, 29/11/2007, n12912

⁷⁵ G. PAVICH, *op. cit.*, p.43

⁷⁶ Cass. Pen, Sez. VI, 05/02/2020, n 13562

Cap 2- Il delitto di maltrattamento in rapporto ad altre fattispecie di reato.

1. Violazione degli obblighi di assistenza familiare: linee generali.

L'articolo 570 integra tre ipotesi delittuose:

- 1) Il caso di colui che, abbandonando il domicilio domestico, o comunque tenendo una condotta contraria all'ordine pubblico o alla morale della famiglia, viene meno agli obblighi di assistenza familiare, riguardanti la qualità di genitore o tutore o di coniuge.
- 2) Il caso di chi dilapida o malversa i beni del figlio minore o del coniuge.
- 3) Il caso di chi fa mancare i beni di sussistenza necessari ai figli di età minore o inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, dal quale non sia separato per sua colpa.

Gli ultimi due casi sono puniti più severamente, mentre l'ultimo comma chiarisce che se tali disposizioni non trovano applicazione, il giudice potrà applicare un reato più grave. La presente disposizione attua un rafforzamento circa determinati obblighi che il nostro sistema giuridico impone a determinate persone in veste della loro qualifica. Gli obblighi di cui si parla non sono solo di tipo economico o materiale, ma sono ricompresi anche obblighi di tipo morale. L'Antolisei condivide con la dottrina prevalente che le tre condotte summenzionate configurino vere e proprie ipotesi distinte di reato, e non circostanze aggravate della prima, poiché tutte e tre fanno riferimento a soggetti diversi.

Riguardo alla prima figura descritta, non è sufficiente il semplice abbandono del domicilio familiare, quanto si richiede la volontà di non farvi ritorno da parte del reo. Situazione analoga all'abbandono può essere il rifiuto di coabitazione senza legittimo motivo. Ovviamente questo vale se tra i coniugi non sia incorsa legale separazione.

Per quanto riguarda le condotte contrarie all'ordine pubblico o alla morale delle famiglie, risulta più difficile darne una definizione. Perciò è intervenuta in ausilio la Cassazione, ritenendo che per condotte contrarie all'ordine pubblico o alla morale della famiglia, debba intendersi qualsiasi fatto non necessariamente illecito ma che questo sia la conseguenza della violazione degli obblighi assistenziali circa la qualifica di coniuge o padre della vittima, che si vede lesa dalle condotte del soggetto agente. È un esempio l'ubriacatezza del marito o il gioco d'azzardo.

Col termine malversare si fa riferimento alla mala gestione di beni mobili o immobili al fine di trarne profitto a sé stesso, di un patrimonio non proprio ma del coniuge o del minore. Quanto alla dilapidazione si fa riferimento, invece, allo sperpero del patrimonio da lui amministrato.

La terza e ultima ipotesi si verifica quando taluno fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti minori o inabili al lavoro, o al coniuge non legalmente separato per sua colpa. Si deve precisare che per mezzi di sussistenza non si intende gli alimenti, piuttosto disciplinati dal Codice civile. Piuttosto

la definizione di mezzi di sussistenza fa riferimento ai mezzi necessari per vivere, diverso da alimenti, ovvero quanto occorre per soddisfare i beni della vita, tenendo conto di parametri come reddito, condizioni economiche e sociali di chi ne beneficia. Si desume che il nostro codice, a differenza di altri ordinamenti, non punisce chi si sottrae agli obblighi alimentari, ma solo chi non adempie agli obblighi di fornire i mezzi per vivere a chi ne ha diritto.⁷⁷

Per mezzi di sussistenza deve intendersi non solo ciò che è considerato di vitale necessità, ovvero il vitto, l'alloggio, le medicine, ma anche ciò che è indispensabile a soddisfare esigenze quotidiane, come i vestiti, le utenze, le spese per l'istruzione dei figli, il trasporto, le comunicazioni ecc., in ogni caso in rapporto alle capacità economiche del soggetto obbligato a soddisfare tali esigenze. Ciò deve essere tenuto distinto dal concetto di mantenimento, finalizzato a conservare il medesimo tenore di vita tenuto durante la durata del vincolo matrimoniale. Il reato, difatti, sussiste anche quando il soggetto attivo abbia versato l'assegno di separazione integralmente, ma sussistano ulteriori esigenze di fondamentale importanza.

Per l'integrazione del reato è fondamentale accertare lo stato di bisogno denunciato dalla vittima. Si configura il reato anche quando la persona offesa abbia ricevuto i mezzi necessari da altri familiari. Il reato, invece, non si realizza se il soggetto obbligato non ha potuto adempiere per causa a lui non imputabile.

Non è sufficiente la mera difficoltà economica a escludere la punibilità. Il bene protetto dalla norma è l'ordine familiare.

Si tratta di un reato proprio, anche se la norma in questione si apre utilizzando il termine "Chiunque".

Il fatto del primo comma può essere commesso dal genitore o chi ne esercita la responsabilità, o dal coniuge nei confronti dell'altro. Quello del secondo comma dal coniuge, dal genitore, dall'ascendente o discendente. Il terzo comma fa riferimento al coniuge inabile al lavoro, al minore, e al figlio inabile.

L'obbligo non sussiste a carico del coniuge divorziato. Per tanto, si esclude la configurabilità ex art. 570.

Possiamo desumere che non si estende alle convivenze more uxorio, diversamente dall'articolo 572 c.p.

Per la fattispecie ex articolo 570 si richiede il dolo generico.⁷⁸

⁷⁷ F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte Speciale-I*, 2002, Milano, ed. Giuffrè, p. 496 ss.

⁷⁸ S.ALEO, *istituzioni di diritto penale, parte Special-II*, 2017, Milano, Ed. Giuffrè, p. 17 ss.

In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare non può escludersi la colpevolezza quando il reo abbia volontariamente lasciato il posto di lavoro. Per tanto, in assenza di una condizione di impossibilità assoluta, si desume il dolo della condotta omissiva.⁷⁹

Il reato in questione è un reato permanente, anche se qualcuno lo ritiene reato abituale. Spetterà al giudice valutare l'abitudine della condotta, nel caso la condotta persista, ovvero le omissioni circa gli obblighi. Il Manzini ritiene possa trattarsi di reato permanente solo nell'ipotesi numero due prevista dalla fattispecie, mentre non può qualificarsi come permanente l'ipotesi numero uno. Addirittura, altri ritengono il delitto de quo un reato eventualmente permanente.

Il reato ex art. 570 si consuma nel momento in cui l'autore si sottrae agli obblighi a lui imputati circa il suo status.

Il concorso tra le tre ipotesi di realizzazione previsti dalla disposizione non è possibile, perché si tratta di tre possibili modalità di commissione del reato. Possiamo escludere il tentativo, perché la pratica non ci fornisce nulla a riguardo, ma nella dottrina, almeno circa il malversare o dilapidare, qualcuno avanza un'astratta possibilità.⁸⁰

Per escludersi la responsabilità non è sufficiente provare lo stato di disoccupazione, ma bisognerà dimostrare di trovarsi in condizioni di impossibilità assoluta per adempiere ai mezzi di sussistenza verso la moglie e i figli.

Inoltre, è altrettanto esclusa la responsabilità per il reato de quo se, oltre ad ammettere di aver mancato ai suoi obblighi verso la prole e il coniuge, prova che proprio i figli non abbiano più voluto la presenza di costui nella loro vita, anche sul piano economico.⁸¹

La minore età del figlio è considerata condizione di bisogno, al quale il genitore deve garantire il mantenimento, anche se l'altro genitore versi in condizioni di benessere tanto da garantirgli un certo tenore di vita, in ogni caso gli obblighi permangono.⁸²

Nel 2018 il Parlamento ha approvato una legge che introduce nel codice penale un ulteriore articolo, il 570 bis, dal titolo "Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio"; la norma punisce chi si sottrae alla corresponsione dell'assegno di mantenimento a seguito di separazione o divorzio; insomma ogni condotta di colui che viola gli obblighi di natura economica derivanti dallo scioglimento civile del matrimonio e l'affidamento condiviso dei figli.

Il testo del 2018 è una riproduzione di due norme antecedenti già in vigore, l'art. 12 sexies della l. 898 del 1970 che puniva il coniuge che si rifiutava di adempiere agli obblighi di mantenimento a

⁷⁹ Tribunale Trieste 23/03/21, n 624

⁸⁰ G.D PISAPIA, *op. cit.* p. 708 ss.

⁸¹ Tribunale di Nola, 24/04/21 n 868

⁸² Tribunale di Trieste, 13/04/21, 545

seguito di sentenza di separazione, o di nullità del matrimonio, e la disposizione all' articolo 3 della l. 54 del 2006, puniva chi, a seguito di separazione con affidamento condiviso, non adempie al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti.

L' intento del legislatore però era quello estendere la punibilità anche qualora il soggetto obbligato non versasse l'assegno di mantenimento non solo ai figli, ma anche al coniuge da cui si è legalmente separato, al quale la norma del 2006 non faceva menzione.

Così il dubbio fu risolto dalla Cassazione che in effetti precisò che l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento riguardasse solo i genitori verso i figli, minori o non economicamente indipendenti.

Anzi, i giudici della legittimità, chiarirono che l'articolo 4 della presente norma, non solo rivolgeva la tutela ai figli delle coppie coniugate legalmente, ma anche alle coppie che non erano vincolate dall' istituto giuridico del matrimonio.

La legge del 2018 addirittura ricomprende anche i figli di persone che sono state legate da unione civile, ovvero quelle unioni riconosciute e legittimate con la legge Cirinnà, entrata nel nostro ordinamento nel 2016.

Ovviamente già la legge del 1970 che introdusse per la prima volta l'articolo 570 bis c.p., si rivolgeva anche alle persone che sono state legate da convivenza *more uxorio* in seguito venuta a cessare. Alla luce di ciò, proprio per non escludere dalle tutele i figli dei non coniugati o delle persone legate da unioni civili, si introduce nel codice civile l' articolo 337 bis e l' art 4 comma 2 della legge 54 del 2006 che applica la tutela penale anche ai figli dei non coniugati, altrimenti si determinerebbe una disparità di trattamento tra figli di genitori sposati e figli di genitori non coniugati o che in qualche modo sono stati legati da riti differenti al matrimonio civile; pertanto sarebbe incostituzionale ritenere che l' art. 570 bis c.p. non si rivolga ai figli nati fuori dal matrimonio.⁸³

Per sussistere il reato ex art. 570 c.p. non si richiede la dimostrazione dello stato di bisogno, poiché la norma in questione è sorta con la finalità di punire chi non adempie agli obblighi prescritti dalla disposizione presente.⁸⁴

Tra l'altro la Cassazione, conferma quanto già disposto in precedenza alla legge 898/1970, circa la procedibilità d' ufficio in violazione dell' obbligo di versare l' assegno di mantenimento verso i figli minori o non autosufficienti, mentre il rinvio all' articolo 570 c.p. non attiene alla procedibilità, quanto al trattamento sanzionatorio, che resta lo stesso per entrambe le fattispecie.⁸⁵

⁸³ E. APRILE, *Osservazioni: Corte Cost. 18/07/2019, nota a Corte Cost.18/07/2019, n 189*, in "Cass. pen", 2019,12 p. 4246

⁸⁴ Tribunale di Ferrara, 22/06/2022, n 597

⁸⁵ Cass. Pen Sez.VI, 08/06/2022, n 27937

E' responsabile del reato de quo anche colui che non percepisca alcun reddito da lavoro , ma sia percettore di reddito di cittadinanza , ma si sottrae agli obblighi di mantenimento imposti dall' articolo 570 bis circa il suo status di genitore.⁸⁶ Trattiamo un caso in cui un uomo , N.C , ricorrente in cassazione , condannato in primo grado dal Tribunale di Roma , sentenza confermata dalla Corte d' Appello, per aver maltrattato la moglie , tra l' altro alla presenza dei figli minori, oltre che per la mancanza di adempimento agli obblighi di mantenimento verso i figli dal 2015. Averso la sentenza di appello, l'imputato N.C propone ricorso per Cassazione, deducendo quattro motivi.

Il primo fa riferimento al vizio di motivazione e violazione della legge penale, perché la difesa sostiene che sia assente il presupposto dell'abitudine nelle condotte di N.C, piuttosto esse siano avvenute sporadicamente, per la precisione solo tre volte, avvenute in un circoscritto lasso di tempo tra giugno e luglio, e dicembre 2017. Oltretutto, la difesa, ritiene che le violenze commesse da N.C ai danni della persona offesa siano incompatibili coi maltrattamenti denunciati, incompatibilità dimostrata dai referti medici che non ne confermano la prova delle violenze lamentate dalla vittima. Oltretutto l'accusa sostiene che l'imputato faccia uso di cocaina, anche se questo fatto non è stato possibile dimostrare attraverso fonti probatorie.

Il secondo motivo faceva riferimento all' erronea imputazione dell'articolo 570 c.p. comma 1, quanto piuttosto si doveva applicare il comma 2 n 2. La norma fa riferimento allo stato di bisogno dei figli, non provato nel caso di specie, in comparazione alla situazione economica del genitore obbligato, e della madre, genitore affidatario, quest' ultima, esercente la professione di infermiera specializzata. La sentenza impugnata non rileva l'impossibilità economica di adempiere all' obbligo di mantenimento, in quanto il ricorrente risulti essere percettore di reddito di cittadinanza e comunque di aver sempre svolto lavori in nero.

Inoltre, il Tribunale di Roma aveva stabilito in capo a quest' ultimo l'obbligo versare 900 euro verso i figli.

Il ricorso è inammissibile perché infondato. Le condotte del ricorrente, stando a una ricostruzione dei giudici di merito, consistevano in persistenti aggressioni, come calci, pugni, schiaffi, offese, anche alla presenza dei figli, minacce di morte, inoltre appellando sia la moglie, che la figlia con aggettivi di sfondo sessuale. Tutto ciò avvenuta nell' arco di dieci anni, segnando profondamente 'l'infanzia e la crescita dei figli.

Le decisioni dei giudici hanno ritenuto sussistente il reato di maltrattamenti perché dalle dichiarazioni della vittima e dei figli è stato dipinto un clima familiare insofferente, fatto di continui soprusi e terrore. Tale situazione non era unicamente circoscritta alla fase della separazione tra la vittima e il reo, ma in tutto l'arco della durata del matrimonio.

⁸⁶ Tribunale di Pescara, 22/04/2022, n 440

Così la Cassazione rigetta anche i motivi di ricorso relativi alla violazione dell'articolo 570 bis c.p., innanzitutto perché due dei tre figli del ricorrente sono minorenni, e poi perché la madre, da sola, non era capace di soddisfare i bisogni della famiglia.

La Corte stabilisce che, considerando l'impossibilità del minore di provvedere economicamente a sé stesso, considerando anche il numero dei figli, deve pertanto applicarsi l'articolo 570 c.p. Si dichiara pertanto inammissibile il ricorso e condanna N.C al pagamento delle spese.⁸⁷

1.1. Differenze tra la fattispecie 570 c.p. e 572 c.p.

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare e il reato di maltrattamenti in famiglia sono entrambi ricompresi nel titolo dei reati contro la famiglia. Il bene giuridico protetto in entrambe le fattispecie è la famiglia come formazione sociale, come nucleo domestico portatore di valori affettivi, obblighi di protezione, solidarietà, assistenza e cura verso i suoi membri.

Il reato di maltrattamenti, però, come è stato più volte ribadito nel primo capitolo, non si limita a proteggere la famiglia come fondamentale pilastro della società e del nostro sistema giuridico, quale bene tutelato anche dall' articolo 29 della Costituzione, come dall' articolo 2, in quanto formazione sociale e del libero sviluppo dell'individuo al suo interno. La fattispecie ex articolo 572 c.p. tra i bene giuridici protetti, insieme alla famiglia, difende anche il singolo individuo e la sua dignità in quanto persona umana.

I soggetti maggiormente coinvolti sono donne e minori; i minori sono altrettanto lesi anche se semplicemente spettatori delle violenze patite dalla vittima, che possono essere sia di tipo morale che fisico. La violenza sui minori difatti può essere sia diretta che assistita, costituendo circostanza aggravante del delitto de quo. I soggetti passivi possono anche trovarsi fuori dalla famiglia come istituto di diritto privato, ma anche all' interno di formazioni di tipo para-familiare, ovvero luogo di lavoro, scuola, istituti penitenziari, RSA, etc... Luoghi dove vi sono dei soggetti obbligati per disposizione di legge a prestare assistenza e protezione a determinati individui, considerati più vulnerabili, in cui questi vi ripongono fiducia e affidamento.

Il delitto ex art 570 invece, si circoscrive alla Famiglia come soggetti legati tra loro da legami di sangue. I soggetti attivi sono il genitore, il coniuge, l'ascendente o il discendente, il tutore etc. Questo delitto prevede tre ipotesi di realizzazione della fattispecie. Mentre il delitto più grave ex articolo 572 è un reato a forma libera perché si realizza sempre, purché le condotte siano offensive dell'integrità psicofisica della persona offesa, tale da crearsi un clima intollerabile e umiliante per la stessa. Non possiamo dire altrettanto del delitto ex art. 570 perché fissa tassativamente le condotte tipiche che il soggetto agente deve realizzare perché si configuri.

⁸⁷ Cass. Pen. Sez.VI ,14/12/2022, n.3377

Entrambi sono reati di tipo proprio perché i soggetti a cui si rivolgono, autori e offesi, sono facilmente deducibili dalla della norma.

Il delitto di maltrattamenti è un reato abituale, significa che, per realizzarsi, il reo deve porre una serie di atti, che presi singolarmente possono costituire reati diversi, come le lesioni, le percosse, la violenza privata, le minacce. Potrebbe anche integrare condotte plurime che, di per sé non costituiscono reato, ma se perduranti nel tempo, possono ledere la morale della persona offesa, tanto da instaurare un contesto di sopraffazione e sofferenza per la stessa.

Si parla infatti anche di violenza psicologica, ovvero di tutte quelle azioni come le aggressioni verbali, le ingiurie, le denigrazioni, volte a vessare moralmente la vittima e a renderla ulteriormente vulnerabile.

Non può definirsi, invece, un reato abituale il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Inoltre, il delitto ex art 570 non si estende alle coppie more uxorio, come invece il delitto di maltrattamenti fa, nel senso che la tutela prevista dalla norma si applica anche alle persone conviventi, legate da una relazione affettiva più o meno stabile ma non sposate.

2. Il delitto di abuso dei mezzi di correzione o disciplina: linee generali.

Il delitto all' articolo 571 c.p. è situato nel titolo dei Delitti contro la famiglia, al capo dei delitti contro l'assistenza familiare.

Il reato di abuso dei mezzi di correzione ha subito nel corso del tempo un'evoluzione, perché riformulato rispetto all' antenata fattispecie ex art 390 del Codice Zanardelli, poi tale evoluzione ha riguardato anche la giurisprudenza, circoscrivendone il campo di applicazione, e in tal senso, una mutazione che rispondesse maggiormente ai costumi culturali attuali.

Come il delitto di maltrattamenti, il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, è una norma che tutela un bene giuridico molto delicato, l'assistenza familiare; pertanto, i soggetti passivi meritano particolare attenzione.

La disposizione a riguardo sanziona quei comportamenti tenuti da soggetti che abusano dei mezzi di correzione e disciplina a cagione di persone sottoposte alla loro autorità per ragioni di educazione, istruzione, cura, assistenza, vigilanza, esercizio di un'arte o professione, causando loro un pericolo di malattia nel corpo e nella mente. La norma prevede una sanzione fino a sei mesi.

Il secondo comma contempla due circostanze aggravate: se dal fatto derivi una lesione si applicano gli articoli 582 e 583, con pena ridotta di un terzo, se e deriva la morte, la pena spazia dai tre agli otto anni di reclusione. L' oggetto tutelato dalla norma è l'assistenza familiare, non tanto la famiglia in sé come nucleo sociale, perché giovano della tutela anche quei rapporti di tipo para-familiare proprio

come per i maltrattamenti ex art. 572. Non vi è dubbio che si tratti di un reato proprio, anche se la norma si apre con la parola “ chiunque”. I soggetti attivi sono coloro che dovrebbero prendersi cura di persone affidate alla loro autorità, per ragioni di educazione, sorveglianza, istruzione, professione etc. Deve sussistere un rapporto di subordinazione tra soggetto attivo e passivo, ovvero il soggetto attivo deve essere in condizione di subalternità rispetto all’ agente. Si parla difatti di rapporto di autorità. L’ esempio più semplice è il rapporto genitore figlio, mentre si esclude il rapporto marito – moglie, questo perché con la Riforma del diritto di Famiglia, nel 1970, la moglie assume la stessa parità giuridica del marito, si abolisce la figura del capo famiglia, così come la patria *potestas*; non è più il marito a prendere decisioni per la moglie e per i figli, tenendo un atteggiamento autoritario. Altra possibilità sono situazioni in cui vi sono soggetti sottoposti all’ autorità altrui per ragioni di educazione, istruzione e professione, in tali casi, però, non sono assolutamente giustificate e permesse condotte violente e lesive dell’ integrità psico-fisica dei soggetti subordinati.

Il reato de quo si realizza quando chi mette in atto le condotte, abusa dell’ esercizio del potere di correzione, potere conferitogli dal suo status. Per parlare di abuso deve esserci un uso scorretto o sproporzionato del potere di correzione. Pertanto, si ritiene che sia sussistente l’ abuso quando il soggetto agente trascenda da ogni potere concessogli. Qualora tale potere non gli spetti, o qualora tale condotta non sia inquadrabile come potere disciplinare, ma comunque illecita, costui sarà imputabile per reato differente da quello ivi esaminato. Affinché si configuri il reato ex art. 571 è necessario che si cagioni una malattia nel corpo e nella mente del soggetto passivo.

Per malattia deve intendersi una nozione più ampia rispetto a quella di lesione, fino a comprendere ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica della vittima, come ansia, depressione, insonnia, potendosi desumere dalla natura stessa dell’ abuso.⁸⁸

La malattia può derivare da un trauma psicologico subito dalla vittima, perciò un fatto che possa provocare una malattia nella mente del soggetto passivo. Però deve precisarsi che con malattia della mente non deve intendersi come sinonimo di infermità mentale. Sussiste il concetto di pericolo di malattia della mente ogniqualvolta pervenga la possibilità di verificarsi rilevanti conseguenze sulla psiche della vittima.

La letteratura scientifico- giuridica è concorde nel ritenere che metodi troppo autoritari nell’ educazione dei pupilli possono essere dannosi per lo sviluppo psichico degli stessi. Se i traumi si verificano in tenera età è possibile che maturi disturbi caratteriali.⁸⁹

La punibilità del fatto previsto dall’ articolo 571 dipende dalla condizione che dall’ abuso del potere di correzione possa derivare una malattia nel corpo e nella mente. La dottrina prevalente ritiene si

⁸⁸ L. DELL’OSTA, G. SPADARO, *Abuso dei mezzi di correzione o disciplina*, in *IlFamigliarista.it*, 2023

⁸⁹ Cass. Pen. Sez. VI, 07/02/2005, n 16491

tratti di una vera e propria condizione obiettiva di punibilità, anche se tale conseguenza non è voluta dal reo. Difatti l'espressione "malattia" è coordinata all' articolo 582 e 583, che altrettanto parlano di malattia del corpo e della mente.

La nozione pericolo non indica una possibilità ma una probabilità che si verifichi l'evento dannoso. Si escludono pertanto le percosse, non potenzialmente determinanti malattie nel corpo e nella mente. L' articolo 571, proprio per la ragione che abbiamo appena esposto circa il pericolo di causazione di una malattia, può considerarsi un reato di pericolo, ma la dottrina, invece, qualifica il reato in questione una forma di reato aggravato dall' evento. Si esclude, invece, che si possa includere questo reato tra i reati permanenti o abituali, a differenza del reato ex art 572, che invece, si applicherà se le condotte della norma che lo precede si ripetano per un determinato lasso di tempo.

Sempre come per il delitto di maltrattamenti, anche l'abuso dei mezzi di correzione vuole il dolo generico. Anche se il fine dell'agente è quello di correggere la vittima, il dolo non può considerarsi come specifico perché la volontà è insita nel fatto di eccedere nella correzione del soggetto passivo. Se dall' abuso dei mezzi correzione e disciplina si realizza una lesione grave o gravissima, si applicano le disposizioni ex articolo 582 e 583. Qui sono ricavabili le nozioni di lesione grave e gravissima. Se la lesione è grave, riduce le capacità della vittima di attendere ad alcune mansioni, per un periodo non superiore a quaranta giorni, oppure l'indebolimento di un senso o di un organo, un parto prematuro. Se la lesione produce un danno permanente, la causazione dell'aborto, la perdita di un arto a seguito di mutilazione, sfregio permanente del viso, quest' ultimo divenuto fattispecie diversa a seguito dell'emanazione del Codice Rosso, ci troviamo dinnanzi a una lesione di tipo gravissimo.⁹⁰ Secondo il Tribunale di Ancona, presupposto del reato in questione è l'uso di mezzi leciti in maniera errata ed oltre i limiti concessi. Pertanto, devono escludersi le percosse, le condotte violente, che inficiano sia sul corpo che nella mente della vittima.⁹¹ Pertanto, in ambito scolastico, il potere educativo e disciplinare, deve essere sempre esercitato attraverso mezzi leciti e in proporzione al comportamento che si vuole correggere, quindi senza eccedere la condotta assunta dallo studente poco disciplinato, tali da influire negativamente verso la personalità di quest' ultimo.⁹²

Ci troviamo dinnanzi all' abuso dei mezzi di correzione in tutti quei contesti che assumono le sembianze della famiglia, quale luogo di amore e protezione; pertanto, la scuola rientra tra questi contesti. Gli educatori per i bambini hanno un rilevante ruolo nella loro crescita psicofisica, per questo è fondamentale svolgere adeguatamente il ruolo di insegnate.

⁹⁰ G.D PISAPIA, *op.cit.*, p.732 ss.

⁹¹ Corte d' Appello di Ancona, 08/11/2022, n 1442

Uso immoderato del mezzo per sua natura lecito configura il reato di abuso dei mezzi di correzione o disciplina

⁹² Tribunale di Trieste, 11/06/2022, n 546

Abuso dei mezzi di correzione o disciplina: l'uso dei mezzi deve essere sempre consentito e proporzionato

La Cassazione rigetta il ricorso di una maestra già condannata per il reato ex art. 571, condanna confermata dalla Corte d' Appello, per aver indotto i piccoli scolari a sputare contro un loro compagno, azione sollecitata dall' insegnante perché quest' ultimo aveva fatto altrettanto verso i compagni, facendo sprofondare lo stesso in uno stato di grande sconforto ed umiliazione. La Suprema Corte è concorde con l'orientamento della Corte territoriale per cui integra il reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina ogni comportamento espresso attraverso qualsiasi forma di violenza, non solo fisica, ma anche psicologica, verbale, orientata a scopo educativo, in quanto l' imputata si fosse servita degli altri alunni inducendoli a imitare il gesto dello sputo verso un altro loro compagno meno educato. Certo che, nonostante la condotta del minore non fosse da galateo, l' *animus corrigendi* della maestra è da giudicarsi illegittimo.⁹³

La condotta abusante può avverarsi attraverso violenza fisica, psicologica, atteggiamenti volti a denigrare, umiliare e svalutare la personalità di chi li subisce, causando in esso un pericolo per la sua salute, sia fisica che mentale, ammesso che l'abuso derivi dall' utilizzo di mezzi leciti e vi sia una sproporzione tra condotta correttiva e comportamento deviante dell'educando. Pertanto, può dedursi che anche l'abuso dei mezzi di correzione presuppone un caso non appropriato del potere disciplinare, sconfinando in atteggiamenti *contra legem*.⁹⁴

Nel rapporto genitore-figlio, il reato si configura finché il genitore ha sul figlio il dovere di educare e tutelare esso, ovvero se questo è già divenuto maggiorenne, ancorché convivente, il reato non può dirsi realizzato, poiché cessata ogni autorità del genitore verso il figlio.⁹⁵

2.1. Differenze col più grave delitto di maltrattamenti.

Per attuare una distinzione tra la fattispecie criminosa dei maltrattamenti e quella minore dell'abuso dei mezzi di correzione, occorre fare riferimento alla clausola per cui i maltrattamenti si realizzano fuori dai casi dell'articolo precedente. Si deve fare un passo indietro nel passato, e distinguere tra la fase storica attraversata dal fascismo e quella post Costituzionale.

Durante il periodo fascista, alcuni fatti di violenza potevano essere tollerati, tipo le lesioni, le percosse, la violenza privata; si parlava di abuso solo in caso le suddette condotte violente fossero eccessive, appunto da realizzarsi un abuso delle stesse. Se l'abuso fosse particolarmente eccessivo, si potrebbe concludere nel senso dei maltrattamenti. L' articolo 571 si realizzava anche attraverso un'unica condotta, mentre i maltrattamenti richiedevano, come tutt'oggi, una serialità di azioni lesive dell'integrità psicofisica di chi le subiva. Sul fronte soggettivo, l'abuso dei mezzi di correzione vuole l'*animus corrigendi*, quindi il reato si consuma nella volontà di correggere il comportamento di

⁹³ Cass. Pen Sez. VI, 07/07/21, n 37642

⁹⁴ Cass. Pen Sez. VI 20/05/22, n 29661

⁹⁵ Cass. Pen Sez. VI, 11/01 /11, n 4444

qualcuno sottoposta ad autorità del reo, mentre proprio l'assenza dell'*animus corrigendi*, prediligeva l'applicazione del più grave reato successivo.

Nel periodo successivo, quello democratico, avvenuto con l'età repubblicana e l'entrata in vigore della Costituzione, si riteneva che dovesse applicarsi il reato ex art 571 quando l'abuso avveniva attraverso l'uso di modalità lecite ma eccessive, se però i fatti violenti si realizzavano sistematicamente, si configurava il delitto ex art. 572. È proprio l'elemento della reiterazione a spostare l'attenzione dall'abuso dei mezzi di correzione, al più grave delitto di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, oggi ribattezzato maltrattamenti verso familiari e conviventi, proprio per offrire tutela giuridica alle vittime in contesto di convivenza *more uxorio*, considerate famiglia al pari delle unioni legate dal matrimonio. Ancora rilevante sul piano della differenza normativa, il reato ex art. 571 si realizza perché c'è un pericolo di malattia, scaturente dalla condotta criminosa del soggetto agente, mentre i maltrattamenti richiedono una lesione della personalità di chi li subisce come individuo. Pertanto, per configurarsi, il delitto di maltrattamenti deve prevedere condotte vessatorie, di prevaricazione, offensive e umilianti per i soggetti passivi, tanto da costituire un regime di vita non più tollerabile. Possiamo ritenere che i maltrattamenti iniziano là dove finisce l'abuso.⁹⁶

Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi ha come fine la tutela della famiglia e dei soggetti che vi appartengono. Difatti la norma recita " chiunque, fuori dai casi previsti dall' art 571, maltratta una persona della famiglia, o comunque con lui convivente, sottoposta a lui per ragioni di autorità e sorveglianza, è punito dai due a sei anni di reclusione.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che la *ratio* dei maltrattamenti si caratterizza nella serialità di condotte offensive, volte a integrare un contesto di sopraffazione, di impossibile sopportazione per la vittima; proprio l'elemento psichico di chi pone in essere le condotte si distingue per la volontà di avvilire e umiliare la persona offesa. Una giurisprudenza successiva ha ritenuto sussistente il reato di maltrattamenti anche quando la convivenza sia cessata ma permangono dei vincoli nascenti dal matrimonio o dalla filiazione. Difatti la convivenza non è ritenuto elemento necessario alla configurazione del reato de quo, ma l'esistenza di obblighi di cooperazione, assistenza e mantenimento dei figli minori, sono presupposti richiesti dalla norma che ci interessa.

La fattispecie compresa all' articolo 572 riguarda situazioni in cui le vessazioni sono continue e determinano una convivenza insofferente, anche se alternate da periodi di calma; infatti, è proprio l'abitudine a contraddistinguere il reato di maltrattamenti. La norma che lo precede, invece, parla di abuso dei mezzi di correzione, quale sinonimo di educazione, ma la Cassazione esclude che la violenza possa considerarsi mezzo lecito per correggere ed educare i soggetti sottoposti ad altrui

⁹⁶ M.BERTOLINO, *op.cit.*, p.248 ss.

autorità.⁹⁷ Il genitore che abitualmente fa uso della violenza anche se con l'unico scopo di educare il figlio minore, deve essere condannato per il più grave reato di maltrattamenti.

È la Corte d' Appello di Milano a stabilirlo, confermando una precedente condanna di primo grado. Il condannato, per l'occasione, ritenendo errata la decisione dei giudici di merito, propone ricorso in Cassazione, argomentando nelle sue difese che il suo comportamento nei confronti del figlio era solo mosso dall' intento educativo e non da quello di nuocere la personalità del fanciullo. Inoltre la difesa avanza anche un'ulteriore giustificazione al suo comportamento riprovevole, ovvero il suo *modus operandi* sarebbe consentito nel paese di provenienza dello stesso, tesi ovviamente non accolta in quanto contraria all'ordine pubblico e del principio di uguaglianza di tutti gli individui dinnanzi alla legge, così come della certezza del diritto, perché il nostro sistema giuridico considera e tutela ogni individuo e la sua personalità senza porre distinzioni di sesso, razza, cultura e religione, questione già presa in analisi nel capitolo precedente, circa i reati culturalmente orientati. Pertanto, la Cassazione rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese.⁹⁸

Caso analogo, ma coinvolgendo una maestra di scuola materna, riguarda una condanna da parte della Corte d' Appello di Torino, che aveva condannato l'imputata per il delitto ex art 572. Questa ricorre in Cassazione, ritenendo non sussistente l'abitualità delle sue condotte verso i pupilli a lei affidati, piuttosto poteva a essa attribuirsi il reato ex art. 571 c.p. La difesa, stando alle doglianze della sua assistita, ritiene che il comportamento della stessa, consistente nel rimproverare bruscamente i singoli bambini dinnanzi agli altri, rientri a tutti gli effetti nella minor fattispecie ex art. 571; i giudici di merito non avevano tenuto conto delle condotte degli alunni, quindi circa la proporzionalità tra comportamento degli allievi e risposta dell'educatore verso gli stessi. Questo un elemento essenziale per qualificare il reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina. Inoltre, mancano dimostrazioni che provino le condotte violente verso i bambini. Ancora, molti dei genitori dei bambini mostravano apprezzamento verso l'imputata. Secondo la corte la riqualificazione della fattispecie da parte della difesa non può essere accolta perché le condotte violente e ingiuriose, non possono costituire mezzo lecito di educazione, e quindi ritenere vi sia stato solo un abuso. Per questo la Corte di Cassazione ritiene infondato il ricorso.⁹⁹

Non lasciamo il mondo della scuola, e per comprendere a fondo la differenza tra i due reati in esame e tracciare una netta linea volta a distinguere le due fattispecie che tutelano l'assistenza familiare, citiamo ancora la giurisprudenza della Cassazione, chiamata a giudizio per una condanna per maltrattamenti. La ricorrente, una maestra del calabrese, decide di proporre ricorso per Cassazione

⁹⁷ M.FIORENDI, *E reato l'uso della violenza per educare i figli, commento a Cass. Pen 11/02/2021, Sez. III*, in "IIFamigliarista.it", 10 maggio 2021

⁹⁸ Cass. Pen Sez. VI 07/10/2009, n 48272

⁹⁹ Cass. Pen Sez. VI, 12/10/2022, n 46924

quando il Tribunale del Riesame muta la misura degli arresti domiciliari in sospensione dall' esercizio del pubblico ufficio per la durata di dodici mesi. L'avvocato dell'imputata chiede l'annullamento dell'ordinanza innanzitutto per vizio di motivazione ex art. 273 c.p.p., ovvero la difesa riteneva che l'ordinanza in questione fosse carente di motivazione.

Ancora la difesa avanza un ulteriore motivo di doglianza, la violazione dell'articolo 572 del Codice Penale, in quanto non vi era prova circa la perpetrazione delle condotte da parte dell'imputata e senza tener conto se la stessa fosse mossa o meno da animus corrigendi.

La Cassazione ritiene infondato il ricorso, innanzitutto perché non vi è alcuna violazione dell'articolo 273 c.p.p. ovvero l'ordinanza è sufficientemente motivata. Stando al secondo motivo di doglianza, le telecamere provano il costante clima di terrore, le reazioni esagerate dell'imputata verso i bambini, travalicando il limite del fine educativo.

Inoltre, è stato ritenuto necessario sospendere la stessa dal pubblico impiego perché vi era un pericolo di recidiva a norma dell'articolo 274 c.p.p. Le condotte poste in essere dalla ricorrente erano tra loro legate dal dolo unitario, ritenuto non sussistente nel caso di specie dalla difesa, volta a ottenere una condanna più favorevole nei confronti dell'assistita. Pertanto, il ricorso si deve ritenere in fondato.¹⁰⁰

3. Il reato di riduzione in servitù: linee generali.

La disposizione in questione è collocata nell'ambito dei delitti contro lo *status libertatis*, quella famiglia di norme che reprimono la riduzione in servitù (art. 600 c.p.) e il traffico di esseri umani ridotti in servitù. (601- 602 c.p.).

La nozione di schiavitù viene definita dalla Convenzione di Ginevra del 1926, intendendo per schiavitù ogni condizione in cui su un individuo viene esercitato un diritto di proprietà. La convenzione di Ginevra del 56 ricomprende in riferimento alla condizione di servitù non solo quella di diritto, ma anche situazioni *de facto*.¹⁰¹

La fattispecie vuole che il reato de quo si realizza sottoponendo una persona all' altrui potere, in modo da indurla in totale soggezione. È interesse dello Stato garantire la libertà individuale di una persona, che pur mantenendo lo stato giuridico di persona libera, sia completamente sottoposta al potere di qualcuno, di fatto ridotta in schiavitù.

Il consenso della vittima non scrimina assolutamente il fatto, ritenuto comunque penalmente sanzionabile.

Il *modus operandi* e i mezzi utilizzati per realizzare la figura criminosa non sono rilevanti, purché si attui lo stato di soggezione. Il delitto consiste nella costituzione di un rapporto, anche di mero fatto,

¹⁰⁰ Cass. Pen Sez. VI, 28/06/2017, n 40959

¹⁰¹ P.PISA, *Giurisprudenza commentata*, vol. I *delitti contro la persona e il patrimonio*, 2018, Padova, ed. Cedam, p.252

tra vittima e reo, secondo cui il primo venga a trovarsi soggetto al potere del secondo, in modo tale che la vittima sia costretta a obbedire ai comandi di chi detiene quel potere, sorvegliando la stessa affinché non si sottragga da quel rapporto illecito.

Non è necessario che costui sia privato di ogni libertà, non è la libertà di locomozione a essere compressa, in quel caso si tratterebbe del reato di sequestro di persona.

Il delitto si consuma nel momento in cui l'autore del delitto stabilisce il suo potere nei confronti della persona offesa.

Può definirsi reato di tipo permanente, poiché il reato si configura attraverso una continua violazione della norma giuridica, che si interrompe solo per volontaria decisione del colpevole.

È ammesso il tentativo ogniqualvolta il reo prova, con qualsiasi mezzo, a sottoporre la vittima alla propria autorità, senza riuscirvi.

Il delitto può realizzarsi anche nei confronti di più persone.

Il delitto de quo può concorrere con altre fattispecie, tra cui il reato ex art. 572.

Si richiede il dolo, ovvero la consapevolezza di violare una norma dell'ordinamento, mentre il movente è irrilevante, potrebbe essere per vendetta o scopo di lucro, ma a fini giuridici non è importante.¹⁰²

Affinché sussista il reato di riduzione in servitù non si richiede necessariamente una compromissione totale della libertà del soggetto passivo, idoneo a determinare lo stato di soggezione, ma anche momenti alterni di autonomia e libertà degli stessi, ma comunque deve prevalere la condizione di sottomissione psicologica della vittima al reo.¹⁰³

La riduzione in servitù si configura attraverso condotte penalmente rilevanti quali l'accattonaggio, la costrizione a rendere prestazioni lavorative o sessuali, prelievo di organi etc. Il reo agisce attraverso l'uso della violenza, con atteggiamenti ingiuriosi e minacciosi, tanto da porre in soggezione la vittima in maniera continuativa, affinché intervengano le forze dell'ordine o in altro modo la persona resa schiava si liberi da quella situazione gravosa.

Chi commette il reato profitta di una situazione di inferiorità psichica o fisica o di una situazione di necessità, o promettendo dei vantaggi a chi impone la sua autorità. Pertanto, una parte della dottrina ritiene che il reato in questione appartenga a quelli a forma vincolata. Per determinare la situazione di necessità, deve verificarsi se sussiste una reale e concreta situazione di bisogno. Per situazione di necessità si deve intendere quelle situazioni di debolezza, materiale o morale, sufficienti a condizionare la vittima.

¹⁰² V. MANZINI, *Trattato di diritto penale*, 1985, Torino, ed. UTET, p.683 ss.

¹⁰³ Cass. Pen, Sez. V, 17 16/05/2017, n 42751, In *"Diritto e giustizia"*, 2017

Il decreto legislativo 24/2014 ha aggiunto un nuovo comma all' articolo 600, il riferimento all' approfittare della situazione di vulnerabilità, ovvero quella situazione in cui una persona non ha altra scelta ed è costretta ad accettare gli abusi di cui è vittima. Tra i metodi utilizzati da chi commette il reato vi è l'inganno, sufficiente a creare una situazione di servitù; è il caso in cui il soggetto attivo fa una serie di promesse alla vittima, con la sola finalità di abusare della stessa. Altra modalità per innescare questa situazione è chi sfrutta una condizione di inferiorità fisica e psichica di qualcun altro; in tale situazione la vittima non riesce a sfuggire alle angherie poste dall' abusante perché impossibilitata per una menomazione del suo corpo o della mente. Tra queste sono altrettanto ricomprese anche la narcosi, l'ubriachezza, effetto di sostanze stupefacenti.¹⁰⁴

Nell' ipotesi di reato ex articolo 600 c.p. , il reato è commesso da chi approfitta di una situazione di necessità , costringendo la vittima a svolgere prestazioni lavorative , sessuali , l'accattonaggio in uno stato di soggezione continuativa , purché vi sia il requisito dello stato di necessità , che non deve confondersi con quello disciplinato all' articolo 54 del codice , quanto può essere eguagliato alla nozione di stato di bisogno indicata all' art. 1448 del cc , intendendo la stessa quale qualsiasi situazione di mancanza o debolezza , materiale o morale , condizionando la volontà della persona che vive quella circostanza.¹⁰⁵ La situazione di necessità appena menzionata ,ovvero quella condizione di disagio in cui versa una persona , tanto da accettare di vivere alla stregua della schiavitù , coincide con la nozione di posizione di vulnerabilità offerta dall' Unione Europea .¹⁰⁶

Il profittare dell' attività lavorativa altrui , svolta in condizione di miseria e sfruttamento , non integra la fattispecie ex art. 600 laddove manchi da parte del reo l' esercizio di un continuo stato di soggezione nei confronti della persona offesa , tale da determinare nella stessa una limitazione della sua libertà di autodeterminarsi.¹⁰⁷ Nemmeno si configura il reato in analisi se una persona permette di lavorare in condizioni gravose e precarie chi si sia determinato ad accettarle liberamente.¹⁰⁸

Sempre in tema circa il *modus operandi* della fattispecie , gli autori del reato non possono invocare la causa di giustificazione dell' esercizio di un diritto nell' aver costretto un minore all' illecita pratica dell' accattonaggio , richiamando usi e costumi della popolazione zingara.¹⁰⁹

Il reato di riduzione in servitù assorbe il delitto introdotto con la legge n 75/58, che introduce il reato di sfruttamento della prostituzione , ogni qualvolta si presenta l' aggravante ex art. 602 ter comma 2 lettera b.¹¹⁰

¹⁰⁴ P.PISA, *op. cit.*, p. 257 ss.

¹⁰⁵ Cass Pen, Sez III ,02/02/2005

¹⁰⁶ Cass. Pen sez III, 26/10/2006, n 4587

¹⁰⁷ Cass, Pen Sez V, 26/10/2011, n 251

¹⁰⁸ Cass Pen Sez V, 10/02/2011, n 13532

¹⁰⁹ Cass. Pen Sez V, 15/06/ 2012 n 37638

¹¹⁰ Cass. Pen. Sez III, 0/02/2015, 32322

3.1. La fattispecie ex articolo 600 e quella meno grave del delitto ex art 572.

Le condotte penalmente rilevanti dei reati di riduzione in servitù e il maltrattamento hanno in comune l'atteggiamento vessante del soggetto attivo nei confronti del soggetto passivo, in entrambe le ipotesi chi attua le condotte illecite maltratta qualcuno. Il reato disciplinato all' articolo 600 del codice, però, presenta un *quid pluris* perché l'autore degli atti non si limita a maltrattare, a umiliare, e usare la violenza, morale e fisica, ma si approfitta di una condizione di necessità, sfruttando la vittima. Il reato di maltrattamento verso familiari e conviventi si integra quando manca l'asservimento della vittima al suo carnefice. Il minore, o il soggetto convivente col maltrattante non deve essere utilizzato e sfruttato a solo scopo di profitto, situazione che invece si manifesta nella fattispecie ex art. 600.¹¹¹ Pertanto i due reati possono presentare delle analogie circa la condotta di chi agisce, in particolar modo se le violenze e l'asservimento avvengono in ambito domestico. Secondo i giudici della Cassazione la disposizione ex art. 600 si configura anche quando la condotta autoritaria sia esercitata dal padre verso il figlio minore disponendo dello stesso come sua res , in quanto reato comune , chiunque può commettere il delitto di riduzione in servitù , anche il padre verso i figli , il marito verso la moglie , così come precisa il comma 2 dell' articolo 600 che impone l' applicazione della predetta norma ogniqualvolta un soggetto abusa della sua autorità e profittando della condizione fisica o psichica di una persona , cosicché questa si trovi costretta a sottostare al regime autoritario impostogli dall' autore del reato , anche se questo sia legato alla vittima da un rapporto di sangue o di convivenza familiare . Deve sussistere, inoltre, la volontà da parte di chi agisce, di sfruttare le vittime, a differenza della più tenue figura criminosa del maltrattamento, che non prevede questo elemento, ma semplicemente la volontà di sottomettere le persone offese e l'imporsi quale capo di quel nucleo familiare.¹¹²

Non integra il reato di riduzione in servitù chi si fa aiutare dal figlio minore nel compiere l' attività di accattonaggio alcune ore del giorno , perciò in assenza di un totale asservimento del figlio verso il genitore , quanto piuttosto si configura il minor delitto di maltrattamenti in famiglia , ove le condotte sono molteplici , altrimenti se l' azione illecita si conclude in un solo ed unico evento , il reato sarà la contravvenzione di impiego di minori in attività di accattonaggio, disciplinata all' articolo 671 c.p.¹¹³ La Corte d'Appello di Assise di Roma nel 2015 condannò un uomo per il reato di riduzione in servitù o schiavitù nei confronti della consorte e dei figli minori , poiché costringeva la donna a

¹¹¹ Cass. Pen Sez. V, 08/04/2014, n 44017, In "Cass.pen", 2015

¹¹² C. MINELLA2016, *Delineate le differenze col delitto di maltrattamenti, nota a Cass. Pen 16/06/2016, n 15632, Sez. V, in "Diritto e giustizia", 19, p. 13*

¹¹³ Cass Pen. Sez. V, 17/09/2008, n 44516

svolgere attività di accattonaggio, prestazioni sessuali, esercitando un potere di autorità e abusando dello stesso su moglie e prole.

Inoltre, i giudici condannano l'imputato anche per il delitto di violenza sessuale sulla moglie.

L'uomo presenta ricorso in Cassazione perché ritiene violati tra i diversi motivi dedotti dinanzi ai giudici nomofilattici, la violazione di legge ex art 600 c.p. e 609 bis. Circa il motivo di violazione della disposizione che disciplina il reato di riduzione in servitù e il vizio di motivazione, la Corte precisa che il reato de quo è un reato a condotta multipla; pertanto, può realizzarsi attraverso più condotte che possono prevedere atteggiamenti violenti, minacce, costringendo la persona offesa a prestazioni sessuali, all'accattonaggio, o comunque a qualsiasi situazioni che integri una condizione di sfruttamento. Chi assume quelle condotte criminose deve comportarsi come chi detiene un potere di signoria, analogo a quello del diritto di proprietà, sicché la persona sia ridotta a mera res, ovvero come una merce di scambio. Se questo potere viene esercitato profittando di una condizione di inferiorità psicofisica, è sufficiente affinché si configuri il reato ex art 600 c.p., indipendentemente che vi sia esercitata alcuna forma di violenza. Mentre in assenza di inferiorità fisica o mentale, il soggetto attivo approfitta del soggetto passivo attraverso l'uso della violenza, fisica e verbale. Quindi parliamo di un reato di evento a forma vincolata solo se la vittima non versa in una situazione di inferiorità che comporta un vizio nel corpo o nella mente.

Non potrà applicarsi piuttosto la minor fattispecie del delitto di maltrattamenti, proprio per il principio di consunzione, che in questo caso opera, anche se i due delitti esaminati presuppongono condotte di sopraffazione, vessazione, sfruttamento di un soggetto da parte di un altro individuo, presupposti che caratterizzano anche il delitto ex art 572, che, a differenza del più grave reato di riduzione in servitù è un reato proprio. Perciò i giudici della Suprema Corte ritengono giustamente applicato il delitto ex articolo 600 perché le condotte contestate all'imputato sono le medesime elencate nella norma. Non si ritiene necessario rivedere il materiale probatorio perché legittimamente già esaminato nei precedenti gradi di giudizio.

Quanto all'ultimo motivo, ovvero la contestazione circa il reato di violenza sessuale, i giudici di legittimità ritengono che per integrarsi il reato di violenza sessuale è sufficiente qualsiasi costrizione fisica o mentale volta a estorcere il consenso alla prestazione sessuale, senza rilevare ai fini della configurabilità se tra l'autore del reato e la vittima vi sia un rapporto di coniugo o convivenza, né che la stessa si opponga o meno ai rapporti sessuali. Il giudice a quo, facendo riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ha ritenuto sussistente una continua sopraffazione sessuale dell'imputato sulla donna, considerando la stessa alla stregua di un mero oggetto di piacere sessuale. A seguito delle suddette argomentazioni, la Corte rigetta il ricorso.¹¹⁴

¹¹⁴ Cass. Pen Sez. V, 19/02/2016, n 15632

4. Il reato di sequestro di persona: linee generali.

“Chiunque priva qualcuno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.”

È prevista la pena della reclusione da uno a dieci anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un ascendente, di un discendente, del coniuge; 2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni. “Il soggetto attivo del reato può essere chiunque; quindi, non ci troviamo di fronte a un reato proprio. Se il fatto è commesso da un ascendente nei confronti di un discendente o dal coniuge, il delitto è aggravato.

L’oggetto tutelato della fattispecie è la libertà dell’individuo che deve essere garantita e tutelata dallo Stato; deve intendersi quella libertà diversa da quella negata o limitata dall’arresto compiuto da un pubblico funzionario che abusa dei suoi poteri nell’esercizio delle sue funzioni.

Il dovere di privare i singoli della loro libertà è un potere che può essere posto in essere solo dallo Stato.

I privati non possono privare una persona della sua libertà, se non nei casi stabiliti dalla legge, che comunque ne costituiscono eccezioni, lo stesso vale per i pubblici ufficiali o gli incaricati a un pubblico servizio, solo nei casi nei quali la legge lo consente.

I soggetti passivi possono essere tutti, almeno di tutti coloro che sono titolari del diritto alla libertà personale. Con ciò non deve ritenersi titolare solo chi sia pienamente autonomo di esercitare quel diritto. Il delitto può integrarsi anche quando si priva qualcuno di mezzi ortopedici per muoversi, ad esempio sottraendo al paralitico la sedia a rotelle, uccidendo il cane-guida di un cieco. Deve ritenersi che costui deve comunque essere capace di intendere e volere, senza necessariamente, invece, essere giuridicamente capace. Così non potranno essere compresi quali soggetti passivi del reato gli infanti incapaci di esprimere in ogni modo la loro volontà in relazione alla libertà personale. Mentre lo saranno i minori ma comunque in grado di mettere in auge la loro volontà inerente alla loro libertà personale. Potranno altresì considerarsi altrettanto gli infermi di mente, tranne quando sia priva la capacità naturale in ordine all’esercizio del diritto di libertà.

Il delitto ex art 605 può configurarsi anche nei confronti di chi è già parzialmente privato della libertà personale, indipendentemente dal fatto che la causa sia giusta o meno. Può altresì commettersi il delitto di sequestro di persona ogniqualvolta si protrae ingiustamente la durata della detenzione di una persona.

Ciò che non rileva ai fini del delitto è il consenso della vittima. Non potrà confondersi il consenso con la scelta del luogo di detenzione da parte della persona offesa, quale potrebbe costituire una scelta della stessa per timore di un’alternativa peggiore.

Il delitto ivi descritto per realizzarsi deve prevedere quale condizione dell’agire dell’agente la privazione della libertà personale della persona offesa, ovvero la sua libertà di locomozione. Si tratta

dunque di una relazione antiggiuridica tra i due soggetti del reato. Tale privazione della libertà può realizzarsi attraverso l'uso di mezzi e modi differenti. Possiamo desumere pertanto che la fattispecie sia un reato di evento a forma libera. Il delitto può commettersi attraverso la coazione fisica, la minaccia, l'inganno. La persona offesa potrebbe essere legata, indotta in uno stato di incapacità di volere mediante somministrazione di narcotici, ipnosi, alcolici. La fattispecie si configura anche mediante azioni indirette, ovvero, ad esempio, ottenendo il ricovero presso ospedale psichiatrico senza necessità, o si determini l'esecuzione di un falso mandato di cattura.

Il delitto può realizzarsi anche attraverso omissioni, come il caso di chi omette di liberare una persona che in origine era stata posta in regime detentivo legittimamente, in modo da prolungare ulteriormente e ingiustamente la reclusione della persona offesa.

L'ingiusta privazione della libertà deve avere una durata giuridicamente considerabile. La privazione della libertà personale è legittima solo quando autorizzata dalle autorità dello Stato. Ci sono solo due casi in cui un privato è legittimato a farlo, quando un privato arresta una persona perché colta in flagranza di reato, ovviamente questo non deve tardare nel consegnare il reo alla polizia. L'altro caso in cui un soggetto può privare qualcuno della sua libertà personale è connessa a chi detiene una potestà disciplinare, si fa riferimento ai maestri, tutori, genitori. Mentre gli insegnanti di scuole pubblici non possono trattenere contro la volontà un loro allievo, nemmeno a fini correttivi, per un tempo di durata apprezzabile.

La privazione della libertà dell'ascendente, discendente e del coniuge, se illegittima, costituisce circostanza aggravante. Oppure casi di custodia oltre i limiti richiesti nei casi di soggetti infermi di mente. In tal caso il fatto deve considerarsi lecito se il soggetto passivo, ovvero l'infermo, sia totalmente incapace di volontà giuridica.

Quando si concretizza l'illegittimità dei privati nel sottoporre un altro soggetto a privazione della sua libertà? Nel caso si ecceda in circostanze di modi, tempo o scopo.

Circa il tempo, se il privato volontariamente prolunga la durata della restrizione della libertà personale nei confronti di un altro soggetto, che inizialmente privato della sua libertà per causa legittima, sarà il giudice a stabilire se si sia consumato il reato de quo.

Riguardo lo scopo, si configura il reato ex art. 605 se il privato ha sottoposto a privazione il soggetto passivo per motivi differenti da quelli permessi dal legislatore penale.

La fattispecie descritta si realizza attraverso comportamenti commissivi o omissivi, si tratta di un reato di danno. Rientra nella famiglia dei reati permanenti, perché risulta rilevante la durata della privazione della libertà a cui è sottoposta la persona offesa.

È possibile il concorso con altre fattispecie di reato.

Il delitto di violenza privata, reato minore rispetto al sequestro di persona, può concorrere con questa fattispecie solo se il carnefice abbia costretto la vittima a fare, o tollerare qualcosa.

Se il reo maltratta la persona offesa, attraverso atti diversi da quelli utilizzati per porre in essere l'atto criminoso del sequestro, si applicherà la circostanza aggravante ex art 61 n 4, anche se chi subisce quei cattivi trattamenti sia un familiare. Pertanto, deve precisarsi che non può applicarsi il concorso tra la norma disciplinata all' art. 572 e quella ricompresa dall' articolo 605, proprio perché privare una persona della sua libertà è già una forma di maltrattamento.

Se il delitto in esame sia in concorso con l'omicidio doloso, si applicherà l'aggravante ex art 576 n1. Quello di lesioni è aggravato a norma dell'art. 585.

Se il fatto è commesso con lo scopo di trarne profitto, si applicherà la fattispecie prevista all' articolo 630.

La norma richiede il dolo generico, ovvero la cosciente volontà di privare una persona della libertà personale. Il fine di chi realizza questo reato è quello di privare della libertà personale la persona offesa.¹¹⁵

Integra il delitto ex art 574 c.p. e non quello all'articolo 605 chi sottrae un minore degli anni quattordici dal genitore, attraverso rapimento. La *ratio* sta nel fatto che il delitto di sequestro di persona tutela la libertà di locomozione e non il diritto a vivere in un determinato ambiente.¹¹⁶ I due delitti in questione, però, possono concorrere ogniqualevolta l'agente non solo sottrae il minore dal genitore affidatario, ma ne limita anche la sua libertà personale.¹¹⁷ Per cui tra le due fattispecie, ovvero tra la sottrazione di minore o incapace e il sequestro di persona, che venga realizzato sottraendo qualcuno da chi ne ha l' autorità sullo stesso, avremo un concorso di reati perché le norme in questione tutelano beni giuridici diversi tra loro.¹¹⁸

Il delitto di sequestro di persona può concorrere con quello di violenza sessuale o rapina quando la privazione della libertà si protrae oltre i termini necessari a impossessarsi della res.¹¹⁹ In merito al rapporto tra il reato di violenza sessuale e sequestro di persone, la privazione della libertà personale nei confronti della vittima, antecedente o successiva alla consumazione dell' atto sessuale, mediante costrizione o violenza fisica, resta del tutto irrilevante, lasciando le due fattispecie l' una indipendente dall' altra, determinando piuttosto un concorso tra reati.¹²⁰

¹¹⁵ V.MANZINI, *op.cit.*, p.691 ss.

¹¹⁶ Cass. Pen, Sez. V, 19/09/92, n 933

¹¹⁷ Cass. Pen, Sez. V, 20/09/2001, n 1421

¹¹⁸ Cass. Pen Sez V, 04/11/2010, n 6220

¹¹⁹ Cass. Pen. Sez II, 22/09/2016, n 55302

¹²⁰ Cass. Pen Sez III, 18/07/2012, n 22940

Il delitto di sequestro di persona non pretende che il soggetto passivo sia posto nella condizione di impossibilità assoluta di recuperare la libertà di movimento, pertanto, ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente che l'impossibilità sia soltanto relativa.¹²¹

4.1. Il reato di sequestro di persona e quello di maltrattamenti: concorso o assorbimento.

La Suprema Corte afferma che tra il delitto di sequestro di persona e quello di maltrattamenti non sussiste rapporto di specialità, questo perché le due fattispecie tutelano beni giuridici differenti; i maltrattamenti verso familiari e conviventi proteggono i componenti del nucleo familiare o para familiare dalle continue vessazioni, umiliazioni e violenze poste in essere dal soggetto agente; il sequestro di persona, invece, tutela coloro che sono privati della libertà personale. Pertanto, può concepirsi un assorbimento del delitto di sequestro di persona all'interno del reato di maltrattamenti quando la vittima sia sottoposta a una mera compressione della sua libertà personale, tanto da non costituire un reato autonomo.

È lo stesso concetto valido anche per altre condotte esercitate da chi maltratta una persona, condotte che includono reati quali l'ingiuria, ora depenalizzata, la minaccia, la violenza privata, generalmente assorbite nella fattispecie di reato ex art. 572, ma talvolta tali condotte assumono una visibile autonomia, in particolar modo sul piano della volizione criminale, andando ad acquisire un'autonomia sul versante delittuoso, escludendo l'assorbimento.

La Corte, circa il concorso tra delitto di maltrattamenti e reato di sequestro di persona, ha ritenuto possibile il concorso quando le condotte che qualificano il sequestro siano nettamente distanti da quelle di sopraffazione e coercizione psicologica che invece contraddistinguono il delitto abituale di maltrattamenti. Anzi, deve richiedersi una condotta di una tale gravità da doversi ritenere autonoma e pertanto concorrente con il delitto di maltrattamenti. La compressione della libertà personale della vittima deve indurre un certo disvalore, per una certa e apprezzabile durata di tempo. È il caso di chi priva della sua libertà una persona, per diverse ore, accompagnando tale privazione a condotte umilianti, mortificando, volti a vessare psicologicamente la stessa. Oppure di chi, ad esempio, oltre a usare le ordinarie modalità violente e ingiuriose verso il soggetto passivo, ammanetti costui, in modo tale da impedire la libertà di locomozione dello stesso, tanto da ritenersi una condotta ultronea a quella del delitto di maltrattamenti.¹²²

Per comprenderne efficacemente il rapporto tra i due delitti esaminati, riportiamo un caso di specie. Il Tribunale di Varese ha condannato un uomo per i reati di maltrattamenti verso familiari e conviventi, sequestro di persona, nei confronti del figlio sedicenne, e altri reati, ma a noi interessano

¹²¹ Cass. Pen, Sez. V, 22/01/2004, Brusauo, In "Guida. Dir", 2004, fasc.26, p.78

¹²² A. TRINCI, *Tre questioni in materia di Maltrattamenti: Il punto di vista della Suprema Corte in una recente pronuncia*, fonte: Cass. Pen 12/10/2020, in "IlPenalista.it", 18 gennaio 2021

esclusivamente i primi due capi di imputazione citati. In sede di Appello , avendo escluso la punibilità circa alcune fattispecie di reato , aveva ritenuto valide le dichiarazioni della persona offesa circa i delitti di maltrattamento e sequestro di persona , perché ulteriormente riscontrabili attraverso le testimonianze del nonno e del fratello minore , che aveva raccontato anche alle maestre le violenze subite ripetutamente dal fratello maggiore da parte del padre , oltre alle documentazioni sanitarie e ai rilievi fotografici rilevati dalla polizia. L' imputato aveva più volte percosso il figlio con violenza tale da procurare lo svenimento dello stesso, e una volta aveva chiuso il figlio in luogo angusto della casa, legando lo stesso al tavolo, come un animale. La difesa dell' imputato , nel ricorrere in Cassazione aveva lamentato una violazione dell' articolo 572 in quanto il delitto de quo richiede una pluralità di condotte e un clima tale da svilire la personalità di chi lo vive , mentre , nel caso di specie , si era trattato di episodi sporadici e non continui e che non era stato tenuto conto del dolo del suo assistito che aveva agito al solo fine di difendere il figlio da una vita fatta di eccessi e illeciti , quali l' uso di sostanze stupefacenti e la commissione di alcuni reati contro il patrimonio , pertanto la difesa ritiene che doveva applicarsi piuttosto il reato ex articolo 571 , perché il fine ultimo dell' agente era quello di correggere le condotte poco esemplari del figlio.

Circa il reato di sequestro di persona era da escludersi il concorso perché il soggetto passivo era riuscito a liberarsi autonomamente dalla vergognosa detenzione impostagli in essere dal padre.

La Corte Suprema ritiene debba rigettare il ricorso perché, a seguito delle valutazioni probatorie già correttamente eseguite in sede di merito, si devono ritenere ripetute e continue le condotte maltrattanti nei confronti della persona offesa. Circa l'elemento soggettivo che ha caratterizzato le condotte del soggetto agente è sufficiente la cosciente volontà di sottoporre qualcuno a continue vessazioni e violenze fisiche.

Deve invece escludersi la minor fattispecie dell'abuso dei mezzi di correzione sollevata dalla difesa perché non può correggersi il comportamento del figlio minore attraverso l'uso di mezzi illeciti, quali le percosse e le lesioni.

Quanto alla condanna per il concorrente reato di sequestro di persona deve ritenersi fondata perché , sempre sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi , il luogo di detenzione in cui era stato tenuto il figlio del ricorrente , era da considerarsi effettivamente un luogo angusto , né deve ritenersi possa escludersi il reato in questione perché la vittima sia riuscita a sfuggire da quel luogo di clausura , perché comunque tale liberazione è stata possibile in maniera piuttosto complessa. Nemmeno può considerarsi l'assorbimento da parte del delitto di maltrattamenti del reato di sequestro di persona, perché tra le due fattispecie non vi è principio di specialità, e le stesse tutelano beni giuridici differenti.¹²³

¹²³ Cass. Pen, Sez. I 18/05/2006, n 18447

5. Il delitto di atti persecutori: linee generali.

Il legislatore italiano nel 2009 ha introdotto una fattispecie di reato del tutto nuova con il decreto-legge n 11/2009, all' articolo 7 del detto decreto, denominandola " delitto di atti persecutori". Tale reato è collocato all' articolo 612 bis del Codice penale.

Il reato in oggetto inserito nel Capo III del titolo XII, sezione che tutela la libertà morale delle persone, contro quei comportamenti considerati molesti o minacciosi, che possono nuocere le normali condizioni di vita di chi li subisce, sottoponendo gli stessi a un grave disagio fisico e psichico, provando un sentimento di soggezione e paura verso chi pone le condotte in essere, tanto da temere per la propria sicurezza.

Per tutela della libertà morale il nostro Codice Penale fa riferimento alla libertà di autodeterminarsi di un individuo, ma la norma in questione vuole tutelare, anche se implicitamente, l'incolumità individuale, quantomeno allorquando le condotte minacciose o moleste procurino nei confronti della persona offesa un perdurante stato di ansia e di paura, comportando la lesione del bene salute. Si sostiene che il nuovo reato voglia garantire la " serenità psicologica", nonché la riservatezza del singolo.

Il presente reato prevede la pena della reclusione dai sei mesi ai quattro anni.

Le condotte che caratterizzano il reato devono qualificarsi in atteggiamenti minacciosi, molesti, reiterati nel tempo, tanto da cagionare nella vittima un grave stato di ansia o paura, dovuto a un profondo timore per la sua incolumità, costringendola a cambiare le sue abitudini di vita. Le minacce o le molestie possono realizzarsi nelle forme più svariate, perché si tratta di un delitto a forma libera. Ciò che caratterizza il reato de quo è la reiterazione di queste condotte.

Il fatto che troviamo la minaccia quale elemento integrante della fattispecie, fa di essa un reato complesso.

Col termine molestia il legislatore non vuole riferirsi alla contravvenzione ex articolo 660 c.p., pertanto ci troviamo dinnanzi a un reato complesso in senso lato, perché non tanto derivante dall' unione di due reati, per cui vi è un modello base e ulteriori condotte che di per sé non costituiscono reato.

Per minaccia deve intendersi ogni mezzo idoneo a limitare la libertà psichica di qualcuno, una manifestazione esterna al fine di intimidire qualcuno, che si presenta agli occhi del soggetto passivo come un possibile male ingiusto. Al fine della configurazione del delitto ex articolo 612, la minaccia, valutata sulla base di criteri oggettivi e soggettivi, in base alle circostanze del caso, deve essere idonea a cagionare effetti intimidatori, anche se il soggetto passivo non ne risulti turbato psicologicamente.

Si tratta di un reato di pericolo perché si consuma nel momento in cui il soggetto passivo riceve l'atto intimidatorio.

La Cassazione ha precisato che la minaccia può manifestarsi non solo verbalmente, ma con qualsiasi comportamento, anche implicito, con l'unico fine di intimorire chi lo subisce. Proprio in relazione al delitto ex art. 612 bis il principio per il quale il motivo della minaccia risulti relativamente giusto, il reato non viene meno comunque, almeno che non risulti lecito il mezzo utilizzato il motivo della minaccia stessa. In ordine alla valutazione della minaccia, deve accertarsi l'entità del turbamento psicologico che si è causato alla vittima, tale turbamento è desunto dal male minacciato, le circostanze nelle quali viene esercitata la minaccia, oltre che le condizioni in cui si trovano lo stalker, termine anglosassone utilizzato per appellare chi pone in essere le condotte persecutorie, e la persona offesa dal reato in questione.

Altra disposizione che può essere integrata nel delitto di stalking è quella della violenza privata, che prevede una pena fino ai quattro anni di reclusione. La violenza privata comprende tutti quei comportamenti volti a omettere, tollerare, o costringere altri a fare qualche cosa, con l'uso di violenza o minaccia. Si tratta di un reato che richiede il dolo specifico, diversamente dalla minaccia che invece prevede il dolo generico.

Secondo la Corte di legittimità lo stalking si realizza con gli estremi del delitto di violenza privata se, il soggetto agente tenga un qualsiasi atteggiamento minaccioso volto a incutere terrore nei confronti della vittima con la sola finalità di costringere la stessa a fare o tollerare qualcosa. Si tratta di un reato di danno e di evento perché per la sua sussistenza deve richiedersi non solo le condotte moleste o minacciose poste in essere dal reo, ma anche il verificarsi di un'alterazione dell'equilibrio della vittima.

Non occorre valutare ed accertare lo squilibrio psicologico sofferto dalla persona offesa in sede medica, ma spetterà al giudice fare detta valutazione in sede dibattimentale.

Ancora sul piano dell'evento, la vittima deve vedersi costretta a mutare le sue scelte di vita, il timore per l'incolumità della stessa o di un suo prossimo congiunto, nonché il perdurante stato di ansia. Il timore per sé stessa o per qualcuno legato alla vittima da relazione affettiva deve essere fondato, ovvero tale stato d'animo deve essere valutato in relazione alla condotta illecita esercitata dal soggetto agente. La valutazione deve essere fatta ex ante la condotta assunta dal reo, ovvero se la stessa fosse idonea a suscitare timore per una persona normale, quindi per un soggetto non particolarmente vulnerabile.

Il perdurante stato d'ansia della vittima si manifesta attraverso forme patologiche quali lo stress, depressione e altre patologie rinvenibili nella scienza medica.

Per configurarsi il delitto de quo è sufficiente il dolo generico; quindi, il soggetto agente nel commettere il reato non deve necessariamente rappresentarsi uno degli eventi elencati in precedenza. Mentre può ammettersi il dolo eventuale, quando il reo non abbia il proposito di cagionare l'evento delittuoso, ma si sia prospettata la possibilità e ne accetti il rischio. Il dolo eventuale si differenzia dal dolo alternativo diretto poiché in questo ultimo caso il soggetto agente si rappresenti come altamente probabile l'accadimento del fatto.

Il secondo e terzo comma del reato elenca le circostanze aggravate, ogniqualvolta la vittima sia stata legata all'autore del reato da coniugo e sia legalmente divorziata o separata da esso, o sia stata legata allo stesso da convivenza more uxorio.

Ancora il terzo comma include ulteriori casi; quando la vittima sia un minore, donna in stato di gravidanza, il reato sia stato commesso attraverso l'uso di armi, in danno di persona incapace.

Il quarto comma si pronuncia circa la procedibilità. Si procede a querela di parte, al fine di non obbligare la vittima al coinvolgimento di un procedimento penale se essa non lo desidera. A differenza del delitto di violenza sessuale, non è prevista l'irrevocabilità della querela, scelta che può essere compresa ai fini della conciliazione tra persona offesa e indagato o imputato.¹²⁴

La legge 119/2013 ha apportato una novità assoluta circa il delitto ex. Art 612 bis, riguardo la possibilità per la persona offesa di poter nominare un difensore di fiducia e avvalersi dell'istituto del gratuito patrocinio. Gli obblighi di informare l'interessata riguardo le dette facoltà gravano su polizia giudiziaria e pubblico ministero che ha assunto l'assunto le indagini.

È importante precisare che sono stati ampliati i casi nel quale le donne e i minori vittime di determinati reati che prevedono l'abuso, appunto come i maltrattamenti, lo stalking e la violenza sessuale, offrono la possibilità di usufruire del gratuito patrocinio senza tenere conto del reddito percepito dalla vittima. Inoltre, il reato di stalking entra nel novero dei reati che prevede l'uso dello strumento delle intercettazioni in fase di indagini preliminari, questo perché le condotte moleste e minacciose spesso vengono realizzate attraverso le comunicazioni telefoniche. Inoltre, il pubblico ministero e il giudice vengono informati dal responsabile dei servizi sociali qualora l'indagato sia sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e dai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e stia seguendo un programma di prevenzione contro la violenza. Tale comunicazione è finalizzata all'eventuale revoca o sostituzione della misura cautelare. È esclusa l'assunzione di sommarie informazioni verso l'indagato se sottoposto ad arresto o fermo, ma anche nei casi di allontanamento dalla casa familiare e dai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. È previsto l'ausilio di uno psicologo nell'atto di assunzione d informazioni anche per il reato di atti

¹²⁴ C.PARODI, *Le nuove leggi penali, Stalking e tutela penale*, 2009, Milano, ed. Giuffrè, p.45ss

persecutori qualora le persone offese siano minori.¹²⁵ In tema di stalking anche due sole condotte in successione tra loro integra il delitto in questione.¹²⁶

Abbiamo parlato di perdurante stato d' ansia sentito dalla vittima a seguito delle condotte persecutorie dell' agente, ma come provare tale condizione psicologica?

Sono sufficienti le dichiarazioni della persona offesa comprovate da elementi sintomatici deducibili dai suoi comportamenti tenuti a seguito dell' evento del reato.¹²⁷

È ammesso il concorso tra il delitto di atti persecutori e quello di lesioni poiché le fattispecie contemplano beni giuridici diversi.¹²⁸

Merita una riflessione circa il rapporto fra il delitto di atti persecutori e il mobbing, una piaga sociale che si instaura all' interno dei contesti lavorativi. Si tratta di fatti offensivi che si generano in relazione della presenza di un soggetto debole (lavoratore) e un soggetto che detiene la supremazia (datore di lavoro). In tal caso si parla di mobbing verticale, ma esiste anche la variante del mobbing orizzontale che trascende le posizioni ricoperte in ambito lavorativo. Ciò che favorisce tale fenomeno sono il carrierismo, ovvero la competizione interna all' azienda o l' ente per il quale si lavora, o la precarizzazione del lavoro, ovvero una competizione esterna, per cui vi sono tanti aspiranti a svolgere una certa professione e pochi posti effettivi da ricoprire.

La giurisprudenza circa il mobbing si suddivide in tre filoni di pensiero: Un primo filone pone il fenomeno all' interno del delitto di maltrattamenti perché in tale contesto abbiamo una figura che esercita l' autorità e quando occorre il potere disciplinare, e una figura soggetta a subire quell' autorità, a sottostare al potere disciplinare del datore.

Un secondo modo di pensare ritiene necessario restringere l' ambito di applicazione della fattispecie ex. Art 572 a quei casi in cui tra datore di lavoro e dipendente vi sia un rapporto di para familiarità, già più volte definito. Si tratta di quei contesti in cui vi sia un' intensa relazione tra datore e lavoratore, cosa non immaginabile in quelle realtà aziendali di una certa complessità.

L' ultimo filone riguarda il rapporto tra delitto di atti persecutori e mobbing. Proprio l' assenza della para familiarità, dello stretto contatto tra la parte datoriale e quella lavoratrice, porta a ritenere che in questi casi debba ritenersi integrato il delitto ex art 612 bis, riducendo il fenomeno del mobbing a quello del reato di stalking.¹²⁹

Risultano altresì qualificabili quali appartenenti alla piaga del mobbing le molestie sessuali in ambito lavorativo, apprezzamenti sessuali non desiderati, battute a sfondo sessuale, inviti a cena, telefonate

¹²⁵ G. PAVICH, *La nuova legge sulla violenza di genere*, in "Cass.pen", 12, 2013, p.413

¹²⁶ Cass. Pen, Sez. III, 23/05/2013, n45648

¹²⁷ Cass Pen Sez V, 03/11/2017, n 53998

¹²⁸ Cass. Pen Sez V, 3/02/2017, n 39758

¹²⁹ M.BERTOLINO, *op.cit.*, p. 229 ss.

continue con costanti ricadute sul piano sessuale, proposte di approccio, tentativi di baciare qualcuno, inviti ambigui a casa, domande che riguardano la sfera privata battute offensive nei confronti di una collega a riguardo la sfera erotica.

Questi atteggiamenti purtroppo sono spesso ignorati; sono altresì situazioni di vera e propria persecuzione subita da una donna lavoratrice da parte del suo datore di lavoro o di un collega, che trova origine nel momento in cui la donna abbia rifiutato un'avance da parte del collega uomo o del suo superiore.

Il sottrarsi alle richieste spesso scaturisce un clima ostile e prevaricatorio da parte di chi viene rifiutato che si trasforma in una pressione psicologica ai danni della lavoratrice, tanto da essere vittima di sanzioni disciplinari e pesanti conseguenze sulla carriera, addirittura, in extremis, licenziamento come mezzo di ritorsione.¹³⁰

Altresì è configurabile il reato di stalking in caso di bullismo.

È stata la Cassazione a stabilirlo nel caso di un ragazzo minore che frequentava la scuola superiore; costui era stato preso di mira da un gruppo di compagni che lo insultavano e lo percuotevano quotidianamente, fino a costringerlo, dopo essere finito in ospedale, a trasferirsi in Piemonte. Pertanto, si decise di condannare i bulli per il reato ex art 612 bis.¹³¹ Anche il padre che mette in discussione le scelte della madre di sua figlia, costringendo la stessa a continue visite mediche, commette il reato di atti persecutori. La Corte ritiene che la contestazione eccessiva del ruolo dell'altro genitore e la cura maniacale verso il figlio minore possa compromettere il suo normale sviluppo psicofisico.¹³²

5.1. Il rapporto tra il delitto di atti persecutori e quello di maltrattamenti.

Si presenta delicato il rapporto tra la nuova fattispecie ex art 612bis e quella più grave dei maltrattamenti verso familiari e conviventi.

Ciò che accomuna il delitto di maltrattamenti a quello di atti persecutori è il presupposto dell'abitudine delle condotte.

Il confronto tra le due fattispecie permette di individuare il diverso ambito di applicazione. Infatti, il delitto ex art 572 è collocato nei delitti contro l'assistenza familiare. Il comportamento sanzionato è proprio il maltrattare qualcuno; per maltrattamento deve intendersi qualsiasi forma di vessazione, aggressione o persecuzione fisica e morale, includendo pertanto anche le condotte che qualificano lo stalking.

¹³⁰ B. PEZZINI, A. LORENZETTI, *op.cit.*, p. 101

¹³¹ Cass. Pen, Sez. V, 27/04/2017, n 28623

¹³² Cass. Pen, Sez. V, 12/10/2016, n 50057

Sul versante dell'elemento soggettivo il delitto di maltrattamenti richiede il dolo generico, ovvero la cosciente volontà di sottoporre il soggetto passivo a una serie di sofferenze, che si inseriscono in ambiente domestico o familiare. Il dolo oltre a essere generico deve ritenersi unitario, nel senso che coinvolge la pluralità delle condotte, e non ogni singola condotta.

L'adattamento della detta fattispecie al reato di stalking è comprensibile da una precisazione adottata dalla Suprema Corte che qualifica il reato de quo come una serie di atti lesivi della personalità dell'individuo, tale da rendere insostenibile la convivenza; atti omissivi o commissivi, atti come le violenze sia fisiche che verbali, le minacce, rinvenibili anche nello stalking, la violenza privata etc. ma anche condotte che di per sé non costituiscono reato, si pensi all'infedeltà ostentata o all'ingiuria. Il delitto di violenza privata che abbiamo pocanzi citato, e visto nel precedente paragrafo sul delitto ex art 612 bis, può concorrere coi maltrattamenti ogniqualvolta le violenze e le minacce siano attuate non solo per procurare sofferenza fisica e psichica nei confronti della vittima, ma per costringere la stessa a fare o tollerare qualcosa che altrimenti non farebbe.

Ciò che differenzia i due reati è l'elemento soggettivo; più volte è stato ripetuto che i maltrattamenti richiedono il dolo generico, mentre la violenza privata si realizza attraverso il dolo intenzionale, proprio perché il fine del delitto è costringere qualcuno a fare qualcosa attraverso l'uso della minaccia. Si può dedurre che tra gli atti persecutori e i maltrattamenti si rileva una sovrapposizione circa il *modus operandi* dell'agente, mentre riguardo l'evento realizzato, notiamo sussistano delle difformità; per cui non deve escludersi a priori il concorso tra le due fattispecie di reato.¹³³

Si configura il reato di atti persecutori ogniqualvolta le condotte persecutorie si realizzano in un contesto familiare ma ne sia cessata la convivenza o qualsiasi vincolo familiare e affettivo tra i soggetti coinvolti.¹³⁴ Se tra i coniugi è stata emessa sentenza di divorzio, non essendovi ulteriori vincoli di assistenza e collaborazione tra le parti, il reato che si configura è quello previsto dall'articolo 612 bis, mentre se è in corso separazione legale o di fatto il reato che deve ritenersi sussistente è quello di maltrattamenti, poiché durante la separazione gli obblighi di rispetto e solidarietà tra i coniugi permangono.¹³⁵

Il delitto di maltrattamenti e lo stalking sono due reati abituali, ovvero per configurarsi necessitano più di una condotta, ma ciò che non è sufficiente a fondare la ragione della punibilità, come il lasso di tempo più o meno lungo tra un'azione e l'altra non ne esclude appunto l'imputabilità per uno dei reati in questione. Occorre, invece, che ogni azione sia collegata alle altre da un dolo unitario, ovvero vi sia un nesso di abitudine come a realizzare un'unica azione criminosa.

¹³³ C.PARODI, *op. cit.*, p. 70 ss.

¹³⁴ Cass. Sez. VI, 27/06/2017, n 35673

¹³⁵ Cass. Pen Sez. V, 01/02/2017, n 10932

Già la dottrina ha chiarito che non deve confondersi la parola reiterazione con mera ripetizione, ovvero persistenza e frequenza delle condotte persecutorie e maltrattanti. Se il dolo richiesto per il delitto ex art 572 è unitario, non significa che l'agente, ab origine si sia rappresentato tutte le condotte, ma potrebbe essere che il reato si sia realizzato in modo graduale.

La fattispecie ex art 612 bis è coperta dalla clausola di sussidiarietà, significa che se è possibile, in base al caso concreto, si applica il reato più grave. Ovviamente il principio di sussidiarietà va distinto da quello di specialità, ovvero il rapporto tra le norme non si pone sul piano della struttura della fattispecie, ma si tratta di una scelta di sostanza, sarebbe a dire che oltre a scegliere la norma che sanziona in maniera più esemplare il fatto, questa tutela lo stesso bene giuridico della norma sussidiaria, o addirittura tutela più beni giuridici.

Il bene giuridico protetto dal delitto di atti persecutori è la tranquillità dell'individuo, diverso da quello protetto da altri reati che possono entrare in rapporto con lo stalking, quali le lesioni gravi, la violenza sessuale, l'omicidio, con la conseguenza che se lo stalker superi la fase della persecuzione e commetta ulteriori reati più gravi come quelli appena citati, facendo sorgere un concorso con la fattispecie 612 bis.

Costituisce un'eccezione solo l'omicidio volontario; lo stalking viene assorbito dal più grave delitto di omicidio, anzi ne diviene una nuova circostanza aggravante ex art 576 co.1 n 5.1 c.p.

Tra il reato di atti persecutori e la più grave condotta violenta sussiste un rapporto di continuazione ex art 81 c.p.

Il reato di atti persecutori può concorrere anche con fattispecie minori, non solo più gravi come quelle prese in esame pocanzi. Un esempio è il concorso tra stalking e violenza privata. È il caso dello stalker che dopo ripetuti appostamenti, costringa la vittima, mediante minaccia, a salire sulla propria auto. Non vi potrà invece essere concorso tra maltrattamenti e stalking, questo perché la fattispecie 572 si realizza anch'essa tramite condotte moleste e persecutorie, tali da intimorire la vittima. Nel caso del lavoratore che subisca il mobbing sul luogo di lavoro, si applicherà il reato di atti persecutori o i maltrattamenti a seconda che a commettere gli atti molesti e minacciosi sia il datore di lavoro o semplicemente un collega.¹³⁶ La comparazione coi maltrattamenti, oltretutto, consente di mettere in rilievo un ulteriore aspetto, che giustifica l'autonoma configurazione del delitto di stalking.

Nel delitto di maltrattamenti rientrano anche condotte che prese singolarmente non costituiscono reato; gli atti persecutori comprendono anche quelle condotte invadenti come il corteggiamento insistente e non ricambiato, comunque atteggiamenti che normalmente si inseriscono in un rapporto relazionale di coppia, magari a distanza, come invio di fiori o lettere d'amore.¹³⁷

¹³⁶ A. VALECCHI, *Il delitto di atti persecutori (C.D. stalking)*, in "Riv.it Dir. e Proc. Penale", 2009, .3, p. 1377

¹³⁷ V. MAFFEO, *Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking) commento al dl 11.2009*, in "Cass.pen", 2009, 7-8, p.2719

Anche se le condotte del delitto di maltrattamenti e quelle degli atti persecutori sono spesso somiglianti, il primo appartiene alla famiglia dei reati propri, per cui non può essere commesso da chiunque, ma solo da chi riveste una posizione autoritaria o di affidamento in una aggregazione sociale o in un contesto familiare.

Il delitto di atti persecutori, invece, tutela la libertà morale, di conseguenza può essere commesso da chiunque e non presuppone l'esistenza di una particolare relazione tra soggetto attivo e passivo.

Il rapporto tra 572 e 612 bis è regolato dalla clausola di sussidiarietà, richiedendo l'applicazione della fattispecie più grave dei maltrattamenti nel caso in cui vi sia un legame familiare o para familiare tra i soggetti del reato.¹³⁸ Salvo il rispetto della clausola di solidarietà, se nella condotta vengono a integrarsi gli elementi relativi alla fattispecie dei maltrattamenti ma tra vittima e reo sia cessata la convivenza e ogni vincolo di solidarietà e assistenza, il reato che si configura è quello disciplinato dall'articolo 612 bis.¹³⁹

Vediamo un caso di specie.

La Corte d' Appello di Roma aveva assolto per il reato di tentata estorsione l'imputato ma confermando le altre condanne già decise in primo grado. Le condanne riguardano i seguenti reati: 572 c.p., per aver maltrattato la convivente e i figli minori; 612 bis, per aver minacciato e molestato l'ex compagna con continue telefonate, seguendola nei suoi spostamenti, ingiuriandola e minacciandola, causando nella stessa un perdurante stato d' ansia e paura, assorbendo così le condotte maltrattanti all' interno del delitto di atti persecutori, poiché tali fatti siano avvenuti successivamente alla cessazione della convivenza; l'uomo è condannato anche per il reato ex art 609 bis, per aver costretto la vittima a subire atti sessuali, consistenti in toccamenti e baci indesiderati; 582 e 585 c.p. per aver ferito la donna con un paio di forbici; per il delitto 610 c.p. per aver costretto l'ex partner a seguirlo in luogo da lui deciso e non precisato agli atti; e delitto ex art 635 per aver danneggiato il cofano dell'autovettura della persona offesa.

Il difensore dell'imputato propone ricorso in Cassazione perché ritiene che vi sia stato un errore nel determinare l'imputazione del suo assistito in quanto il reato di maltrattamenti in famiglia, contestatogli prima della cessazione della vita in comune, deve assorbire le condotte persecutorie ex art 612 bis, non invece esservi anche la contestazione per l' ipotesi aggravata del reato di stalking, oltretutto lo stesso discorso è valido per il reato di violenza privata che deve ritenersi assorbito sempre dalla più grave fattispecie ex art 572 c.p.

¹³⁸ Cass. Pen Sez. VI, 24/11/2011, n 24575

¹³⁹ Cass. Pen, Sez. VI, 19/05/2016, n30704

Altro motivo di contestazione presentato dalla difesa è inerente il vizio di motivazione e travisamento delle dichiarazioni probatorie della persona offesa, sostenendo che l'organo giudicante vi abbia dato un'eccessiva rilevanza.

Tra l'altro il ricorrente sostiene che non vi sia alcuna prova circa l'esistenza dell'episodio di violenza privata nei confronti dell'ex compagna.

Con ultimo motivo la difesa lamenta la mancata applicazione delle attenuanti generiche. Riguardo il primo motivo di doglianza, la Cassazione ritiene sussistente il reato di atti persecutori in quanto le condotte moleste e minacciose siano state realizzate successivamente alla cessazione della convivenza tra il soggetto agente e la persona offesa, per cui in questo caso il delitto di maltrattamenti non assorbe quello di stalking, perché si tratta di fatti posti in essere in situazioni e contesti differenti, in cui la linea di marginalità è tracciata proprio dalla cessazione della convivenza e di ogni obbligo derivate da essa. Se invece la cessazione della convivenza sia determinata da separazione di fatto o legale tra i coniugi, il reato sussistente è quello di maltrattamenti. Nel caso in esame i giudici dell'appello hanno ritenuto effettivamente cessata la convivenza tra l'imputato e l'ex compagna.

Del tutto infondato è il motivo circa la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa, che la Corte d' Appello aveva utilizzato tenendo conto di ulteriori testimonianze, quelle della madre della vittima, dei figli e di una collega di lavoro.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.¹⁴⁰

Presentiamo un ulteriore caso analogo a quello esaminato in precedenza.

La Corte d'Appello assolve per il reato di maltrattamenti verso familiari e conviventi l'imputato e conferma invece la condanna per atti persecutori, al capo B, nei danni della moglie, diminuendo la pena a un anno e sei mesi di reclusione, escludendo la misura di sicurezza, e al pagamento di una somma di 5000 euro. Al sostegno della decisione del giudice rileva che la vita di coppia dei due coniugi fosse contrassegnata da una forte litigiosità, ma il comportamento persecutorio manchi di abitualità e che l'uomo non voleva turbare psicologicamente la donna. Questi elementi sono stati riscontrati anche dalle testimonianze dei prossimi congiunti della coppia.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso in Cassazione il procuratore generale della Corte d' Appello, perché ritiene che la motivazione fosse manifestamente illogica e in violazione della legge penale. Inoltre, il ricorrente sottolinea come la Corte d' Appello abbia travisato le risultanze probatorie in sede processuale, l'escussione di alcuni testi e le dichiarazioni della persona offesa. Questi hanno riferito che più volte l'imputato ha assunto condotte violente e intimidatorie nei confronti della

¹⁴⁰ Cass. Pen Sez. VI, 19/11/2014, n.6462

moglie, dovute anche alla sua gelosia incontrollata; quindi, il requisito della abitudine era sussistente e non poteva escludersi.

L' accusa, in sede di ricorso, precisa che il reato di maltrattamenti integra condotte anche sprezzanti e umilianti nei confronti della vittima, che nulla rileva ai fini dell'esclusione della colpevolezza che vi sono stati periodi di riappacificazione e accordo con il soggetto agente. Il ricorrente lamenta la motivazione circa l'inattendibilità delle dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa circa il reato di maltrattamenti, rispondendo piuttosto al delitto di atti persecutori, rilevando l'inesistenza di un cambiamento delle abitudini di vita della stessa e il timore per la propria incolumità il che dovrebbe escludere anche il reato ex art 612 bis. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

La Corte palermitana ha giustificato la sua decisione che riformava quella di primo grado poiché la vittima non aveva menzionato in sede di interrogatorio le ripetute condotte aggressive assunte dal marito, ma solo di un episodio risalente al 2008.

Il giudice di secondo grado non ha adeguatamente fornito motivazioni circa la sua decisione, diversamente dal Tribunale di primo grado che fonda la sua decisione su fatti di reiterata violenza come schiaffi, pugni, calci, lancio di oggetti, strattoni nei confronti della persona offesa, oltre che un contesto contrassegnato da una forte litigiosità e conflittualità.

I genitori della vittima avevano anche dichiarato che la figlia spesso presentava dei lividi sul corpo e oggetti rotti nell' abitazione.

La Corte d'Appello ritenne che i litigi dovuti a gelosia morbosa non costituissero presupposto per integrarsi il delitto di maltrattamenti. Il giudice di legittimità però ritiene che il reato di maltrattamenti non integri solo percosse, lesioni, minacce, ingiurie, ma anche qualsiasi condotta volta a sottoporre la vittima a sofferenze psicologiche e morali. Il tribunale aveva ritenuto che, assillare la vittima con continui comportamenti maniacali e ossessivi dovuti alla gelosia, condizionando le scelte di vita di quest' ultima, contestandole tradimenti inesistenti, controllando il telefono della donna per cercare tracce di possibili relazioni extraconiugali, continui insulti scurrili facenti riferimento all' ipotizzata infedeltà, arrivando a chiedere il test del DNA per verificare la paternità della loro figlia.

La Cassazione ritiene che debba annullarsi la precedente sentenza d' Appello, con rinvio ad altra sezione giudicante della stessa.¹⁴¹

Per chiudere l'analisi qui condotta circa il rapporto tra i reati di maltrattamenti e atti persecutori, diamo uno sguardo alla tutela concessa alla vittima nell' iter procedimentale. Innanzi tutto, partiamo dagli obblighi di informazione che incombono sugli operatori giudiziari verso le vittime di violenza di genere. Il gratuito patrocinio riguardo il diritto a nominare un difensore di fiducia, già ribadito. Tra

¹⁴¹ Cass. Pen Sez. VI, 03/03/2015, n.20126

gli obblighi informativi che ricadono sulla p.g e il pubblico ministero vi è anche quello di conclusione delle indagini preliminari, e nel caso, della richiesta di archiviazione da parte dell'accusa.

Non è chiaro, e qui il legislatore ha lasciato dei dubbi, se la persona offesa possa accedere ai fascicoli. Mentre invece la Direttiva sulla vittima prevede la possibilità della richiesta del riesame della decisione del magistrato circa la sua facoltà di non esercitare l'azione penale che abbia ad oggetto reati come i maltrattamenti verso familiari e conviventi, gli atti persecutori e altri reati commessi con violenza alla persona.

L' articolo 408 c.p.p. prevedeva, e tutt'ora prevede, l'obbligo di informare la persona offesa circa lo sbocco investigativo solo nel caso questa lo avesse esplicitamente chiesto all' atto della comunicazione della notizia di reato, o successivamente. La scelta da parte del legislatore di offrire questa ulteriore tutela alla vittima di violenza di genere deriva dal fatto che essa, alla recezione della notizia della richiesta di archiviazione e della riacquistata libertà dell'indagato sottoposto a misura precautelare, possa adottare contromisure volte a evitare nuove persecuzioni e violenze da parte dell'aggressore o presunto tale.

In fase processuale, sempre per i delitti come i maltrattamenti e lo stalking, in caso di incidente probatorio, la persona offesa può essere ascoltata e interrogata per mezzo di uno psicologo. Tale obbligo previsto anche per l'interrogatorio in fase di indagini preliminari, ma questo lo abbiamo già detto precedentemente. Durante l'esame e il contro esame, l'esaminatore che pone le domande alla persona offesa, dovrà, quando vi sarà il caso, tenere conto delle particolari condizioni di vulnerabilità della vittima. Cosa significa? Che la persona offesa in questo caso sarà un minore di anni diciotto o una persona con vizio di mente totale o parziale.¹⁴²

6. Il reato di violenza sessuale: gli articoli 609 bis e 609 ter.

Con la riforma della L. 15 febbraio 1996 n 66 i reati sessuali sono stati sottratti dalla classe dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume e collocati in quella dei delitti contro la persona. L' ormai abrogato articolo 519 si intitolava "reato di violenza carnale" e poi seguiva, all' articolo 521 "altri atti di libidine violenta" ovvero vi erano ricomprese tutte quelle forme di violenza sessuale al di fuori della congiunzione carnale.

Con la riforma del 96 sparisce la dicotomia "atti sessuali" e la distinzione tra congiunzione carnale e atti di libidine, dando vita ad un'unica fattispecie, quella della violenza sessuale ex articolo 609 bis. La nuova fattispecie si caratterizza, per la costrizione con violenza, minaccia o abuso di autorità a compiere atti sessuali. La nozione di atti sessuali include sia quella che era la violenza carnale intesa dall' antenato articolo 519, ovvero come congiunzione forzata di una donna al soggetto agente, ma

¹⁴² A.R. RUGGIERO, *La tutela processuale della violenza di genere*, in *'Cass.pen'*, 2014., 6, p.2352

anche tutte le altre forme previste dall' articolo 521 , ovvero gli atti che esulano dal rapporto sessuale completo ma ne permettono comunque di procurare la libido a chi li compie.¹⁴³

La L.172/2012 ha innalzato il limite di età da quattordici a diciotto anni, la cui ignoranza dell'età della persona offesa non rileva sul piano della responsabilità penale. Difatti la Convenzione di Lanzarote intende per minori tutti coloro che hanno meno di diciotto anni. Sempre per rafforzare la tutela del minore l'articolo 609 sexies del Codice Penale prevede la '' *comunicazione al tribunale per i minorenni*''>>. Con questa disposizione si vuole garantire protezione dalle forme di abuso sessuali a soggetti minori, che va oltre l'inasprimento sul piano sanzionatorio, assicurando anche un'assistenza psicologica in fase processuale, e aggiungendo eventuali e opportuni provvedimenti civili. Per amplificare il quadro della repressione si è provveduto a modificare l'articolo 604 del Codice Penale, consentendo la repressione dei fatti di violenza sessuale sia semplici che aggravati, quelli con minore, corruzione e adescamento di minori, commessi all' estero da cittadino italiano o da straniero in danno di un cittadino italiano.

Così la legge che introduce lo stalking vuole proteggere le vittime da potenziali abusi sessuali, e il legislatore ha previsto l'aggravamento della fattispecie dell'omicidio ogniqualvolta si consumi a seguito di violenza sessuale, l'articolo 576 n 5 prevede la pena dell'ergastolo quando l'omicidio volontario sia commesso in danno di una persona a seguito dei reati 609 bis, *quater e octies*.

Ancora la legge 172/2012 ha raddoppiato i termini di prescrizione dei delitti di matrice sessuale. L'atto sessuale deve essere realizzato attraverso costrizione, ovvero l'uso della violenza fisica, della minaccia, o abuso di autorità. Pertanto, per configurarsi deve mancare il consenso della persona offesa, altrimenti si esclude la punibilità. Si tratta di un reato comune, a forma vincolata, in quanto alla sua realizzazione è necessario, ai fini dell'applicazione della fattispecie, che l'atto si consumi attraverso la minaccia, ovvero prospettando alla vittima un male ingiusto se questa non acconsente a sottoporsi all' atto. La forza fisica per ottenere il risultato, senza che sia necessariamente impiegato per la durata intera dell'atto.

E infine, l'abuso di autorità, consistendo nell' utilizzo della propria autorità su una persona, al fine di ottenere un rapporto sessuale.

L'intento del legislatore odierno è quello di punire ogni aggressione alla sfera intima sessuale della persona, che va oltre quella della violenza carnale e atti di libidine, concepita in precedenza.

Un orientamento diverso, però, in realtà restringe la nozione di atti sessuali perlomeno sul piano sanzionatorio, andando a punire in maniera elevata solo i fatti più gravi; però *ratio* della modifica normativa va ricercata in un'esigenza di sintesi, includere in unica disposizione la violenza sessuale, con tutte le sue forme di realizzazione.

¹⁴³ P.PISA, *op.cit.*, p.321

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico. La pena prevista è tra i cinque e i dieci anni. È escluso il patteggiamento per il delitto de quo.

Il secondo comma dell'articolo 609 bis disciplina una sottoforma della violenza sessuale, quella per induzione: Qui, diversamente dal primo comma, vi è una sorta di consenso da parte della vittima all'atto sessuale, la quale, infatti, vi è indotta.

La prima condizione dell'induzione riguarda il caso in cui il soggetto agente approfitta di una situazione di inferiorità psicofisica della persona offesa. Si pensi al caso in cui l'atto sessuale sia compiuto con persona affetta da handicap o da una malattia, comportando una sproporzione di ruoli tra agente e soggetto passivo. Ma la disposizione richiede un *quid pluris*; ovvero l'abuso dell'inferiorità psicofisica della vittima, per evitare qualsiasi preclusione alla vita sessuale della stessa. Non deve farsi riferimento a fenomeni di patologia mentale, ma basta che la vittima versi in una condizione di inferiorità tale da subire la coazione psicologica di qualcun altro.

Il secondo caso è l'inganno; quando il soggetto attivo si sostituisca ad altra persona allo scopo di ottenere il rapporto sessuale. Ovviamente per configurarsi il reato, la vittima non deve rendersi conto della sostituzione di persona.

Vediamo le circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale.

Alcune di queste sono elencate nell' articolo 609 ter ; nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni 14 ; con l' uso di armi , sostanze alcoliche e stupefacenti , da persona che simuli la qualità di pubblico ufficiale , su persona privata della libertà personale , su persona che non abbia compiuto gli anni diciotto e che l'autore del reato sia l' ascendente , genitore , anche adottivo , tutore etc. ; nei confronti di donna in stato di gravidanza ; nei confronti di persona la quale a commettere l' atto sessuale indesiderato sia il coniuge , anche legalmente separato o divorziato , o comunque persona che è stata legata da relazione affettiva con la vittima. Siamo in presenza di circostanze autonome, ovvero circostanze per il quale la pena edittale è stabilita dal legislatore senza tenere conto della pena di base.

Il reato di violenza sessuale resta un delitto procedibile querela di parte, anche se, a differenza degli atti persecutori, una volta che la persona offesa decide di fornire la notizia di reato alle autorità, non può tornare indietro. Questa scelta del legislatore è giustificata dalla ragione di evitare ritorsioni sulla vittima da parte del reo.

La condanna per il reato di violenza sessuale comporta alcune conseguenze: perdita della responsabilità genitoriale, del diritto agli alimenti e l'esclusione alla successione nei confronti della persona offesa, interdizione temporanea dai pubblici uffici, la sospensione dall' esercizio di un'arte o professione.¹⁴⁴

¹⁴⁴ S.ALEO, *op.cit.*, p.171 ss.

La nuova espressione atti sessuale non fa solo ed esclusivamente al rapporto sessuale *corpore corpori*, limitandosi alle zone genitali, ma la scienza medica, e non solo, ritiene devono ricomprendersi tra le zone erogene anche altre parti del corpo; così il bacio, il tocco non fugace dei glutei o del seno, sono ritenute dalla scienza parti del corpo che possono implicare il raggiungimento della libido.¹⁴⁵

La condotta vietata descritta dall' art. 609 bis fa riferimento sia a ogni rapporto di congiunzione carnale tra autore del reato e soggetto passivo, sia a qualsiasi atto che offende la libertà sessuale della persona, attraverso l'eccitamento e la soddisfazione dell'istinto sessuale. Pertanto, si configura il delitto in questione anche se non vi è contatto diretto tra vittima e autore, ma qualora quest'ultimo costringa due persone a congiungersi sessualmente.¹⁴⁶

La nozione di atti sessuale deve ritenersi comprensiva anche dei palpeggiamenti e repentini tocamenti, ogniqualvolta il soggetto passivo sia nell'impossibilità di opporsi all'atto, o quando l'agente colga di sorpresa la vittima.¹⁴⁷

I palpeggiamenti, anche se avvengono su corpo vestito, assumono rilevanza dal punto di vista della punibilità del suddetto reato.¹⁴⁸ Il delitto di violenza sessuale si configura anche qualora la costrizione a congiunzione carnale avvenga tra coniugi o conviventi, qualora il soggetto agente fosse consapevole del rifiuto della moglie verso l'atto sessuale, anche se non espresso ma chiaramente percepibile.¹⁴⁹ Per applicare l'attenuante prevista al comma 3 dell'articolo 609 bis deve tenersi conto delle modalità che hanno caratterizzato la condotta criminosa e il danno attribuito alla persona offesa, soprattutto facendo riferimento all'età della stessa o altre condizioni fisiche o psichiche nella quale versava nel momento in cui ha subito la violenza sessuale.¹⁵⁰

6.1. Il rapporto tra il delitto di maltrattamenti verso familiari e conviventi e quello di violenza sessuale: concorso o assorbimento.

È configurabile il concorso tra violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia, quando oltre all'episodio dell'abuso sessuale, vi siano perduranti atti vessatori, percosse, lesioni, offese in danno della persona offesa, in tal caso verso un familiare o persona convivente. Mentre la fattispecie dei maltrattamenti può essere assorbita dal delitto di violenza sessuale quando vi sia piena coincidenza

¹⁴⁵ Cass Pen. Sez III, 05/06/1998, Vacca, in "Guida. Dir", 1998, 125, p.131

¹⁴⁶ Cass. Pen. Sez III, 27/02/2003 n. 18847

¹⁴⁷ Cass. Sez. III, 2/07/2004 n.1189

¹⁴⁸ Cass. Sez III 03/02/2017 n. 45531

¹⁴⁹ Cass. Sez III, 04/02/2004 n.14789

¹⁵⁰ Cass. Sez. III, 28/10/2003 n.47730

tra le condotte, ovvero le stesse siano poste in essere dal soggetto agente per ottenere un rapporto sessuale altrimenti non realizzabile.¹⁵¹

Il concorso è ammesso tra le due fattispecie, proprio perché le due norme in esame tutelano beni differenti tra loro; il delitto di violenza sessuale protegge il diritto all'autodeterminazione sessuale della persona, i maltrattamenti, invece, la famiglia e l'assistenza familiare.¹⁵² Una parte della dottrina voleva escludere il concorso e, nel caso vi fosse violenza sessuale in danno di coniuge o convivente, nonostante il clima di sopraffazione e continue vessazione, il reato ex art 609 bis assorbe quello di maltrattamenti. Tesi, però, non condivisa dalla dottrina maggioritaria, che invece ritiene che questa posizione dottrinale vada a svilire il delitto ex art 572 e il suo carattere abituale, tutt'altro che irrilevante. La questione sui rapporti tra le due fattispecie rileva anche sul piano della procedibilità. Sia il delitto di maltrattamenti verso familiare e conviventi, sia quello di violenza sessuale, sono procedibili a querela di parte. Nel caso però vi sia concorso tra i due reati; ovvero gli abusi sessuali avvengono in ambiente familiare, connotato da continue vessazioni nei confronti della persona offesa, potrà procedersi d'ufficio.¹⁵³

La Corte d'Appello di Milano, in data 12 aprile 2021, ha confermato la sentenza di condanna del giudice del primo grado per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, in continuazione tra loro, in danno della moglie nel periodo di convivenza tra il 2015 e il 2018, infine un'ulteriore condanna in danno dei figli minori per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza nei confronti di questi ultimi. Avverso tale sentenza l'imputato a mezzo del suo difensore propone ricorso in Cassazione.

Come primo motivo fatto valere nel ricorso il ricorrente ritiene che vi sia stato un vizio di illogicità nelle precedenti decisioni dei giudici di merito, riguardo alle dichiarazioni della persona offesa, del tutto inattendibili secondo la difesa, ma ritenute veritiere e fondate dai giudicanti.

Le testimonianze dell'accusa erano state rilasciate da un'operatrice di un centro di assistenza, un'assistente sociale, e la datrice di lavoro della vittima, che in sede di interrogatorio rivela di aver visto la donna con un occhio nero ma senza conoscere le ragioni di quel livido. Ancora la difesa fa presente che il medico di famiglia della persona offesa, durante le visite alla stessa, non aveva mai notato la presenza di lesioni sul suo corpo. Secondo la difesa, in sede di valutazione delle prove, non si era condotta un'analisi completa e definitiva, dando rilievo alle dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa anche se in contrasto con quanto emerso nella dialettica dibattimentale.

¹⁵¹ Cass. Sez. III, 11/06/2013, n. 29742

¹⁵² Cass. Sez. III, 05/12/2003, n. 984

¹⁵³ V. SANTORO, *Brevi note sui rapporti tra il delitto di maltrattamenti e la violenza sessuale: Concorso di reati o concorso apparente di norme?* In *Ratioiuris.it*, 12 luglio 2021

Riguardo al delitto ex art 570 contestato all' imputato, la difesa ritiene vi sia vizio motivazionale, questo perché è vero che il suo assistito non aveva provveduto a mantenere adeguatamente la prole, ma non di certo aveva privato gli stessi dei mezzi di sussistenza, come deve intendersi stando alla lettura dell'articolo 570 c.p., e che la perdita del suo impiego dovuto al fallimento dell'azienda per cui lavorava, non era a lui imputabile.

Con il terzo motivo la difesa contesta il diniego delle attenuanti generiche. Ultimo motivo, in Appello non solo non era stato individuato il reato più grave, quello di violenza sessuale, ma era stata applicata la pena sulla base della continuazione fra i delitti di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.

Il primo motivo non poteva essere accorto dalla Corte di legittimità perché riguarda le modalità di valutazione delle prove, motivo non meritevole di accoglienza nella suddetta sede. Le deposizioni della persona offesa sono state ritenute attendibili dai giudici di merito, così le confidenze fatte alle testimoni circa le violenze subite dal marito; la donna ha sopportato per molti anni quel regime di vita insopportabile con la sola finalità di tenere unita la famiglia, ma quando ha iniziato a tenere per la propria incolumità e quella dei suoi figli ha deciso di denunciare il marito. Inoltre, la testimonianza della datrice di lavoro della donna, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa circa l'attendibilità e il metodo di valutazione degli elementi probatori, aveva detto di aver più volte visto la sua dipendente piangere a causa delle continue violenze subite dal marito ma comunque senza mai esporsi troppo. Nemmeno possono ritenersi fondate le doglianze circa la continuità tra il reato di maltrattamenti e quello di violenza sessuale, in quanto gli episodi delittuosi avvenivano in continuazione e quanto alla violenza sessuale, la vittima aveva manifestato il suo dissenso, per tanto non poteva escludersi la continuazione ex art 81 c.p. Proprio la continuazione costituisce la ratio della scelta nel caso di specie di applicare la pena base prevista per i reati di violenza, aumentata di un anno in relazione alla continuazione interna, in misura corrispondente al trattamento sanzionatorio previsto per i maltrattamenti, in quanto le condotte delittuose sono avvenute nello stesso periodo. Qui vi segue un ulteriore aumento di quattro mesi di reclusione per il minor reato ex art 570 c.p. Deve pertanto rigettarsi il ricorso.¹⁵⁴

Altro caso simile, riguarda una sentenza del Corte d' Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, confermando la condanna per i reati di maltrattamenti verso famigliari e conviventi, lesioni gravi personali, tentata violenza privata e violenza sessuale in danno alla moglie, condannando lo stesso alla reclusione di anni nove, ritenendo sussistente l'elemento della continuazione e perciò ritenuto più rilevante il delitto di violenza sessuale.

¹⁵⁴ Cass. Sez.III,28/04/2022, n.21026

Il difensore proponendo ricorso in Cassazione , deduce alcuni motivi di doglianza; primo motivo fatto valere in sede di ricorso è la violazione dell'articolo 606 c.p.p. perché sono state ritenute attendibili le dichiarazioni della persona offesa , senza confrontare tali dichiarazioni con gli elementi probatori forniti dalla difesa, e sostenendo che la donna abbia denunciato il marito per nascondere le sue relazioni extraconiugali e voler tornare a vivere dalla sua famiglia di origine, l'assenza di certificati medici che provassero le lesioni e l'assoluzione dalla condanna per violenza sessuale nei confronti della figlia minore , la falsità della accusa era risultata dalle dichiarazioni contrastanti della madre e ella nonna della vittima in sede dibattimentale.

Il primo motivo del ricorso deve ritenersi infondato perché la Cassazione non può ritenersi la sede legittimità a decidere sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa rilasciate nei giudizi di merito, almeno che non vi siano delle gravi contraddizioni. I sentimenti provati dalla vittima per l'imputato, come voleva far valere invece la difesa, non incidono sull'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dalla stessa, essendo sufficiente la prudenza nell'analisi delle sue dichiarazioni.

La persona offesa era rimasta accanto all'imputato vuoi per paura, vuoi per amore, ma ciò non influisce sulla credibilità dei fatti da lei narrati e sulla sua condizione di vulnerabilità, poiché ai fini del giudizio deve tenersi conto non solo della comunicazione verbale ma anche dei comportamenti, anche taciti, che fanno intendere che quella vulnerabilità sia derivata dalle violenze subite. Le sue dichiarazioni sono ritenute valide e non contraddittorie, anche se questa abbia poi rimesso la querela per tornare a convivere col suo carnefice. In realtà i motivi di questa scelta devono ricercarsi nella condizione economica in cui versava la stessa in quel periodo e dallo scarso aiuto offerto dalla sua famiglia di origine, per cui proprio i tentativi di minimizzare i fatti sono dovuti al fatto che la donna si riteneva responsabile degli atteggiamenti aggressivi e irosi assunti dall'uomo, ma non per questo non meritevoli di credibilità.

Pertanto, la Corte della legittimità ha ritenuto corretta l'analisi e la valutazione fatta delle prove da parte della Corte d'Appello, per cui si deve rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.¹⁵⁵

Fine tesi

¹⁵⁵ Cass.Sez.III,19/03/2021, n.24129

Conclusioni:

In questo elaborato ho trattato il delitto di maltrattamenti verso familiari e conviventi, fattispecie collocata nel Codice Penale all' articolo 572. La disposizione considerata tutela il bene giuridico dell'assistenza familiare ma anche la personalità dell'individuo, perché chi subisce le condotte offensive viene privato del diritto a vivere in un ambiente sano, a godere della protezione, dell'assistenza di soggetti che dovrebbero rivestire posizioni di garanzia, pensiamo ad esempio ai genitori, ma anche agli educatori degli asili nido, alle maestre, alle badanti etc... Nemmeno dobbiamo dimenticarci degli obblighi di rispetto e reciprocità che incombono nelle relazioni affettive, pensiamo a marito e moglie, o ai conviventi more uxorio, che nonostante vivono un rapporto alla pari, potrebbe, col passare del tempo, generarsi una situazione di conflittualità, litigiosità o nel peggiore dei casi crearsi un contesto in cui il marito offende, minaccia e percuote la moglie con una certa frequenza. Per tanto abbiamo definito il reato di maltrattamenti un reato proprio perché non può essere commesso da chiunque, ma soltanto da chi riveste una posizione di garanzia verso altri soggetti col quale condividono il medesimo ambiente, luogo di lavoro, ma anche interessi e consuetudini di vita, ma anche chi sia legato a qualcun altro da relazione affettiva o legami di sangue. Quest'ultimi sono i casi forse più frequenti, spesso, infatti, sentiamo parlare di violenza domestica, ovvero quelle forme di violenza che avvengono entro le mura domestiche, e purtroppo, a farne le spese, in moltissimi casi sono anche i figli minori, spettatori di quelle drammatiche vicende. In tal caso usiamo definire questa forma di violenza indiretta come "violenza assistita".

Il minore che assiste alle violenze subite da uno dei due genitori ha la possibilità di costituirsi parte civile, proprio perché si ritiene persona offesa dal reato al pari del diretto destinatario di quelle angherie che, nella maggior parte dei casi, divengono all' ordine del giorno. Il delitto ex art 572 per configurarsi deve richiedere una pluralità di condotte proprio perché è un reato abituale; altrimenti le condotte potranno integrare fattispecie differenti, come le percosse o le lesioni, ma anche le minacce. Anche se il reato può comunque realizzarsi assumendo condotte che, nelle loro unicità, non costituiscono reato, come l'infedeltà o le ingiurie.

Se il coniuge ostenta l'infedeltà per procurare sofferenza all' altro coniuge, o usa parole offensive, magari di connotazione sessuale e volgare, ecco che il giudice non esiterà nell' applicare l'articolo 572 c.p.

Il giudice non dovrà nemmeno fare un passo indietro quando l'autore del reato sia di religione musulmana o comunque di altro culto che ammetta un potere di correzione o di disciplina da parte del marito nei confronti della moglie, o che possano tollerare che questo maltratti o limiti la libertà personale e sessuale della consorte.

Il delitto di maltrattamenti richiede il dolo generico, ovvero la consapevolezza di tenere comportamenti vessanti e umilianti nei confronti di qualcun altro, mentre circa gli elementi oggettivi le condotte devono essere idonee a procurare sofferenza fisica e psicologica della vittima, la quale con difficoltà riesce a fuoriuscire da quel contesto fatto di violenze fisiche, psicologiche, spesso per salvaguardare la famiglia, per amore dei figli, per dipendenza affettiva o per timore di subire ripercussioni a seguito di un querela contro il suo aguzzino, il quale potrebbe essere un marito, un fidanzato, un padre, o un datore di lavoro.

Per questo il legislatore ha potenziato le misure volte a tutelare la persona offesa, incentivando la stessa a denunciare, a partire dal gratuito patrocinio per le donne vittime di violenza domestica e sessuale, ma anche per il delitto di stalking introdotto nel 2009, il quale abbiamo visto nel secondo capitolo come reato in rapporto al più grave dell'articolo 572 c.p. Sarà il Codice Rosso, giunto nel nostro ordinamento nel 2019, grazie alla Sen. Giulia Buongiorno, a garantire un ampio panorama di tutele e misure contro chi commette reati sessualmente orientati, andando a creare fattispecie di nuovo conio e ad aggiungere ulteriori aggravanti, o ad allargare l'età del soggetto minore vittima di violenza dai quattordici ai diciotto anni.

Ritengo il Codice Rosso una grande conquista legislativa, perché ha acceso un lume di speranza verso coloro che vivono queste situazioni insostenibili come quelle generate dai maltrattamenti, o perché vittime di altri reati, tra cui gli atti persecutori, le violenze sessuali, visti nell'ultimo capitolo, perché il secondo può concorrere o assorbire il delitto ex art 572, mentre il primo può essere preferito perché un reato comune, e quindi si configura se tra l'autore delle condotte persecutorie e la vittima non vi sia una particolare relazione. La persona offesa, in tal caso considerata di particolare vulnerabilità, una volta presentata la querela alle autorità competenti, verrà ascoltata entro tre giorni dal pubblico ministero, novità ulteriore introdotta con la legge 69/2019.

Ritengo sia necessario potenziare l'uso delle misure precautelari, come l'allontanamento dalla casa familiare e dai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa dal reato, o magari sostituendo le stesse con l'arresto, previsto solo se il soggetto sia colto in flagranza; sarebbe preferibile ricorrere all'arresto quando le condotte del soggetto agente non si siano risolte in semplici omissioni ma siano tramutate in aggressioni fisiche come le lesioni. Purtroppo, l'allontanamento dalla casa familiare è una misura che spesso viene violata anche perché sono carenti i braccialetti elettronici, volti a controllare gli spostamenti dell'indagato. Così come mi sento di suggerire di escludere o quantomeno disincentivare la possibilità di fare ricorso all'istituto giuridico del patteggiamento, non solo per il delitto di violenza sessuale, esclusione già prevista, ma per tutti i reati di carattere sessuale e i maltrattamenti, anche per l'importanza dei beni che la norma protegge, ovvero la famiglia e

l'individuo come persona che ha diritto a vivere sereno e la famiglia, luogo di amore, protezione e solidarietà.

Mi sembra giusto addebitare la separazione al coniuge che ha commesso i maltrattamenti e affidare i figli minori esclusivamente alla persona offesa, al fine di proteggere l'incolumità della prole. Saranno i Servizi Sociali territoriali a stabilire, attraverso incontri protetti, quando l'imputato o il condannato dovrà riprendere l'attività genitoriale, a seguito di un percorso di riabilitazione, volto a far comprendere allo stesso la gravità delle sue condotte.

Accolgo con entusiasmo il progetto lanciato dall'attuale Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, assieme al Ministro per le pari opportunità e della famiglia, Eugenia Roccella, 'Qui non sei sola'', di ospitare negli hotel del nostro paese le donne che subiscono violenza, assieme ai loro figli, al termine del percorso intrapreso nei centri antiviolenza.

Credo che la politica sia sempre più vicina alle donne e a tutte quelle vittime di violenze di genere, basta vedere sul piano europeo e del diritto internazionale le occasioni per contrastare la violenza di genere e in particolare le discriminazioni derivanti da stereotipi non sono mancate, possiamo infatti citare la Convenzione di Istanbul che tratta la piaga della violenza psicologica, ovvero tutti quei comportamenti lesivi e prevaricatori che vanno a svalutare e annientare l'autostima di una donna, denigrata dal marito o da chi dovrebbe farla sentire amata, oppure la violenza economica, ovvero tutte quelle forme di controllo attuate dal coniuge sulla moglie e i beni di questa. Sono forme di violenza sempre più frequenti che non devono essere trascurate, poiché non fanno rumore quanto quelle fisiche ma comunque rendono difficile, se non impossibile, l'esistenza di chi le vive in prima persona.

Anche il Consiglio Europeo ha denunciato a voce alta le discriminazioni di genere dovute a un modo di pensare condizionato da stereotipi, chiedendo incentivi per abbattere quelle differenze tra uomo e donna, che poi vanno anche a influire sui rapporti familiari, in cui oggi, purtroppo, c'è ancora chi ritiene che vi sia una differenza di ruoli tra marito e moglie, che quest'ultima debba sottostare alle decisioni e volontà del marito. Un esempio i modelli di famiglia importati da fenomeni migratori, influenzati da culti religiosi che impongono quelle differenze sul piano sociale, a mio parere ingiusto e intollerabile per chi vive in un paese civile e che ha a cuore i diritti di tutti, soprattutto delle donne e dei minori. Sempre l'Europa ha introdotto la nozione di persona vulnerabile in riferimento a quelle persone che hanno subito reati come i maltrattamenti, non solo per la rilevanza dei reati di cui sono state protagoniste, ma anche per la relazione che esse hanno coi loro carnefici, fino a sfociare in situazioni di dipendenza psicologica, affettiva ed economica, rendendo difficile spezzare le catene e denunciare. Per questo dovrà essere il Parlamento, che già ha fatto un buon lavoro negli ultimi anni,

ma anche enti e servizi sociali, collaborando con l'Unione Europea ad aiutare le vittime di violenze domestiche o intra familiari a guardare oltre il dolore e le loro aspettative.

BIBLIOGRAFIA:

ALEO S., *Istituzioni di diritto penale, parte speciale, vol. II, 2017*, Milano, ed. Giuffrè, p. 17 ss.

ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale -parte speciale, vol. I, 2002*, Milano, ed. Giuffrè, p. 496ss.

APRILE E. *Osservazioni: Corte Cost. 18/07/19*, in ‘ *Cass. pen.*’,2019,12, p.4246, nota a: Corte Cost 18/07/2019, n189

BERTOLINO M., *La violenza di genere e sui minori, tra vittimologia e vittimismo*, in ‘ *Rivista italiana diritto pe procedura penale*’, 2021

BERTOLINO M., *Reati contro la famiglia*, 2020, Torino, ed. Giappichelli, p.199 ss.

BRAMANTE A., LAMARRA V., *Maltrattamenti e violenza psicologica: disfunzionalità delle relazioni in ambito familiare*, in ‘ *IlPenalista.it*’, 2018

CARDILLO M.I, *Maltrattamenti: la Cassazione si pronuncia nuovamente*, in ‘ *Ilpenalista.it*’,2021

COLACCI A.M, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, 1963, Napoli, ed. Jovene, p. 63 ss.

COLACCI A.M., *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*,1963, Napoli, ed. Jovene, p.63 ss.

COPPI F., *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, (voce) in ‘ *Enciclopedia dir*, volume XXV,1979, p. 231”

COPPI F., *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, (voce),in ‘ *Enciclopedia del diritto*’, volume XXV, 1979, Varese, p. 263ss.

DELL’OSTA L., SPADARO G., *Abuso dei mezzi di correzione o disciplina*,2023. ‘ *IlFamigliarista.it*”

di Ferrara 22/06/2022 n.597

DI NICOLA P. *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in ‘ *IlPenalista.it*’,06 aprile 2016

FALCINELLI D., *La violenza assistita nel linguaggio del diritto penale, il delitto di maltrattamenti in famiglia*, in ‘ *Rivista italiana di diritto e procedura penale*’, 2012, p.13

FIALDESE C., *Maltrattamenti commessi in presenza o in danno di minore*, nota a *Cass. Pen* 27/04/2022, n. 21024, Sez. III, in ‘ *IlPenalista.it*’,10 ottobre 2022

- FIANDESE C., *Il reato di maltrattamenti può essere integrato anche quando le condotte siano poste in essere in ambito lavorativo?*, nota a Cass. Pen 28/02/2021, n. 23104, Sez. III In “*Il Penalista.it*”, luglio 2021
- FIORENDI M., *È reato l’uso della violenza per educare i figli*, Commento a Cass. Pen. 11/02/2021, in “*ilFamigliarista.it*”, 10 maggio 2021
- GROSSO C.F, PELISSERO M., PETRINI D., PISA P. *Manuale di diritto penale, parte generale*, 2017, Milano, ed. Giuffrè, p.335 ss.
- IEVOLELLA A., *Comportamenti prevaricatori verso la compagna: condannato l’uomo per maltrattamenti*, nota a Cass: 30/05/22, n 27166, Sez. VI in “*Diritto e giustizia*”,2022,125, p. 6.
- IEVOLELLA A., *Figli provocatori il padre prova a rimmetterli in riga con la violenza: condannato per maltrattamenti*, nota a: Cass. Pen, 08/06/2022, n 31534, Sez.VI. in “*Diritto e giustizia*” , 2022, 145, p. 13.
- IEVOLELLA A., *Offese, minacce e violenze alla convivente, la capacità di reazione della donna non mette in dubbio il reato*, nota a: Cass. Pen 17/10/22, n809, Sez.VI in “*Diritto e giustizia*”,2023, 9, p.4.
- IEVOLELLA I., *Violenze ai danni della compagna: la convivenza non basta a integrare il delitto di maltrattamenti*, nota a: Cass. 28/09/2022 sez. VI in “*Diritto e giustizia*”,2022, 176.
- LOMBARDI F., *L’incidenza del fattore culturale sulla posizione di garanzia del padre sulla prole* in “*Cassazione penale*”, 2017, 1, p.229
- MAFFEO V.I. *nuovo delitto di atti persecutori (Stalking)*, commento al d.la 11/2009, in “*Cassazione Penale*, 2009, 7-8, p. 2719
- MANZINI V., *Trattato di diritto penale*, 1985, Torino, UTET, p. 683 ss.
- MARANI S., *La nuova fattispecie contro familiari e conviventi*,2020, Matelica, ed. Nuova Giuridica, p. 21 ss.
- MINELLA C., *Delineate le differenze col delitto di maltrattamenti in famiglia*, nota a: Cass. Pen 15/06/2016, 15632, Sez. V in “*Diritto e giustizia*”, 2016,19, p.13.
- PALERMO P., *Parità coniugale e famiglia multiculturale in Italia*, in “*Dir.Famiglia*”,2012, 4, p.1886

PANETTA A. PANETTA F., *Comportamenti di carattere iperprotettivo nei confronti del figlio minore: sussiste il reato di maltrattamenti? nota a: Cass. Pen 14/07/22 n. 34280 Sez. VI 2022, 160, p. 9* In ‘Diritto e Giustizia’.

PANNAIN A., *La condotta nel delitto di maltrattamenti*, 1964, Napoli, ed. Morano, p. 19 ss.

PARODI C., *Le nuove leggi penali, Stalking e tutela penale*, 2009, Milano, Ed. Giuffrè, p.45ss.

PAVICH G., *Il delitto di maltrattamenti*, 2012, Milano, ed. Giuffrè, p. 4 ss.

PAVICH G., *La nuova legge sulla violenza di genere*, in ‘Cass. pen’, 2013,12, p.413

PELIZZONE I., *La violenza economica contro le donne. Riflessioni di diritto costituzionale*, in ‘Diritto di difesa’, 2020, p. 567

PEZZINI B., LORENZETTI A., *La violenza di genere dal Codice Rocco al Codice Rosso*, 2020, Torino, ed. Giappichelli, p. 145 ss.

PISA P., *Giurisprudenza commentata, vol. I, delitti contro la persona e il patrimonio*, 2018, Padova, ed. Cedam, p.252

PISAPIA F., *Delitti contro la famiglia*, 1953, Torino, UTET, p.739 ss.

POTETTI D. *Corte Costituzionale e Corte di Cassazione alle prese con un regolamento di confine tra maltrattamenti e stalking*, in ‘Cass. pen.’, 01 ottobre, 2022, p. 3703

RUGGIERO A.R., *La tutela processuale della violenza di genere*, in ‘Cass. pen.’, 2014,6, p.2352

SANTORO V. *Brevi note sui rapporti tra il delitto di maltrattamenti e la violenza sessuale*, in ‘Ratioiuris.it’, 12 luglio 2021

TELESCA M., *Considerazioni sul tentativo nel delitto abituale*, in ‘Rivista italiana di diritto e procedura penale’, 01 dicembre 2021,4, p.1441

VALECCHI A., *Il delitto di atti persecutori (C.D Stalking)*, in ‘Rivista italiana diritto e procedura penale’, 2009, 3, p.1377

VITARELLI T., *Maltrattamenti mediante omissione? In ‘Rivista italiana di diritto e procedura penale’*, 1979, p.179.

GIURISPRUDENZA:

- Cass. Pen. Sez. V, 20/20/2001, n.1421
- Cass. Pen. Sez. V, 19/09/09/1992, n.993
- Cass. Pen. Sez. III, 05/06/1998, Vacca, in “*Guida.Dir*”,125, p.31
- Cass. Sez. V, 20/09/2001, n.1421
- Cass. Pen. Sez. III, 02/02/2003, n.18847
- Cass. Pen. Sez.III,28/10/2003, n.47730
- Cass. Pen. Sez. V, 22/01/2004, Brusauero, in “*Guida.Dir*”,2004,26, p.78
- Cass. Pen. Sez. III,04/02/2004, n.14789
- Cass. Sez.III, 02/07/2004, n.1189,
- Cass. Pen. Sez. III, 02/02/2005,
- Cass. Pen. Sez. VI, 07/02/2005 n.16491
- Cass. Pen. Sez. I,18/05/2006, n. 18447
- Cass.Pen.Sez.III,26/10/2006, n.4587
- Cass. Pen. Sez. VI, 29/11/2007 n. 12912
- Cass. Pen. Sez. V, 17/09/2008, n.44516
- Cass. Pen. Sez. VI, 07/10/2009 n.48272
- Cass. Pen Sez. V, 04/11/2010, n .6220
- Cass. Pen, Sez. VI, 11/01/2011 n.4444
- Cass. Pen. Sez.V, 10/02/2011, n.13532
- Cass. Pen. Sez. V. 26/10/2011, n.251
- Cass. Pen. Sez. VI,24/11/2011, n.24575
- Cass. Pen. Sez. V, 15/06/2012, n.37638
- Cass. Pen. Sez. III, 18/07/2012, n.22940
- Cass. Pen. Sez. III, 23/05/2013, n.45648

Cass. Pen. Sez. III, 05/06/2013, n.984
Cass. Pen. Sez. III, 11/06/2013, n.29742
Cass. Pen. Sez. V, 08/04/2014, n.44017, in “*Cass.pen*”, 2015
Cass. Pen. Sez. VI,19/11/2014, n.6462
Cass. Pen. Sez. VI,03/03/2015, n.20126
Cass. Pen. Sez. III 23/07/2015, n.32322
Cass. Pen. Sez V, 19/02/2016, n. 15632
Cass. Pen.Sez.VI,19/05/2016, n.30704
Cass. Pen Sez. II, 22/09/2016, n.55302
Cass Pen. Sez. V, 12/10/2016, n.50057
Cass. Pen. Sez. V, 01/02/2017, n. 10932
Cass. Pen. Sez. III, 02/02/2017, n.45531
Cass. Pen. Sez V, 03/02/2017, n.39758
Cass. Pen. Sez. V, 27/04/2017, n.28623
Cass. Pen. Sez.V, 16/05/2017, n.42751, In ‘*Diritto e Giustizia*’
Cass. Pen. Sez.VI, 27/06/2017, n. 35673
Cass. Pen. Sez.VI 28/06/2017 n.40959
Cass. Pen. Sez. V.,03/11/2017, n.53998
Cass Pen. Sez. VI 05/12/2018 n. 6503
Cass. Pen Sez. VI, 16/05/2019 n.4121
Cass. Pen. Sez. VI,05/02/2020 n.13562
Cass Pen. Sez VI 03/11/2020 n. 37077
Cass. Pen. Sez. VI, 03/11/2020 n 41568
Cass. Pen. Sez. VI ,14/12/2020 n.3377
Cass. Pen. Sez. III, 19/03/2021, n.24129

Tribunale di Vicenza, 22/03/2021 n.1107
Tribunale di Trieste 23/03/2021 n.624
Tribunale di Rovigo, 12/04/2021 n.295
Tribunale di Trieste 13/04/2021 n.545
Tribunale di Nola 24/04/2021 n.868
Tribunale Torino, 25/05/2021 n.993
Cass. Pen Sez. VI, 07/07/2021, n.37642
Tribunale di Bari, Sez. I, 22/07/2021 n.2316
Tribunale di Bari Sez. I 22/09/2021 n.3713
Cass. Pen Sez. VI, 23/11/2021 n.8097
Tribunale Tribunale Cassino, 10/02/2022 n. 1516
Cass Pen. Sez. VI 16/03/2022 n. 15883
Tribunale di Pescara 22/04/2022 n.440
Cass. Pen. Sez. III, 28/04/2022, n.21026
Cass. Pen Sez. V, 10/05/2022 n.21087
Cass. Pen. Sez. VI, 20/05/2022, n.29661
Cass. Pen. Sez. VI, 25/05/2022 n.28623
Cass. Pen. Sez. VI,08/06/2022 n.27937
Cass. Pen. Sez. VI,29/06/2022 n.40045
Cass. Pen. Sez. VI, 20/07/2022 n.28613
Corte d'appello Ancona, 20/07/2022 n.1150
Corte d'Appello di Ancona, 08/11/2022 n.546
Tribunale di Pescara 21/07/2022 n.1190
Tribunale Torino, 01/08/2022 n.1417
Tribunale di Bari, Sez. I, 12/08/2022 n.3660

Cass. Pen. Sez. VI 26/09/2022 n. 36194

Cass. Pen. Sez. VI 11/10/22 n. 38336

Cass. Pen. Sez. VI 12/10/2022 n.46924

Cass. Pen. Sez. VI, 03/11/2022 n. 41568

Cass. Pen. Sez. VI 17/02/2023, n.6937